

	Repubblica Italiana	
	Comune di Casalmaggiore - Provincia di Cremona	
	Rep. 12062 del 20/02/2025	
	CONTRATTO DI SERVIZIO	
	Atto pubblico per l'affidamento della gestione delle tre farmacie comunali alla	
	"Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l." - CIG B5B0767518	
	L'anno duemilaventicinque addì venti del mese febbraio (20/02/2025), in	
	Casalmaggiore (CR), nella residenza comunale posta in Piazza Giuseppe Garibaldi	
	n.26, avanti a me dott.ssa Sabina Candela, Segretario Generale del Comune di	
	Casalmaggiore (CR) autorizzato a rogare gli atti nei quali il Comune è parte, si sono	
	presentati e personalmente costituiti:	
	Dott.ssa Araldi Manuela , nata a Casalmaggiore (CR) il 7 aprile 1971 (07/04/1971),	
	codice fiscale RLDMNL71D47B898H, domiciliata ove appresso, la quale agisce in	
	questo atto non in proprio ma per conto del	
	Comune di Casalmaggiore (CR)	
	codice fiscale 00304940190 - P. IVA 00304940190, in qualità di Responsabile del	
	Settore Economico-finanziario, Tributi e Risorse Umane, tale nominato dal Sindaco	
	con decreto n. 24 del 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18 agosto	
	2000, n. 267, che interviene alla firma del presente atto in esecuzione della	
	Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 28 novembre 2024 (allegato A), che	
	forma parte integrante del presente atto), pubblicata sul portale ANAC, Sezione	
	Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dall'11 dicembre 2024	
	nonché della determinazione n. 163 del 18 febbraio 2025;	
	e	
	dott. Marco Ponticelli , nato a Casalmaggiore (CR) il 12 marzo 1979 (12/03/1979),	
	1	

codice fiscale PNTMRC79C12B898H, il quale agisce in questo atto non in proprio ma per conto della Società

Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l.

(nel seguito denominata “Società o AFM”)

codice fiscale e partita IVA 01110410196, con sede in Casalmaggiore (Cremona), Piazza Garibaldi n. 8, iscritta nel registro delle imprese di Cremona al n. CR-135221 (REA), nella sua qualità di Amministratore Unico della suddetta Società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa come risulta dalla visura della C.C.I.A.A. di Cremona.

Il Comune di Casalmaggiore congiuntamente alla Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. vengono definite le Parti.

Detti comparenti della cui identità personale e requisiti di legge io Segretario Comunale rogante mi sono accertato rinunciano spontaneamente e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, come in loro facoltà ai sensi dell’art. 48 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e mi chiedono di far constare con atto pubblico quanto segue:

PREMESSO CHE

L’Azienda Farmaceutica Municipale, è stata costituita, quale Società Semplice, con atto del 30 marzo 2001 Rep. 90414 del dott. Giancarlo Marchesi, notaio di Cremona, registrato a Soresina il 19 aprile 2001 al n. 482 serie 1° in ottemperanza alla Deliberazione consiliare n. 13 del 09 febbraio 2001 è stata costituita con sede in Casalmaggiore Piazza Garibaldi n. 26. (verificare se corretto il numero civico 26, in quanto ad oggi è il n. 8)

La stessa società, con Deliberazione consiliare n. 149 del 22 dicembre 2004 veniva poi trasformata in “Azienda Multiservizi a responsabilità limitata”, mediante

modifica statutaria a seguito della quale, venivano affidati in gestione, oltre al Servizio Farmaceutico nelle due sedi di Farmacia Comunale site in Casalmaggiore P.zza Garibaldi 8 nella Frazione di Casalbellotto, Via Pellico, anche il Servizio di Asilo Nido nella frazione di Quattrocasse.

Nelle more dei rapporti tra Comune di Casalmaggiore e AFM, l'amministrazione comunale con propria Deliberazione consiliare n. 68 del 21 dicembre 2012 manifestava la necessità, congrua ed opportuna di istituire una nuova sede farmaceutica ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, da ubicare nella Frazione di Vicobellignano, al fine di rendere più accessibile il servizio farmacia a quanti risiedano nelle frazioni di Vicobellignano ed Agoiolo, programmando di talché l'invio alla Regione Lombardia di un'istanza finalizzata all' istituzione della nuova sede farmaceutica (la quinta sul territorio comunale) da ubicare nella frazione di Vicobellignano.

Dunque con Deliberazione Giuntale del 29 dicembre 2012 n.306 avente ad oggetto "Istituzione nuova sede farmaceutica - la quinta sul territorio comunale - ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge 475/1968 come modificata dall'art. 11 comma 1 lett. a) Legge 24 marzo 2012 n. 27" la Giunta Comunale istituiva, sulla base del criterio demografico, la nuova sede farmaceutica, individuata per la frazione Vicobellignano quale zona di estensione territoriale, dando altresì atto che tale collocazione era (ed è) rispettosa della prescrizione impartita dall'art. 1 comma 7 legge 475/1968.

Veniva contestualmente proposto alla Giunta Regionale sia di modificare l'ambito territoriale della sede di farmacia n. 1 "Casalmaggiore-Piazza Garibaldi", stralciandone le frazioni di Vicobellignano e Agoiolo in modo che esse costituissero la delimitazione territoriale della istituenda "Farmacia n. 5" sia di procedere ad una necessaria revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche, nel Comune di

Casalmaggiore.

In tal senso, con propria Deliberazione n. 47 del 13 settembre 2013 il Consiglio Comunale, a seguito della comunicazione inviata da Regione Lombardia – Direzione Generale Salute, il Comune di Casalmaggiore esercitava ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 475/68, il diritto di prelazione sulla sede farmaceutica di nuova istituzione in Vicobellignano, risultante dalla revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche nel Comune di Casalmaggiore, programmandone la gestione diretta.

Detto ciò, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 04 del 10 febbraio 2014 l’amministrazione comunale provvedeva ad approvare il contratto servizio, rep. n. 11.770, della durata di anni dieci, volto a disciplinare la gestione del servizio farmaceutico comunale, con lo scopo di regolare l’affidamento del servizio de quo fissando gli obblighi sinallagmatici delle parti contrattuali, ossia Comune di Casalmaggiore e Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l., al fine di garantire sia il controllo dell’ente sull’attività di gestione della Società sia il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale titolare del servizio di farmacia.

Nelle more del già menzionato rapporto contrattuale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 maggio 2018 veniva approvato il diverso affidamento diretto del servizio in house providing di Micro – Nido Comunale di Quattrocasse alla medesima Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l., affidamento sottoscritto con atto pubblico rep. n. 11.901 del 30 giugno 2018, rogitato dalla dott.ssa Francesca Di Nardo, Segretario Comunale di Casalmaggiore, ivi registrato in data 30 giugno 2018 al n. 19 serie 1T.

Con nota prot. n. 56980 del 27 luglio 2020, pervenuta al Protocollo comunale al n. 0014634/2020 del 27 luglio 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

comunicava alcune criticità e carenze dei requisiti del regime di in house providing, relativamente all'iscrizione dell'Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. in acronimo A.F.M. S.r.l. a socio unico all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing, così come richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016) e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 175 del 2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, invitando l'Amministrazione, ai sensi del punto 5.5 delle linee guida n. 7, a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, impegnandosi a eliminare le cause ostative all'iscrizione medesima nel termine massimo di 120 giorni dall'invio delle stesse controdeduzioni.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 dello 03 agosto 2020 veniva redatto atto di indirizzo al Segretario Generale Responsabile del Settore Segreteria di procedere all'affidamento dell'incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale connessa al preavviso di rigetto emesso dall'ANAC e con successiva determinazione n. 692 dello 07 agosto 2020 il Segretario Generale affidava il servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a favore del Comune di Casalmaggiore, per il tramite della quale si provvedeva a presentare controdeduzioni nonché la bozza di modifica dello Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l., al fine dell'adeguamento del medesimo all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ed agli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. Nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta dall'Autorità.

Di talché si può dare evidenza che la Società AFM S.r.l. è una società in house, costituita secondo il modello organizzativo dell' in house providing, come definito dall'articolo 2, c. 1 lett. o) del Dlgs n. 175 del 2016, il cui capitale è interamente partecipato dal Comune di Casalmaggiore, che svolge sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed il suo Statuto è stato approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 28 dicembre 2020 con la quale si è provveduto a modificare nuovamente lo Statuto della Società AFM S.r.l. al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi attraverso il meccanismo dell' in house providing, di talché venivano modificati gli articoli nn. 1, da 3 a 7, 10, da 13 a 30, modificandone le strutture e numerazione ed inserendo il nuovo articolo n. 5-bis sul "controllo analogo" ed è pertanto iscritta nell'elenco ANAC ex art. 192 del D. Lgs n. 50/2016.

Infine, con Deliberazione Giunta Comunale n. 176 del 31 ottobre 2024 si è provveduto alla Revisione della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Casalmaggiore ai sensi dell'art. l'art. 2 della L. n. 475 del 2 aprile 1968 così come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della medesima legge a fronte di mutamenti nel numero della popolazione residente e sull'ubicazione delle sedi farmaceutiche.

*

Il Comune di Casalmaggiore è attualmente titolare di tre farmacie comunali ai sensi della L. 475 del 196 come modificata dalla L. n. 362 del 1991.

L'Azienda Farmaceutica Municipale sin dalla sua costituzione ha avuto in affidamento il servizio di gestione delle tre Farmacie comunali, costituendo pertanto il mezzo per il tramite del quale il Comune eroga a favore della collettività

di riferimento un servizio strettamente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le parti, anche in relazione alle novità normative introdotte dal D. Lgs. del 23. Dicembre 2022 n. 201, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e tenuto conto anche della circostanza che prossimamente il contratto di affidamento per l'attuale gestione delle farmacie è in scadenza (dicembre 2024), intendono sottoscrivere un Nuovo Contratto di Servizio, tramite il quale definire gli obblighi reciproci che ciascuna parte si assume per la gestione del servizio pubblico in questione, nel rispetto delle leggi, statuti, regolamenti e altre disposizioni in materia, nonché al fine di garantire il controllo dell'ente sull'attività di gestione della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale.

Lo schema del presente contratto di servizio è stato approvato, unitamente alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, di cui all' art. 14 D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ed all'offerta tecnico-economica rimessa dalla AFM S.r.l., dal Comune di Casalmaggiore, con delibera di Consiglio comunale n. 76 del 28 novembre 2024.

Il Comune è tenuto a determinare gli indirizzi e ad effettuare il controllo del servizio oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a), del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.....), la documentazione di cui al comma 1 del suddetto art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 non è richiesta ai fini della stipula del presente contratto, trattandosi di rapporto tra soggetti di cui al comma 1 del suddetto art. 83 del D.lgs. n. 159/2011.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parti integranti ed essenziali del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

2. Inoltre, costituiscono parti integranti e sostanziale del presente atto anche i provvedimenti, le dichiarazioni a contenuto negoziale prodotte dall'Impresa, nonché la Carta dei Servizi.

Art. 2 – Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento da parte del Comune di Casalmaggiore alla Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. della gestione delle tre (3) farmacie di cui il Comune di Casalmaggiore è titolare, nonché la regolazione dei rapporti e delle obbligazioni reciproche conseguenti all'affidamento. Il servizio in oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico.

2. Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, la cui erogazione da parte della Società deve avere pertanto, carattere di regolarità, continuità e completezza nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato dalla società, salvo i casi di forza maggiore.

L'AFM S.r.l. è comunque tenuta, in ogni caso di funzionamento o interruzione del servizio formalmente a effettuare comunicazione tempestiva al Comune di Casalmaggiore ed adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività. L'AFM S.r.l. pertanto manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione

del servizio.

3. Il servizio conferito concerne la gestione della commercializzazione di ogni altro prodotto e l'effettuazione di servizi connessi o riconducibili al servizio farmaceutico o parafarmaceutico, compresi quelli di collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale, d'intesa con il Comune.

4. L'affidamento alla Società di cui al comma precedente è concesso a titolo oneroso per il periodo di durata del presente contratto.

5. L'affidamento è concesso mediante il ricorso all'istituto dell'"in house providing", in virtù del fatto che la Società è a totale capitale pubblico, la sua attività è svolta tutta a favore del Comune di Casalmaggiore, che detiene l'intero suo capitale e che sulla stessa esercita un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

Art. 3 – Carattere del servizio e principi fondamentali

1. Il servizio oggetto del presente contratto, di cui il Comune rimane titolare, è da considerarsi ad ogni effetto servizio di interesse economico generale e costituisce attività di pubblico interesse sul territorio.

2. Nell'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, la Società è obbligata al rispetto dei principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni e dei principi contenuti anche nel D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 "riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", sulla base dell'interesse generale rivestito dal servizio farmaceutico

pubblico, fermi gli indirizzi già vigenti impartiti dalle Autorità Sanitarie nella gestione

del servizio oltre a quelli che verranno impartiti in futuro, l'A.F.M. S.r.l. dovrà

attenersi ai seguenti ulteriori obiettivi quali:

a) il raggiungimento degli standard di servizio individuati dalla "Carta dei servizi della Farmacia";

b) promuovere l'uso corretto del farmaco;

c) favorire l'acquisto, anche attraverso prezzi agevolati, dei farmaci generici non rientranti/coperti dal SSN e prodotti di prima necessità rivolti ad anziani con malattie croniche ed alla prima infanzia;

d) consentire l'accesso e l'informazione ai farmaci omeopatici;

e) garantire un ampio orario di apertura delle sedi farmaceutiche che tenga conto delle esigenze della collettività di riferimento, in linea con la collocazione territoriale delle stesse;

f) attivare politiche di contenimento dei prezzi per le fasce più bisognose della popolazione;

g) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative e servizi di educazione e informazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

h) effettuare consegne a domicilio dei farmaci per gli utenti non autosufficienti, portatori di handicap o non in grado di recarsi in farmacia (dietro certificazione medica), in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato, senza oneri diretti per il cliente, salvo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia;

i) distribuire medicinali e prodotti assimilati a favore dei cittadini indigenti

secondo gli accordi assunti di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;

j) distribuire presidi sanitari per conto del S.S.N.,

k) uniformare i propri comportamenti a criteri di obiettività, giustizia, imparzialità, uguaglianza, non discriminazione;

l) assicurare il buon andamento della gestione;

m) garantire la massima partecipazione attiva degli utenti, riconoscendo loro la possibilità di proporre soluzioni migliorative del servizio farmaceutico compatibili con le condizioni date, di esprimere giudizi e valutazioni, di poter ottenere risposte precise ed eque alle proprie eventuali contestazioni e critiche, entro tempi stabiliti;

n) assicurare la massima trasparenza in tutta l'attività di gestione fornendo la più completa ed efficace informazione ai cittadini-utenti, definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standard tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta);

o) ricercare una relazione con gli utenti improntata al dialogo ed alla comprensione delle singole esigenze;

p) garantire il diritto di riservatezza degli utenti, alla non diffusione delle notizie riguardanti sia l'acquisto di qualsiasi prodotto, che il tipo di prestazione eventualmente fruita dalla clientela;

q) garantire un servizio efficiente ed efficace attraverso l'impiego di personale e/o collaboratori adeguatamente preparati e competenti, in grado di rispondere in maniera precisa e tempestiva ai bisogni ed alle richieste degli utenti;

r) fornire i servizi assicurando piena accessibilità e disponibilità di locali e la predisposizione di appositi spazi e distanze con riguardo sia alla vendita dei farmaci

da banco che all'effettuazione dei servizi di base;

s) nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, assicurare che il servizio oggetto di affidamento sia erogato in modo continuativo, regolare e senza interruzioni.

Art. 4 – Relazioni con il Comune e suoi obblighi

Il Comune di Casalmaggiore mantiene la titolarità e la responsabilità della gestione strategica complessiva delle farmacie comunali, nel rispetto del principio del in house providing, dal momento che l'AFM S.r.l. è ente strumentale del Comune di Casalmaggiore.

Il Comune garantisce, per tutta la durata del presente contratto, l'uso delle autorizzazioni relative al servizio di gestione delle farmacie comunali di cui al presente documento, di ogni altra eventuale autorizzazione di cui il Comune dovesse diventare titolare nel corso di durata del presente contratto.

Eventuali modificazioni e/o cambiamenti di sede saranno oggetto di condivisione tra le parti.

Il Comune si obbliga a prestare il proprio consenso per addivenire, ove necessario, alla volturazione temporanea a favore della Società di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie e richieste dall'esercizio dell'attività affidata e si impegna, per quanto possibile, ad agevolare il migliore esercizio del servizio affidato alla Società, adottando e rilasciando tempestivamente gli atti ed i provvedimenti amministrativi di propria competenza inerenti alla gestione stessa.

Il Comune si impegna a comunicare con congruo anticipo alla Società le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla conduzione del servizio, nonché a comunicare tempestivamente l'approvazione di deliberazioni concernenti anche indirettamente la stessa, al fine di permettere l'acquisizione di

eventuali osservazioni comunque non vincolanti.

Il Comune si impegna ad affidare alla Società, la gestione di nuove farmacie risultanti dall'ampliamento della pianta organica e spettanti per legge al Comune ovvero di dispensari o punti vendita, anche stagionali, che dovessero essere autorizzati dalle competenti autorità.

Nei casi descritti al comma precedente del presente articolo, si procederà alla eventuale revisione del canone annuo.

Il Comune si impegna altresì a:

a) favorire, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, le proposte avanzate dalla Società e finalizzate al miglioramento degli standard prestazionali inerenti il servizio farmaceutico da prestare alla collettività locale;

b) erogare eventuali contributi o corrispondere specifici corrispettivi a copertura di "costi sociali" a fronte di maggiori e/o diverse prestazioni rispetto a quelle contrattualmente previste, da richiedersi espressamente da parte del Consiglio o della Giunta comunale con apposite deliberazioni che individuino anche le modalità per la copertura economico-finanziaria di detti costi sociali.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità della A.F.M. S.r.l.

Oltre agli obblighi indicati al precedente punto 3, si precisa che dalla data di affidamento, la società sarà unica responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario, improntandolo a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

In particolare, la società si impegna, nell'espletamento dei servizi, a:

a) dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della

sensibilità dei cittadini;

b) prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, realizzando a proprie spese, gli adattamenti e le opere in genere che le pubbliche amministrazioni richiederanno in relazione all'esercizio stesso posto che in caso di violazione la società sarà tenuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;

c) assicurare che la compravendita al pubblico di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, prodotti galenici, omeopatici, officinali, dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, di presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, apparecchi medicali ed elettromedicali e di altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico, curando in modo particolare che l'approvvigionamento avvenga secondo criteri di qualità e convenienza economica e nell'osservanza delle procedure stabilite dalla legge;

d) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa. A tal fine l'Affidatario ha stipulato polizza assicurativa 2545871 con la compagnia Reale Mutua contro i rischi RCT – RCO con massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), polizza per danni da incendio, furto, ecc. per l'intero valore degli impianti, delle attrezzature, dei mobili in genere e delle merci;

e) assicurare che i crediti e i debiti sorti nel corso del presente contratto, ancorché non scaduti alla data di cessazione dello stesso, saranno rispettivamente a vantaggio ed a carico della Società;

f) affidare la conduzione tecnica delle farmacie ad un farmacista direttore, iscritto all'Albo dei Farmacisti;

- | | | |
|----|---|--|
| | | |
| g) | ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma dei servizi all'utenza oltre a quelli descritti dalla Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività; | |
| h) | gestire direttamente il servizio, acquisendo attrezzature, beni strumentali e personale idonei, per quantità e qualità, nel rispetto delle norme vigenti ottemperando alle norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro; | |
| i) | garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l'adeguatezza della programmazione e l'attuazione del presente contratto; | |
| j) | collaborare con il Comune di Casalmaggiore per la partecipazione a bandi pubblici o privati al fine di acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi a collaborare anche in sede di presentazione delle relative domande; | |
| k) | assumere tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, inerenti alla gestione delle farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti; | |
| l) | provvedere, a propria cura e spese, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e quant'altro risulti necessario per la conduzione delle farmacie stesse, nonché alla manutenzione ordinaria di tutti i beni mobili e immobili utilizzati, compresi quelli eventualmente concessi in uso dal Comune. | |
| m) | Prendersi esclusivamente in carico l'eventuale esecuzione, successivamente all'inizio della decorrenza del presente contratto, di opere straordinarie, impianti ed adeguamenti necessari per legge per l'utilizzo dei beni concessi in uso dal Comune, | |

ai fini dell'esercizio dell'attività ed in particolare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, così pure come eventuali spese di miglioria, debitamente autorizzate dal Comune in via preventiva, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune, fatti salvi diversi accordi tra le Parti da convenirsi di volta in volta per iscritto;

n) nel caso in cui gli immobili sedi delle farmacie siano di proprietà di terzi, si fa espresso rinvio al contenuto dei rispettivi contratti di locazione a carico della Società.

o) acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività, salvo quelle direttamente detenute dal Comune;

p) rilevare separatamente i costi ed i ricavi riferibili alla gestione di ogni singola sede di farmacia comunale ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione;

q) accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuove farmacie di cui il Comune consegua la titolarità mediante l'esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica o ad altro titolo.

Art. 6 - Durata

Il presente contratto per la gestione delle farmacie comunali avrà durata dal **1 marzo 2025** e scadenza il **28 febbraio 2030** fatta salva una diversa durata derivante dalla normativa in materia o dalle ipotesi di revoca o risoluzione anticipata di cui ai successivi articoli.

Il Comune si riserva di procedere all'eventuale rinnovo espresso del presente contratto ai sensi delle disposizioni per tempo vigenti.

In ogni caso le Parti si impegnano ad osservare le disposizioni del presente contratto fino all'approvazione di un nuovo accordo.

La Società garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per un anno dalla cessazione del rapporto, o comunque per il tempo necessario a consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario del servizio, senza che ciò comporti alcun diritto a favore della Società in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Art. 7 –Sede dell'attività

Le sedi del servizio di cui oggetto al presente atto sono le seguenti:

Farmacia n. 1 – Casalmaggiore, Piazza G. Garibaldi n. 8.

Farmacia n. 3 – Casalbello, Via Federici n. 27.

Farmacia n.5 – Vicobellignano, Via M. D'Azeglio n. 1.

Art. 8 – Aspetti strategici del rapporto Comune - AFM S.r.l.

La Società, nel quadro della politica fissata dal Comune di Casalmaggiore relativa all'esercizio di farmacie e per il raggiungimento degli obiettivi e degli standard previsti nel presente documento, si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promozione dell'uso corretto del farmaco, attuazione all'interno delle farmacie e sul territorio (scuole, quartieri, case di riposo, ecc.) di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso la partecipazione e la collaborazione a programmi di informazione e di prevenzione nonché di aggiornamento professionale dei dipendenti, promossi dal Comune e/o dagli enti preposti istituzionalmente all'attività sanitaria e farmaceutica, quali le A.T.S., gli istituti di ricerca, gli ordini professionali, etc.;

b) eseguire, su richiesta del Comune, servizi sociosanitari a favore delle fasce più deboli della popolazione, compresi servizi di prenotazioni sanitarie realizzati in accordo con la competente A.T.S.;

c) favorire in generale la valorizzazione delle farmacie come punto di distribuzione di servizi per il benessere, promuovendo l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute nell'interesse dell'utente;

d) calmierare ove possibile i prezzi del mercato farmaceutico;

e) attivazione di tecniche di comunicazione al cliente (interviste, indagini di mercato, etc.);

Tutte le attività di cui ai precedenti punti devono essere espletate nei limiti degli indicati principi di equilibrio economico-gestionale della Società, e quindi compatibilmente con le risorse finanziarie possedute ed in considerazione di una redditività attesa dalla gestione delle farmacie che consenta un margine lordo residuo annuale della stessa (ricavi maturati – costi di diretta imputazione maturati – oneri finanziari).

La Società dovrà inviare, con cadenza almeno trimestrale, un report al Comune in modo che lo stesso possa effettuare un controllo sullo stato di realizzazione degli obiettivi, anche sotto l'aspetto dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità della gestione.

Inoltre, entro il 20 settembre di ciascun anno, l'organo amministrativo della Società è tenuto a trasmettere al Comune una relazione in ordine all'andamento della gestione nel primo semestre conclusosi sotto il profilo economico-patrimoniale e, sulla base di questa, allega un documento contabile di sintesi che, redatto in forma scalare, deve contenere l'indicazione del risultato economico previsto per la fine dell'esercizio sociale di riferimento.

In particolare, in occasione della relazione semestrale e del bilancio di esercizio al 30 giugno di ogni anno la Società dovrà allegare gli schemi dello Stato Patrimoniale e

del Conto Economico che mostrino l'andamento semestrale di periodo, comparato al primo semestre precedente,

In caso di previsione di perdite d'esercizio, la Società è tenuta ad indicare le azioni che intende intraprendere per ripristinare il pareggio di gestione entro il successivo 31 dicembre, onde evitare di ricorrere alle soluzioni previste dall'art. 194, comma 1, lett. c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'organo amministrativo della Società adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il Piano Previsionale annuale per l'esercizio successivo e Piano Triennale e Programmatico per il triennio successivo con l'indicazione delle scelte gestionali, i livelli occupazionali e gli obiettivi che la Società intende perseguire in relazione alle linee di sviluppo del servizio, come disciplinato ai sensi del presente contratto. Il programma è inviato al Comune entro dieci trenta giorni dall'adozione da parte dell'organo amministrativo della Società. Il Comune può formulare osservazioni alla Società entro quindici giorni dal ricevimento dei citati documenti previsionali. Le osservazioni del Comune dovranno essere recepite nel piano programma annuale e triennale e nel bilancio di previsione, salvo motivato diniego dell'organo amministrativo.

La Società non potrà, senza preventivo consenso del Comune, concludere contratti la cui durata ecceda di oltre dodici mesi la durata del presente contratto.

Art. 9 - Carta dei servizi

1. La Società AFM S.r.l., con riferimento al servizio oggetto del presente contratto è dotata della "Carta della qualità dei servizi". La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che gli utenti possono attendersi dalla Società, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclami ed esplicita gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione agli impegni

assunti.

I contenuti della “Carta dei servizi” e tutte le successive modifiche alla stessa dovranno essere concordate con il Comune. La Società si impegna altresì a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei servizi che il Comune dovesse richiedere.

La Società si impegna ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella “Carta dei servizi”.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

L'erogazione del servizio, oggetto del presente contratto, e la gestione dei beni ad esso connessi non possono essere ceduti, né trasferiti, né sub-affidati a terzi.

In nessun caso la Società potrà cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, le farmacie di cui è titolare il Comune.

Art. 11 – Canone

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, resta affidata alla Società la conduzione delle farmacie comunali e dunque l'uso delle autorizzazioni all'esercizio delle farmacie comunali, autorizzazioni di cui il Comune rimane titolare.

Le parti concordano che, per il periodo di vigenza del presente contratto, la Società corrisponderà al Comune, per l'affidamento in esclusiva di cui al comma precedente, un canone annuo (con decorrenza dall'esercizio 2025) così articolato:

- una quota definita “parte fissa” forfettaria di **euro 80.000,00** (ottantamila/00), oltre iva di legge e una quota definita “**parte variabile**” pari a **2%** oltre iva di legge dei ricavi netti della gestione farmaceutica (ovvero al netto delle trattenute del SNN), di ciascuna farmacia, realizzati al 31 dicembre di ogni anno, con facoltà di revisione in aumento in occasione dell'esercizio successivo di ogni anno.

- La parte fissa sarà corrisposta entro il 31 agosto di ogni anno; la parte variabile sarà corrisposta, a titolo di acconto, nella misura dell'80% dei ricavi gestione farmaceutica al netto delle trattenute del SNN realizzati nell'anno solare precedente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il saldo sarà corrisposto entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.

Art. 12 – Sistema di monitoraggio del contratto

Il Comune, allo scopo di monitorare il rispetto degli obiettivi e degli impegni assunti con il presente contratto, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive ed ispezioni nei locali delle farmacie di cui è titolare ed in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, nonché dei libri contabili, sociali o di ogni altro documento o altro atto amministrativo ritenuto utile avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività.

Il Comune provvederà ad informare tempestivamente la Società sui nominativi degli incaricati dei controlli che dovranno essere in possesso di idonea documentazione che attesti i compiti loro affidati.

Il Comune può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio in termini di qualità erogata e di qualità percepita dai clienti-utenti.

I risultati delle verifiche e dei controlli e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'organo amministrativo della Società.

La Società è comunque obbligata a fornire tempestivamente, dietro richiesta del Comune, ogni dato inerente alla qualità erogata e percepita ovvero inerente al rispetto degli impegni previsti dal presente contratto.

Art. 13 – Sistema di sanzioni

1. Salvo i casi di mancata prestazione dipendenti da causa di forza maggiore, nell'ipotesi in cui si verifichi, per colpa attribuibile alla Società, un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dal presente contratto e secondo gli standard qualitativo-quantitativi ivi indicati oltre che quelli fissati nella Carta dei Servizi, è facoltà del Comune, quando questo ritenga che non sussistano i presupposti per la risoluzione del contratto, applicare penali nei seguenti casi di mancata prestazione e nelle misure sottoelencate:

- mancata apertura durante la giornata: euro 500,00 (cinquecento/00);
- inosservanza dell'orario di servizio: euro 200,00 (duecento/00).

2. Nel caso in cui si verifichi una interruzione completa del servizio, imputabile alla responsabilità della Società, per una durata non superiore a 5 (cinque) giorni, il Comune potrà applicare una penale massima di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di interruzione.

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Comune – equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 – contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.

4. La Società, nei termini di legge, al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte a mezzo posta certificata.

5. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il Comune di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 14 – Restituzione delle farmacie autorizzazioni all'esercizio delle farmacie comunali

Al termine dell'efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto la Società sarà

tenuta a riconsegnare le autorizzazioni in oggetto al Comune.

Il Comune avrà diritto di liquidare e sciogliere la Società (totalmente partecipata) al fine di gestire direttamente il servizio o cedere la propria quota societaria ad altri operatori economici.

La vendita della quota societaria avrà per oggetto tutti i beni necessari ed utili all'espletamento del servizio nel limite della quantità normalmente necessaria all'attività, mentre sarà facoltà del Comune o del nuovo gestore rifiutare di acquistare i beni ulteriori.

Ove le Parti non raggiungessero l'accordo sul prezzo di cessione, lo stesso sarà determinato da un professionista abilitato a tale genere di valutazioni, da scegliersi di comune accordo, ovvero, mancando l'accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su richiesta della parte più diligente. Detta determinazione avverrà comunque sulla base dei seguenti principi:

a) eventuali beni immobili e/o mobili concessi in uso alla Società dal Comune saranno restituiti al Comune in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento, e senza alcun corrispettivo/compenso/indennità oppure rimborso per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati sugli stessi dalla Società, fatti salvi i diversi accordi individuati sulla base del presente atto;

b) per i beni mobili ed immobili già conferiti all'atto della costituzione della AFM S.r.l., gli stessi saranno valutati al valore risultante dalle scritture contabili alla data di cessazione del contratto, al netto degli ammortamenti effettuati in corretta applicazione dei normali ratei di ammortamento fiscale per il loro deprezzamento o dell'effettivo deperimento se superiore;

c) per i beni mobili ed immobili acquistati dalla Società e autofinanziati dalla stessa con le disponibilità generate dalla gestione, oppure finanziati mediante contrazione

di mutui, questi saranno valutati al valore risultante a libro cespiti della Società, diminuito delle quote degli ammortamenti fiscali già operati su tali valori ovvero dell'effettivo deperimento se superiore;

d) per le scorte di magazzino, del loro costo di acquisto detratti i prodotti scaduti o posti fuori commercio;

e) i contratti in corso di esecuzione relativi alla gestione delle farmacie proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al nuovo gestore dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse delle farmacie. In caso contrario il Comune, ed eventualmente il nuovo gestore, sarà libero di accettare o rifiutare il subentro.

All'atto della riconsegna delle farmacie, la Società sarà tenuta a garantire al Comune, ovvero su indicazione del Comune, al nuovo gestore:

aa) che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;

bb) di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente erogato tutte le retribuzioni loro spettanti ed effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi ed alle trattenute fiscali di legge;

cc) che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nei libri paga e matricola della Società, indicando altresì nominativamente i titolari di altre forme contrattuali di lavoro ed i relativi compensi e durata;

dd) che i dipendenti e gli eventuali soggetti indicati ai sensi del precedente punto cc) sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e/o di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili,

sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;

ee) che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e che non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti.

Art. 15 - Revoca del servizio

Il Comune può esercitare il diritto di revoca dell'affidamento del servizio per sopravvenute disposizioni normative in materia di servizi pubblici locali contrastanti con i contenuti del presente contratto ovvero nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. Si applicano al caso della revoca le disposizioni di cui al precedente articolo. L'affidamento del servizio è revocato in caso di risoluzione del contratto.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- a) interruzione del servizio con chiusura di un esercizio farmaceutico non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- b) decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata, per colpa del gestore, dall'autorità sanitaria;
- c) ricorso all'abusivismo professionale;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) gravi e reiterate disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- g) gravi e reiterate negligenze nella vendita al pubblico di farmaci che comportino la violazione delle norme che ne regolano la somministrazione;
- h) reiterati ritardi ovvero inadempimenti in ordine alle obbligazioni di natura

	economica derivanti dal presente contratto;	
	l) sottoposizione della Società a procedure concorsuali;	
	m) scioglimento della Società per qualsiasi causa.	
	Qualora si verifichi una delle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, il	
	Comune contesterà alla Società la violazione, mediante invio alla stessa di apposita	
	lettera, da trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata o mezzi di analoga	
	validità. La risoluzione opererà di diritto al ricevimento della comunicazione	
	trasmessa a mezzo p.e.c.	
	Nessun indennizzo, compenso od altro corrispettivo sarà dovuto alla Società in caso	
	di risoluzione del contratto.	
	La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa in una o	
	più occasioni costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento da	
	contestare e non impedirà al medesimo di avvalersene in occasioni diverse.	
	In tutte le ipotesi di risoluzione è fatto comunque salvo il diritto del Comune di	
	Casalmaggiore al risarcimento del maggior danno subito, ai sensi degli articoli 1453	
	e seguenti del Codice civile.	
	La Società è obbligata ad assicurare, anche in caso di intervenuta risoluzione	
	contrattuale, la continuità nella gestione del servizio espletandolo nel rispetto del	
	presente contratto, fino al momento in cui la gestione sia rilevata dal Comune o da	
	un nuovo gestore e comunque per il tempo a ciò necessario.	
	Art. 17 – Controversie tra le parti	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità,	
	interpretazione, esecuzione, efficacia, o risoluzione del presente patto sarà devoluta	
	in via esclusiva al Tribunale di Cremona.	
	Art. 18 – Adeguamento del contratto di servizio	

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del presente contratto, siano emanate leggi e/o regolamenti aventi carattere innovatore delle materie attinenti il presente contratto, ovvero si evidenzino da parte del Comune titolare del servizio o della Società necessità di adeguamenti delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, così pure come nel caso di eventi non previsti o non prevedibili, le Parti potranno ridefinire i reciproci obblighi e gli accordi, anche di natura economica, indicati nel presente contratto. Le necessarie modifiche ed integrazioni potranno essere proposte da entrambe le Parti e le stesse dovranno risultare da atto scritto, contenente la determinazione dell'eventuale maggior onere derivante e delle modalità di copertura economico-finanziaria.

Art. 19 – Personale

L'Affidatario sarà garante dell'idoneità del personale adibito allo svolgimento di tutte le attività affidate ai sensi del presente contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità, e dell'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel CCNL FARMACIE AZIENDE MUNICIPALIZZATE – A.S.SO.FARM. e nei relativi accordi integrativi, applicabili al contratto. Si richiama in proposito l'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016.

Art. 20 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per iscritto e mediante invio di posta elettronica certificata (PEC). Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida. A tal fine, le parti eleggono come domicili contrattuali i seguenti indirizzi:

COMUNE PEC: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it .

COMUNE RECAPITI: Comune di Casalmaggiore – Piazza Garibaldi n. 26 – 26041 (CR)

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIAPALE S.R.L. PEC:

farmacia.casalmaggiore@legalmail.it .

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L. RECAPITI: Casalmaggiore – Piazza
Garibaldi n. 8 – 26041 (CR).

Art. 21 – Spese contrattuali

L'importo contrattuale ai fini fiscali è pari ad **Euro 400.000,00**
(quattrocentomila/00).

Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti il presente contratto
ivi comprese quelle di bollo, tasse, imposte e diritti, nessuna esclusa o eccettuata,
sono a carico dell'Affidatario.

**Art. 22 – Norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e norme salvaguardia ed
eventuali pandemie**

La società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutte le norme in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro del personale utilizzato per l'espletamento del servizio.

In caso di eventuali emergenze sanitarie dovute a pandemie, l'affidatario si impegna
al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e protocolli
nazionali e regionali che dovessero essere emanate o che saranno emesse in merito,
ferma restando la necessità di rinegoziare consensualmente le condizioni
economiche o di definire un corrispettivo straordinario a copertura degli eventuali
maggiori costi determinati dal rispetto delle norme di sicurezza e da ulteriori e
diversi servizi, comunque collegati a quello farmaceutico, che si dovessero rendere
necessari.

Art. 23- Clausola di cui all'art. 243 comma 3bis del D.lgs. n. 267/2000.

La AFM S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 comma 3bis del D. Lgs. 267/2000,
si obbliga, qualora il Comune dovesse versare in condizioni di deficitarietà
strutturale, così come definito da apposito Decreto ministeriale emanato ai sensi

dell'art. 242 del D.lgs. n. 267/2000, a ridurre le spese di personale della medesima società, in accordo con il Comune.

Art. 24 - Codice di comportamento

La società si obbliga, nell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, al rispetto del codice di comportamento di dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 81/2023 e del codice di comportamento integrativo approvato dal Comune con Deliberazione giuntale n.141 del 06 settembre 2023 ed eventuali ulteriori atti integrativi o sostitutivi.

Art. 25- Clausola di Pantouflage

Il rappresentante legale della AFM S.r.l. dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Casalmaggiore nei confronti della medesima Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 26 - Adempimenti ad obblighi normativi

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., la AFM S.r.l. gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto.

Art. 27 Partecipazione e trasparenza

1. La Società garantisce la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l'accesso alle informazioni che lo riguardano, sia per quanto riguarda la tutela del diritto alla corretta erogazione del servizio. A tali fini la Società riconosce il diritto di accesso del cittadino alle informazioni in proprio possesso, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Società, inoltre, è tenuta a osservare, ai sensi dell'art. 2-bis del vigente D. Lgs.

n. 33/2013, le disposizioni in materia di obblighi sulla trasparenza e a pubblicare sul proprio sito web nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" le informazioni ed i dati richiesti dalla specifica normativa.

3. La Società s'impegna ad attuare iniziative di "customer satisfaction" che prevedano l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti in relazione ai parametri contenuti nella Carta dei Servizi.

4. La società adotta strumenti di prevenzione e controllo della corruzione e promozione della trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti (L. 190/2012 e s.m.i.) e nel rispetto delle linee guida delineate dell'ANAC (determinazione n. 1134.2017 e s.m.i.).

Art. 28 - Relazione di gestione del servizio

Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 201/2022, l'Affidatario dovrà fornire al Comune, nei tempi fissati dallo statuto societario o entro i termini dettati dal Comune, un'apposita relazione con dati puntuali sulla gestione, tanto in ambito qualitativo, quanto in ambito economico-finanziario, dati che, a livello di coordinamento, monitoraggio e gestione, consentiranno al Comune l'esercizio di funzioni di controllo dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio stesso.

Il Comune è comunque tenuto ad effettuare verifiche periodiche sulla situazione gestionale del servizio affidato, redigendo a tal fine apposita relazione, che verrà aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate, di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Art. 29 – Norme transitorie e di chiusura

Le Parti, di comune accordo, confermano la avvenuta applicazione fino alla data di sottoscrizione del presente contratto di tutti i patti e condizioni di natura economica previste nel precedente contratto di servizio.

Ai fini della semplificazione dei rapporti di natura economica scaturenti dal presente accordo, le Parti concordano altresì che le modalità, previste per la determinazione del canone annuo dovuto ai sensi dello stesso articolo, si applicano a partire dal 01-01.2025.

Per tutto quanto non stabilito dalle parti nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 30 – Nomina a Responsabile del trattamento

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, si nomina, in nome del Comune di Casalmaggiore, titolare del trattamento dei dati, la società Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. quale Responsabile del trattamento dei dati, con la descrizione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà tenuta in virtù di tale ruolo per tutta la durata del contratto.

In particolare, i trattamenti del presente contratto sono:

Trattamento: Attività relativa alla gestione delle farmacie comunali.

Il responsabile è vincolato al rispetto di quanto di seguito previsto:

Informazioni

Tipo Finalità: Gestione farmacie comunali.

Durata del Trattamento: La durata del trattamento corrisponde alla durata prevista dal presente contratto.

Dati trattati: Dati personali comuni e particolari.

Categoria Interessati: Utenti.

Il Responsabile del trattamento si impegna:

a) _____ a trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

b) a mettere in atto misure tecniche e organizzative coerenti con i principi del

Regolamento Europeo GDPR sulla protezione dei dati;

c) a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. In caso di autorizzazione l'ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l'ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte dell'altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi;

d) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano assunto un adeguato obbligo legale di riservatezza;

e) ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

f) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi in caso di violazione dei dati personali e di valutazione d'impatto. In particolare, in caso di violazione dei dati personali in oggetto notificare tempestivamente la violazione al Titolare del trattamento dopo esserne venuto a conoscenza ed accompagnare tale notifica da ogni documentazione necessaria da poter permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare tale violazione all'autorità Garante per la protezione dei dati personali;

g) a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che derivano dal presente atto;

h) a riconsegnare al titolare del trattamento al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento in questione, o in caso di risoluzione del contratto, i dati a carattere personale raccolti per l'espletamento del servizio nonché a cancellare le copie esistenti salvo obblighi di conservazione previsti dalla normativa di legge.

Art. 31 – Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679.

Titolare del trattamento: Comune di Casalmaggiore, con sede in Piazza Garibaldi n. 26, C.F. 00304940190 -mail: info@comune.casalmaggiore.cr.it, PEC: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it, tel. 0375 284411.

Responsabile della Protezione Dati (RPD): Asmel Associazione con sede in via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 (Varese) telefono 081 7879717 _ e-mail: posta@asmel.eu _ PEC: asmel@asmepec.it. Soggetto individuato quale referente del DPO: Minucci Salvatore telefono 081 7504511 _ e-mail: servizio.dpo@asmel.eu. PEC: dpo.asmel@asmepec.it.

Finalità: La finalità del trattamento è la raccolta dei dati per tutti gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale.

Base giuridica: La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE 2016/679 (trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso).

Destinatari dei dati personali: I dati personali conferiti sono comunicati al personale

interno autorizzato al trattamento, ad istituti bancari, a soggetti pubblici o privati

autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del

trattamento legati al titolare da specifico contratto (quali ad esempio, consulente

legale, consulente fiscale e contabile).

Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione

internazionale: I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione

Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo/criteri di conservazione: I dati personali saranno conservati nei termini e

nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Diritti dell'Interessato: L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di

accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione

(art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di processo automatizzato

(art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del

trattamento o una PEC a

protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it.

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della

mancata comunicazione di tali dati: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per

l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale, la

conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di

dar seguito al rapporto contrattuale stesso.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il

Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato,

compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

E richiesto io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, formato e

stipulato in modalità elettronica, redatto su n. 35 (trentacinque) facciate, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza, in via telematica, con firma elettronica, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione. L'Ufficiale rogante appone personalmente la propria firma digitale, munita di marca temporale, dopo le parti e in loro presenza, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

p. il Comune di Casalmaggiore – Il Responsabile del Settore Economico-finanziario, Tributi e Risorse Umane (dott.ssa Manuela Araldi)

p. l'Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. – L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante (dott. Marco Ponticelli)

Il Segretario Comunale Rogante (dott.ssa Sabina Candela)



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 28/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE E CONTRATTO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 14 D. LGS. N. 201/2022 PER LA CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING PER IL PERIODO 2024/2029 ALL'AFM SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRE FARMACIE COMUNALI

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno duemilaventiquattro questo giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, nella sala delle adunanze piazza Garibaldi, 26 si è riunito il Consiglio Comunale

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>
BONGIOVANNI FILIPPO	S	SEGHEZZI GIANPIETRO	S
MANFREDI SARA	S	DEVICENZI KATUSCIA	S
RUBERTI PIERFRANCESCO	S	MADESANI ROBERTO	S
VALENTINI SARA	S	TOSCANI LUCIANO	S
ABELLI MARTINA	S	TASCARELLA ALESSIA	N
BARONI TEODOLINDA	S	BORGHESI LUIGI	S
LEONI GIOVANNI GIUSEPPE	S	SOLDI CINZIA	S
SCAGLIONI GIUSEPPE	S	PICCINELLI ANNAMARIA	S
MORI MASSIMO	S		

Presenza: 16

Assenza: 1

Presenziano gli Assessori Esterni:
MICOLO MARCO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA SABINA CANDELA

In qualità di PRESIDENTE, il PIERFRANCESCO RUBERTI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Casalmaggiore detiene una partecipazione nella “Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l.” codice fiscale 01110410196 - P. IVA 01110410196, con sede in Casalmaggiore (CR) P.za Garibaldi n. 8 con una quota del 100 % del capitale sociale;
- E’ prossimo alla scadenza il contratto a rogito della Dott.ssa Francesca di Nardo, all’epoca Segretario comunale del Comune di Casalmaggiore, del 01.12.2014 rep. n. 11.770 integrato e modificato con atto aggiuntivo rep. n. 11.902 del 30.06.2018 approvato con deliberazione consiliare n. 112 del 19/05/2018 relativo alla gestione delle 3 farmacie comunali:
 1. della Farmacia Comunale con sede in Casalmaggiore, P.za Garibaldi n. 8;
 2. della Farmacia Comunale con sede in Casalmaggiore, Fraz. Casalbellotto, Via Federici 27, angolo via Silvio Pellico 40/A (precedentemente con sede in Via S. Pellico)
 3. della Farmacia Comunale con sede in Casalmaggiore, Fraz. Vicobellignano, Via D’Azeglio 1/E;
- il contratto di servizio, della durata di anni dieci, è stato approvato con la Deliberazione C.C. n. 04 del 10.02.2014 per disciplinare la gestione del servizio farmaceutico comunale con lo scopo di regolare l’affidamento del servizio *de quo* fissando gli obblighi sinallagmatici delle parti contrattuali, ossia Comune di Casalmaggiore e Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. al fine di garantire il controllo dell’ente sull’attività di gestione della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale titolare del servizio di farmacia;

ACCERTATO CHE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2001 con la quale si approvava la trasformazione della Società Semplice “Azienda Farmaceutica Municipale” (AFM) di Casalmaggiore in Società a Responsabilità Limitata ai sensi degli artt. 113 -115 -116 e 118 del Dlgs. 267/2000 a totale capitale pubblico, denominata “Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l.” codice fiscale 01110410196 - P. IVA 01110410196, con sede in Casalmaggiore (CR) P.za Garibaldi n. 8, finalizzata alla gestione delle farmacie comunali;
- con deliberazione consiliare n. 149 del 22.12.2004 il Consiglio comunale di Casalmaggiore ha deliberato la modifica dello Statuto dell’Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. in Azienda “Multiservizi”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.306 del 29/12/2012 veniva istituita nuova sede farmaceutica - la quinta sul territorio comunale - ai sensi dell’art. 1 comma 3 Legge 475/1968 come modificata dall’art. 11 comma 1 lett. a) Legge 24/03/2012 n. 27” individuandola nella frazione Vicobellignano, rispettosa della prescrizione impartita dall’art. 1 comma 7 legge 475/1968 secondo cui ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, dal momento che la distanza più breve fra la sede farmaceutica di Via Benedetto Cairoli e l’inizio del centro abitato di Vicobellignano è pari a Km. 1,8;
- con la medesima deliberazione il Comune di Casalmaggiore ha proposto alla Giunta Regionale di modificare gli ambiti territoriali della sede di farmacia n. 1 “Casalmaggiore-Piazza Garibaldi” stralciando le frazioni di Vicobellignano e Agoiolo, e attribuendo queste stesse alla nuova sede di farmacia n. 5 di Vicobellignano;
- con Atto n. 47 del 13.09.2013 il Consiglio Comunale ha esercitato la prelazione ex art. 1 L. 475/1968 per la titolarità della quinta farmacia di Vicobellignano;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.12.2020 si è provveduto a modificare nuovamente lo Statuto della Società AFM S.r.l. al fine di renderlo conforme alla normativa

vigente in materia di affidamento di servizi attraverso il meccanismo dell'*in house providing*.

- Con SCIA, Pratica M23428O3459 – Protocollo CR/RI/PRA/2023/000009777/1000, assunta al Protocollo comunale al n. 9225 del 29/04/2023 l'Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L. ha comunicato il trasferimento della sede farmaceutica in Casalmaggiore, Fraz. Casalbellotto, da via S. Pellico n. 36, Via Federici 27, angolo via Silvio Pellico 40/A;
- Con nota del 02/05/2023, assunta al Protocollo comunale al n. 0009318/2023 del 02/05/2023 l'AFM S.r.l. presentava all'ATS Val Padana la richiesta di trasferimento della sede farmaceutica della frazione Casalbellotto;
- Con propria nota prot. n. 43717/23 del 26/05/2023 l'ATS Val Padana notificava al Comune di Casalmaggiore la Determinazione n. 126 adottata in pari data 26/05/2023 avente ad oggetto: "Farmacia Comunale di Casalbellotto", rurale – CR0013 – Sede n. 3 del Comune di Casalmaggiore fraz. di Casalbellotto (CR) – autorizzazione al trasferimento locali in Via Federici nr. 27 a decorrere dal 01/06/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 31/10/2024 si è provveduto ad approvare e revisionare per il biennio 2024/2025 la previgente Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Casalmaggiore, composta di n. 5 sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475. così come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della medesima legge;

VISTI:

- la Legge 12 febbraio 1968, n. 475 ("*Norme concernenti il servizio farmaceutico*");
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("*Istituzione del servizio sanitario nazionale*");
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 ("*Norme di riordino del settore farmaceutico*");
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("*Codice dei contratti pubblici*");
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*");
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ("*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*"), entrato in vigore lo scorso 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO CHE:

- il servizio delle farmacie comunali è un «servizio di interesse economico generale di livello locale» o «servizio pubblico locale di rilevanza economica» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 201/2022;
- ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 201/2022 "Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III" dello stesso D.Lgs. 201/2022;
- l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 prevede che gli enti locali possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE il contratto di servizio sopra citato, pur prevedendo un regime di proroga, scadrà il 01.12.2024, è intenzione del Comune di Casalmaggiore provvedere alla sottoscrizione del Nuovo Contratto di servizio per l'affidamento della gestione delle farmacie comunali;

CONSIDERATO CHE le modalità di gestione delle farmacie comunali indicate dall'art. 9 della Legge n.475 del 02.04.1968 non possono considerarsi tassative come indicato con sentenza del Consiglio di Stato n. 5587/2014 e parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 30 marzo 2022 n. 687, in materia di gestione delle farmacie comunali;

TENUTO CONTO di quanto previsto all'articolo 42 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 267/2000, il quale, negli ambiti di competenza del Consiglio Comunale prevede i provvedimenti di organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di aziende speciali e la concessione di pubblici servizi;

CONSIDERATO CHE

- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21.12.2023 si è proceduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 ed allegata relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 201/2022;
- Nella sopra citata delibera è stato confermato il mantenimento della partecipazione dell'amministrazione comunale nella Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l. in quanto il servizio delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali poiché preordinato ad assicurare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini; si configura inoltre quale servizio di interesse economico generale.
- Il Comune difatti, eroga detto servizio mediante la AFM S.r.l. di talché il mantenimento della partecipazione è necessario per lo svolgimento di un ruolo di pubblico servizio nel settore della vendita dei prodotti medicinali a livello comunale, incidendo sulle condizioni di accessibilità, qualità e sicurezza;

CONSTATATO CHE

- il servizio delle farmacie comunali svolge una funzione pubblica e che le predette sono diventate un riferimento importante per il territorio oltre ad essere uno strumento indispensabile per l'Ente per erogare servizi, anche nei modi e nei momenti in cui il settore privato non è sufficiente ad intervenire, come è stato ampiamente dimostrato durante la pandemia;
- il Servizio Farmaceutico è un servizio pubblico di rilevanza economica non a rete;
- la gestione delle tre farmacie comunali di Casalmaggiore mediante la AFM Srl ha dato finora risultati soddisfacenti sia sotto il profilo della qualità del servizio che dell'andamento della gestione economica, consentendo di elevare il livello di accessibilità delle prestazioni, anche in termini di sedi e di orari di apertura, e di attuare iniziative volte alla promozione e tutela della salute ed alla facilitazione dell'accesso ai servizi sanitari da parte di tutti i settori di utenza;

RITENUTO opportuno predisporre un nuovo contratto di servizio adeguandolo alle nuove esigenze del servizio e secondo quanto previsto all'articolo 24 del sopra citato Testo unico servizi pubblici locali;

RESO NOTO che con determinazione n. 237 del 15/03/2024 è stato affidato il servizio di supporto al RUP giuridico-legale/tecnico-amministrativo e di redazione del PEF e della Relazione tecnica ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 201/2022, al fine dell'affidamento della gestione ed organizzazione Servizio di farmacie comunali dal 2024 al 2029 ad operatore economico specializzato;

PRESO ATTO:

- della relazione sulla verifica delle condizioni per la gestione delle farmacie comunali di Casalmaggiore a mezzo società *in house* (Delibera C.C. n. 76 del 21.12.2023);
- della relazione predisposta dall'operatore economico specializzato su indicazione del Segretario Comunale e del Responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributi e Risorse Umane, allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale

(allegato A), nella quale:

- viene descritta la situazione economico-finanziaria della AFM, oltre alle problematiche e alle prospettive future, ai sensi degli articoli 14 e 30 del TUSPL;
- vengono comparati il testo del contratto di servizio scaduto con il nuovo testo proposto integrato e corretto con alcune modifiche;
- la bozza del contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali di Casalmaggiore, comprensivo del Piano degli indicatori obiettivo, del Piano economico-finanziario, parti integranti e sostanziali, nel quale sono fra l'altro previsti gli oneri di servizio pubblico e le condizioni finalizzate ad assicurare l'universalità e la socialità, l'efficienza, l'economicità e la qualità dell'erogazione del servizio (Allegato B);

CONSIDERATO CHE non risulta avvenuta l'approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli indicatori di cui all'art. 8 del Dlgs n. 201/2022 e dovendosi provvedere ad assumere gli atti necessari ad assicurare la continuità della gestione delle farmacie comunali, il suddetto Contratto di servizio definisce gli indicatori di esercizio del servizio, sulla base di specifica analisi di *benchmark* e individua le condizioni, gli obiettivi e gli standard della gestione.

RITENUTO CHE il modello di gestione già avviato e consolidato, ossia mediante affidamento *in house* sia consono al servizio svolto e rispondente a tutti i principi e requisiti posti dal nuovo TUSPL D. Lgs. 201/2022 e del TUSP, D. Lgs. 175/2016; oltre che:

- adeguato anche per il proseguimento e che non siano individuabili alternative migliori che diano i risultati già ottenuti in termini di servizi ed economici;
- garantista di un adeguato controllo sulla gestione da parte dell'amministrazione comunale;
- volto al proseguimento dell'esercizio di un servizio pubblico essenziale, preordinato ad assicurare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini, assicurando la soddisfazione e parità di proporzionalità;
- volto inoltre al conseguimento dell'efficienza della gestione sulla base del predisposto Piano economico-finanziario, l'efficienza nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini attraverso le condizioni di esercizio previste dal Contratto di servizio, la trasparenza sulle scelte compiute dall'amministrazione e sui risultati conseguiti mediante il sistema di gestione e di controllo stabilito dal medesimo Contratto;
- assicurare, a fronte dell'erogazione del servizio con le modalità suddette, l'assenza di oneri economici a carico della finanza pubblica;
- dare conto del mancato ricorso al mercato in relazione all'efficienza della gestione e ai benefici per la collettività della soluzione prescelta;

RILEVATA la necessità di procedere alla revisione dei rapporti tra il Comune di Casalmaggiore e la AFM alla luce della vigente normativa in tema di società *in house* e di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTO l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che in continuità con l'affidamento del servizio in argomento, nonché dell'impossibilità del Segretario Comunale di sottoscrivere il contratto di servizio in quanto ufficiale rogante dello stesso, di designare quale RUP per la sottoscrizione e gestione del contratto stesso il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributi e Risorse Umane;

VISTO l'art. 42 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO le disposizioni in materia disciplinate dallo Statuto Comunale;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa e contabile;

CON VOTI 13 favorevoli (i Consiglieri Filippo Bongiovanni, Sara Manfredi, Pierfrancesco Ruberti, Sara Valentini, Martina Abelli, Teodolinda Baroni, Giovanni Giuseppe Leoni, Giuseppe Scaglioni, Massimo Mori, Gianpietro Seghezzi, Katuscia Devicenzi, Roberto Madesani e Annamaria Piccinelli), 0 contrari e 3 astenuti (i Consiglieri Luciano Toscani, Luigi Borghesi e Cinzia Soldi), espressi palesemente per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti più il Sindaco,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; di gestire il servizio delle farmacie comunali del Comune di Casalmaggiore con affidamento *in house* alla “Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l.” codice fiscale 01110410196 - P. IVA 01110410196, con sede in Casalmaggiore (CR) P.za Garibaldi n. 8 ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lett. d) della L. 475/1968, nonché art. 17 del Dlgs. 201/2022;
2. di approvare, la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta di cui agli artt. artt. 14, commi 2,3 e 4, 31 e art. 34 D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, allegata alla presente deliberazione (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, richiamando integralmente i contenuti;
3. di approvare, allo scopo, lo schema del nuovo Contratto di servizio, per la gestione delle farmacie comunali di Casalmaggiore, come da allegato B), unitamente agli ulteriori allegati Piano Economico e Finanziario previsionale quinquennale e la relativa Relazione;
4. di prendere atto del parere favorevole dell’Organo di revisione (allegato C);
5. di dare atto che gli allegati descritti ai punti precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di dare mandato al Segretario Comunale di espletare tutti gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione;
7. di designare quale RUP per la sottoscrizione e gestione del contratto di servizio di cui al precedente punto 3) il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributi e Risorse Umane;
8. di pubblicare gli atti previsti dall’art. 31 comma 2 del Dlgs. 201/2022 sul sito istituzionale del Comune di Casalmaggiore e di trasmetterli all’Autorità Nazionale Anticorruzione per la pubblicazione nell’apposita sezione del proprio sito;
9. di trasmettere il presente atto ai Settori Segreteria ed Economico Finanziario, Tributi e Risorse Umane per quanto di competenza;
10. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio.

QUINDI, stante l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere al nuovo affidamento,

CON VOTI 13 favorevoli (i Consiglieri Filippo Bongiovanni, Sara Manfredi, Pierfrancesco Ruberti, Sara Valentini, Martina Abelli, Teodolinda Baroni, Giovanni Giuseppe Leoni, Giuseppe Scaglioni, Massimo Mori, Gianpietro Seghezzi, Katuscia Devicenzi, Roberto Madesani e Annamaria Piccinelli), 0 contrari e 3 astenuti (i Consiglieri Luciano Toscani, Luigi Borghesi e Cinzia Soldi), espressi palesemente per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti più il Sindaco,

DELIBERA

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Ruberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabina Candela

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 75 DEL 30/10/2024

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE E CONTRATTO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 14 D. LGS. N. 201/2022 PER LA CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING PER IL PERIODO 2024/2029 ALL'AFM SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRE FARMACIE COMUNALI

SETTORE SEGRETERIA

Il sottoscritto responsabile del SETTORE SEGRETERIA, ex. artt. 49 e 147-bis d. lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché ex art. 3, comma 2, del regolamento comunale sui controlli interni, esprime il seguente parere attestante la regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione: FAVOREVOLE

Casalmaggiore, 21/11/2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE
CANDELA SABINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 DEL 30/10/2024

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE E CONTRATTO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 14 D. LGS. N. 201/2022 PER LA CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING PER IL PERIODO 2024/2029 ALL'AFM SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRE FARMACIE COMUNALI

SETTORE SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane, ex artt.49, 147-bis e 151 D. Lgs. 18/08/2000 n.267, nonché ex art.3 comma 2 del Regolamento Comunale sui controlli interni e all'art.3 comma 1 lettera b) del Regolamento Comunale di contabilità esprime il seguente parere attestante la regolarità contabile della presente deliberazione: FAVOREVOLE avendo riscontrato che:

- 1) non altera il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 2) rispetta le regole di finanza pubblica e di gestione contabile del bilancio, le norme fiscali, gli obiettivi del patto di stabilità sia con riguardo agli stanziamenti di bilancio sia al programma dei pagamenti;

Codice Bilancio	Descrizione	Cap./Articolo	Bilancio

Casalmaggiore, 21/11/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ARALDI MANUELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 28/11/2024

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE E CONTRATTO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 14 D. LGS. N. 201/2022 PER LA CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING PER IL PERIODO 2024/2029 ALL'AFM SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRE FARMACIE COMUNALI

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/12/2024 al 18/12/2024, è divenuta esecutiva il giorno 13/12/2024 ai sensi dell'Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

19/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
CANDELA SABINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)



COMUNE DI CASALMAGGIORE

Provincia di Cremona

P.za Garibaldi n. 26

**Relazione Istruttoria ai sensi artt. 14, commi 2,3 e 4,
31 e art. 34 del Dlgs n. 201/2022.**



Sommario

PREMESSE	3
Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n.175 <i>“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”</i>	5
Decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 <i>“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”</i>	6
Legge del 02 aprile 1968 n. 475 <i>“Norme concernenti il servizio farmaceutico”, (modificato dalla legge 8 novembre 1991, n.362), in combinato con Dlgs. del 23 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”</i>	6
Quadro attuale e attuazione delle normative nel Comune di Casalmaggiore	10
SEZIONE B – CARATTERISTICHE SERVIZIO ED OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE	13
Inquadramento generale	13
Situazione attuale	13
SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA	21
SEZIONE D – MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA	29
CONCLUSIONI	30
PROSSIMI PASSI IN TEMA DI TRASPARENZA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	31



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione di n.3 farmacie comunali: Farmacia Comunale in Piazza Garibaldi n. 8, Farmacia Comunale, fraz. Casalbellotto in via Federici n.27 e Farmacia Comunale, fraz. Vicobellignano in via Massimo D'Azeglio n. 1
Ente affidante	Comune di Casalmaggiore (CR)
Modalità di affidamento	Affidamento <i>in house providing</i>
Durata del contratto	Cinque anni
Specificare tipologia di affidamento	Rinnovo
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Casalmaggiore (CR) (comprese le frazioni di Casalbellotto e Vicobellignano) Popolazione: 15.173 abitanti Estensione territoriale: 64,53 km ²

PREMESSE

Al fine di procedere alla trattazione del tema oggetto di affidamento e rispondere in maniera puntuale agli adempimenti richiesti dal dettato positivo, nonché ai fini della scelta della modalità del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio, alla situazione delle finanze pubbliche, ai costi per l'ente locale e per gli utenti, ai risultati prevedibili attesa in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché ai risultati della gestione precedente del medesimo servizio, bisogna innanzitutto partire da alcune premesse.

La presente relazione, nel rispetto di quanto espressamente disposto dall'articolo 14 comma 3 del d.lgs. n. 201/2022 è finalizzata a dar conto degli esiti delle predette valutazioni con specifico riferimento alla decisione di ricorrere all'affidamento *in house* alla Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. (da adesso in avanti "A.F.M. S.r.l.") del servizio di gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Casalmaggiore.

Oltre alle finalità di legge, il presente elaborato individua i principali obiettivi e le motivazioni dell'affidamento, validi per delineare la legittimità giuridica e la convenienza economica della scelta delle modalità di gestione effettuata dal Comune.

L'elaborato ha altresì, la finalità di rendere trasparente il processo di affidamento del Servizio in oggetto, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina nazionale e comunitaria applicabile.

Di seguito quindi, si provvederà ad illustrare ed analizzare, i presupposti amministrativi che formano substrato della decisione adottata e adottanda dall'Amministrazione comunale di Casalmaggiore per la modalità di affidamento prescelta (affidamento *in house*) in confronto alle altre possibili applicabili, nel rispetto della normativa e del principio sia di economicità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione, che quello di sussidiarietà orizzontale, nonché del principio di autonomia nell'organizzazione del servizio e dei principi di cui all'art. 3 del Dlgs.201/2022.



SEZIONE A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il recente Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, poiché il presente decreto ha per oggetto la disciplina dei servizi di interesse economico generale, prestati a livello locale ed il suo ambito di applicazione si estende anche alle *“forme di gestione del servizio pubblico locale”*, in specie anche quelle operate per il tramite del rinvio di cui al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge n. 475 del 1968 alle modalità di gestione di cui alla legge n.142 del 1990, deve evidenziarsi la corrispondente applicazione delle norme del capo II del titolo III del decreto legislativo n.201 del 2022, nonché (come il caso di cui la presente relazione si occupa) l'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n.175 del 2016 e in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 244 del 2007¹.

In particolare, l'articolo 14 comma 3 del d.lgs. 201/2022² dispone, prima dell'avvio di una procedura di affidamento di un servizio pubblico locale, di procedere alla redazione di una relazione istruttoria in capo all'ente affidante, avente come finalità quella di dare evidenza degli esiti della valutazione operata dall'ente stesso in tema di modalità di scelta del servizio, che nel caso del Comune di Casalmaggiore, rappresenta l'istruttoria per l'affidamento del servizio di n.3 farmacie comunali.

Dunque, prima dell'avvio delle procedure di affidamento del servizio in oggetto, nella presente relazione si andranno ad evidenziare, nel rispetto della normativa vigente:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea per la forma di affidamento prescelta;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio;
- le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni.

*

¹ Art.34 d.lgs. n. 201/2022 comma 1: *“Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'[articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475](#), alle modalità di gestione di cui alla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto.”*, al comma 2: *In caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli [articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016](#), trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'[articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).”*

² Istruttoria che dunque sostituisce quella che era prevista nell'art.34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un'apposita relazione *“...che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.



Necessario approfondimento e attenzione deve riservarsi alle fonti normative e pronunce giurisprudenziali a cui si è fatto riferimento per la redazione della presente relazione:

Normativa comunitaria, nazionale e locale

- **Art.2 lett. c)** del d.lgs. n.201/2022, che definisce «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»;
- **Art. 3** del d.lgs. 201/2022, che identifica i *“Principi generali del servizio pubblico locale”*;
- **Art. 10, commi 1 e 2**, del d.lgs. n. 201/2022 *“Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà”*;
- **Art. 4 commi 2 e 4** del d.lgs. 175 del 2016 *“Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”*;
- **Art.1** del d.lgs. n. 36/2023 *“Principio di risultato”*;
- **Art. 14** del d.lgs. n. 36/2023 *“Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti.*
- **Art.12 par. 1,2,3** della direttiva 2014/23/UE;
- **Art.28 par.1,2,3** della direttiva 2014/24/UE;
- **D.Lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009** *“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale [...]”*
- **Art. 84 Legge Regionale Lombardia n.33 del 30 dicembre 2009** *“Farmacie di servizi”*.

Pronunce giurisprudenziali

- **Parere Consiglio di Stato n. 687 del 30 marzo 2022** nonché dalla **Sentenza del Consiglio di Stato n. 2014**;
- **TAR Piemonte sentenza 767 del 14.06.13**;
- **Cons. Stato 19.10.2021, n. 7023, in senso conf. Cons. Stato 2102/2021**;

Di seguito tuttavia se ne analizzano alcune, trattate nello specifico:

Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ”

L’art. 2 comma 1 lett. h) definisce servizi di interesse generale *“le attività di produzione o fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”*; **lett. o)** definisce società in house *“le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano in controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’art.16, comma 3”*;

L’art.16 rubricato *“Società in house”* al **comma 1** definisce *“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse controllo analogo o da*



*ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essere il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione da quella prescritta dalle norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.”; **comma 3** “Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o degli enti pubblici soci.”*

L’art. 2 comma 1 lett. c) definisce come controllo analogo “«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

Decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

- **L’art. 7 comma 1** (“Principio di auto-organizzazione amministrativa”), specifica come “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1,2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto di vantaggi in termini di economicità, di celerità e di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.”

Legge del 02 aprile 1968 n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, (modificato dalla legge 8 novembre 1991, n.362), in combinato con Dlgs. del 23 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”

La gestione del servizio di farmacia si ritiene desumibile e connessa ai principi contenuti nella Legge n. 475/1968, la cui ratio era, ed è, ispirata alla natura pubblicistica della finalità di servizio pubblico essenziale (TAR Piemonte sentenza 767 del 14.06.13), di talché prevedere una forma di gestione del servizio farmaceutico comunale come concessione a terzi (seppur previo procedura ad evidenza pubblica) avrebbe ingenerato una situazione paradossale con un sostanziale scostamento delle finalità insite nella citata disciplina positivistica. Ciò veniva infatti confermato anche dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166, che aveva escluso le farmacie comunali dalla disciplina dei servizi a rilevanza economica, dettata dall’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con l. 6 agosto 2008, n.133), mantenendo la riconduzione della gestione delle farmacie



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

municipali alle forme previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475, come sostituito dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Nemmeno il referendum abrogativo del citato art. 23 bis (DPR. 19 luglio 2011, n.133) ha inciso con forza sulla questione della disciplina applicabile ai settori "esclusi", infatti l'art. 4, comma 34, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 148/2011 recante l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea, escludeva dal proprio campo operativo alcuni servizi, e fra questi vi era proprio la gestione delle farmacie comunali, regolate dalla legge n. 475/1968.

Questo discorso, oggi deve necessariamente scontrarsi, o meglio, confrontarsi con l'attuale disciplina intervenuta con il riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che, ha subito una sorta di "riforma"³ introdotta per l'appunto con Dlgs. n. 201/2022.

L'articolo 34 del Dlgs. 201/2022 è stato, altresì, il frutto di una, non solo interpretazione letterale del testo ma, anche di un intervento giurisprudenziale dell'autorevole Consiglio di Stato il quale, con Parere n. 687 del 30 marzo 2022 nonché con Sentenza n. 5587 del 13 novembre statuisce: **al punto 13.1** *"Non si dubita, in particolare, che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), benché tale modalità non sia prevista dal legislatore del 1968 (e del 1991), in coerenza con gli strumenti che l'ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate [...]"*; **al punto 14** continua poi, *"L'affidamento della gestione è peraltro consentito in house a patto che il Comune eserciti sulla società un "controllo analogo" a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative, nel concetto di controllo analogo essendo peraltro ricompresa la destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'amministrazione aggiudicatrice."*

*

Il quadro normativo di riferimento è stato dunque caratterizzato da una profonda evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato non solo il panorama normativo nazionale ma anche quello comunitario, proprio in materia di modalità di gestione, da parte degli enti pubblici, delle attività di loro competenza istituzionale, introducendo distinzioni anche in funzione delle specifiche attività oggetto di affidamento, a seconda della loro qualificazione come "servizi pubblici locali" ovvero come "servizi strumentali" all'attività istituzionale dell'ente.

L'emanazione del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, adottato ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità⁴ e da ultimo il D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 conferiscono nuovo vigore e legittimità alle società *in house* degli enti locali, riallineando l'ordinamento giuridico ai principi comunitari in materia di partecipazioni. Dunque, in tema di svolgimento dei servizi pubblici locali, in sostanza, le norme lasciano libere le amministrazioni

³ Anche se non è una vera e propria riforma più una riorganizzazione come d'altronde si evince anche dal titolo del decreto.

⁴ l'art. 16 in particolare prevede che le società *in house* ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo, anche congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ferma la condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società *in house* sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

di decidere le modalità organizzative tramite le quali garantire i servizi pubblici; è perciò consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi.

Laddove l'ente locale opti, tra le forme di gestione previste dall'art. 14 per l'affidamento del servizio a società *in house* deve dare adempimento alle ivi prescritte indicazioni in tema di motivazione e ragioni per cui adotti quella determinata forma di gestione e non un'altra⁵.

Fermo dunque il predetto D.lgs. 201/2022, le norme nazionali di riferimento in tema di affidamento *in house* – derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie in materia – si rinvenivano altresì, nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” – oggi sono rinvenibili nel nuovo codice, di cui al D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 – che, relativamente servizi di interesse economico generale di livello locale, al comma 3 dell'articolo 7, stabiliva che il loro affidamento era (già *illo tempore*) disciplinato dal D.lgs. 201/2022.

Rimane, inoltre, in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175: “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica”: normativa che nel suo complesso, conferisce piena legittimità alle società *in house* degli enti locali, allineando l'ordinamento giuridico ai principi comunitari in materia di partecipazioni, per i quali il modello *del in house providing* costituisce prototipo organizzativo legittimo a cui gli enti locali possono ricorrere nel rispetto dei dettami comunitari.

In ambito comunitario, difatti è necessario richiamare la Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici, che afferma espressamente che *«nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva»*.

Rimane altresì ferma la precisazione, contenuta all'art. 2, comma 1, della Direttiva 2014/23/UE, per cui le autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi, sempre che la modalità prescelta sia funzionale a *«garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici»*.

I principi desumibili da tali autorevoli atti sono stati dapprima richiamati nel (non più in vigore) art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016, e di fatto poi ripresi dall'art. 17 d.lgs. 201/2022⁶.

La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che, al momento in cui un'Amministrazione opta per l'affidamento *in house* deve *“prendere in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se*

⁵ L'articolo 14 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 descrive chiaramente i contenuti delle motivazioni da porre a base della scelta che viene fatta, tali motivazioni in particolare dovranno dar conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi), anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*.

⁶ La norma, che opera in deroga al generale obbligo di indire una gara orientata al confronto concorrenziale tra gli operatori economici del settore ed ha carattere integrativo quanto alle condizioni per il legittimo ricorso all'affidamento *in house*, rispetto all'art. 12, Dir. 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE, è stata oggetto di vaglio costituzionale, cioè in quanto il Giudice remittente – TAR – avrebbe contestato la tenuta costituzionale della norma nella parte in cui impone alle amministrazioni, in caso di affidamento *in house*, di dare conto «delle ragioni del mancato ricorso al mercato» portando dunque questa modalità di affidamento su un piano gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello della procedura di affidamento in esito ad una gara pubblica.

È dunque intervenuta la Corte Costituzionale che, con Sentenza n. 100 del 27 maggio 2020, ha affermato dapprima che il “servizio pubblico” è quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza in maniera indifferenziata.



non maggiormente apprezzabile, sotto i profili della universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche”, per poi precisare che dette valutazioni (ragioni del mancato ricorso al mercato e benefici per la collettività) “possono essere accorpate in un’unica motivazione che esponga in modo ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto, hanno condotto l’amministrazione a scegliere il modello in house rispetto all’esternalizzazione” (Cons. Stato 19.10.2021, n. 7023, in senso conf. Cons. Stato 2102/2021).

In sostanza, il quadro normativo in materia di legittimità degli affidamenti diretti *in house* ha affiancato, ad un requisito esclusivamente formale, un requisito afferente l’efficienza gestionale, spostando l’attenzione, dal principio di controllo analogo e attività esclusiva, quali principi idonei ad escludere i servizi affidati dal generale confronto di mercato e dall’obbligo di concorrenza, ai principi della preventiva valutazione della congruità economica dell’offerta della società partecipata e degli effettivi benefici garantiti da detta modalità di affidamento alla collettività.

Da quanto sopra riportato emerge, pertanto, che l’affidamento del servizio di farmacia alla società (in specie A.F.M. S.r.l.) deve essere motivato da apposita relazione, di cui all’articolo 14 comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022 che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Il legislatore impone quindi di dare conto:

- delle ragioni che hanno indotto il Comune a scegliere il modello dell’affidamento a società *in house*;
- della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;
- delle motivazioni di congruità economica.

La presente relazione si pone dunque l’obiettivo di declinare i contenuti di dette norme illustrando i contenuti richiesti dal legislatore, in riferimento all’affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali e dare conto, pertanto, dell’istruttoria prevista dal sopra citato articolo 14. Ciò affinché sia analiticamente dimostrato, prima del “ri”-affidamento del servizio in esame, come il modulo e modello dell’ affidamento prescelto, ovvero dell’affidamento *in house* (alla A.F.M. S.r.l.) consenta all’ ente pubblico socio unico, di perseguire l’ ottimo valoriale nel citato rapporto qualità/economicità, in coerenza con l’interesse generale perseguito dal Comune di Casalmaggiore, all’interno di un servizio essenziale a tutela del diritto alla salute.

*

Per cercare di tirare le fila di quanto sopra detto, di seguito si richiamano:

- l’**art. 34** rubricato proprio **“Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie”** del Dlgs. 201/2022 nel quale leggiamo al:
 - **Comma 1** “Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto.
 - **Comma 2** “ *In caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del*



2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

- **L'art.17 "Affidamento a società in house"**, il quale specifica i contenuti della relazione prevista dall'articolo 14 e rafforza la possibilità di un ricorso all'istituto *in house*:
 - **comma 1** *"Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.175 del 2016.";*
 - **comma 2** *"Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7,8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.".*

**

Quadro attuale e attuazione delle normative nel Comune di Casalmaggiore

Il Comune di Casalmaggiore, allo stato attuale, ha attivo il servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali. Detto servizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lett. c) del Dlgs. 201/2002 costituisce un "servizio di interesse economico generale di livello locale" o "servizio pubblico di rilevanza economica".

Tale servizio è attualmente affidato alla Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. disposto con Deliberazione comunale n. 13 del 9 febbraio 2001 con la quale il Comune approvava la trasformazione (avvenuta con atto pubblico rep. 90414/12849 del 30 marzo 2001) della Società Semplice "Azienda Farmaceutica Municipale" di Casalmaggiore in Società a responsabilità limitata (ex. artt. 113-115-116 e 118 del d.lgs 267/2000), a totale capitale pubblico, denominata per l'appunto "Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l.", in acronimo "A.F.M. S.r.l." con sede in Piazza Garibaldi, 8, Casalmaggiore (CR), per la gestione delle farmacie comunali:

- Farmacia Comunale con sede in Piazza Garibaldi n.8, presso Casalmaggiore (CR);
- Farmacia Comunale di Via Pellico n.36, presso la frazione di Casalbellotto, sita in Casalmaggiore (CR).



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

In data 22 dicembre 2004, con atto n.149, il Consiglio Comunale di Casalmaggiore deliberava poi la modifica dello Statuto di A.F.M. S.r.l. in Azienda “Multi servizi”⁷.

Con deliberazione giuntale n.306 del 29/12/2012 (facente seguito alla deliberazione consiliare n.68 del 21/12/2022) si istituiva da un lato la sede farmaceutica nella frazione di Vicobellignano, al fine di rendere più accessibile il servizio farmacia (specie a quanti risiedono nelle frazioni di Vicobellignano ed Agoiolo) e dall’altro veniva effettuata proposta per la revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche dell’intero Comune di Casalmaggiore.

In tale ottica, il 13 settembre 2013, con Atto n.47 del Consiglio Comunale di Casalmaggiore, veniva esercitata la prelazione ex art.1 Legge n. 475/1968 per la titolarità della quinta farmacia di Vicobellignano, la cui apertura veniva autorizzata con determinazione n.58 del 16 giugno 2014 dell’ASL della Provincia di Cremona – Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo.

Il Comune di Casalmaggiore affidava anche la gestione della farmacia sita in Via D’Azeglio 1/E, presso la frazione di Vicobellignano, a A.F.M S.r.l. con decorrenza dal 01 luglio 2014.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 10/02/2014 veniva approvato lo schema di Contratto di Servizio per la gestione delle farmacie comunali, della durata di dieci anni, con il quale si provvedeva a regolare l’affidamento del suddetto servizio ed i relativi obblighi reciproci tra le parti contrattuali (Comune di Casalmaggiore ed Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l.) con l’obiettivo di garantire il controllo dell’ente sull’attività di gestione della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale titolare del servizio di farmacia.

Successivamente, in data 01/12/2014, la Dottoressa Francesca Di Nardo, Segretario Comunale del Comune di Casalmaggiore, rogitava il contratto di servizio di cui sopra, avente come oggetto la gestione di n. 3 farmacie comunali:

- La Farmacia Comunale con sede in Piazza Garibaldi n.8, presso Casalmaggiore (CR);
- La Farmacia Comunale di Via Pellico n.36, frazione di Casalbellotto, presso Casalmaggiore (CR);
- La Farmacia Comunale di Via D’Azeglio 1/E, frazione di Vicobellignano, presso Casalmaggiore (CR).

Nelle more della gestione affidata alla A.F.M. S.r.l., il Comune emanava la deliberazione consiliare n.112 del 19 maggio 2018 (atto integrativo rep. N.11.902) con cui modificava alcune condizioni contrattuali, specificatamente: sostituiva/innovava l’articolo 14 che implicava il passaggio del canone fisso di gestione annuo dalla somma inizialmente prevista di euro 21.000 (ventunomila/00) ad euro 50.000 (cinquanta/00), mentre la parte variabile subiva un incremento dall’1% annuo all’1,5 % annuo.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 28/12/2020 veniva modificato nuovamente lo Statuto di A.F.M. S.r.l. al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali attraverso il meccanismo del “*in house providing*”.

⁷ In tale occasione venivano affidati in gestione, oltre al Servizio Farmaceutico nelle due sedi di Farmacia Comunale site in Casalmaggiore P.zza Garibaldi 8 nella Frazione di Casalbellotto, Via Pellico, il Servizio di Asilo Nido nella frazione di Quattrocasse.



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

Tale provvedimento veniva difatti adottato, in seguito al “Preavviso di Rigetto da parte dell’Anac” (nota prot. n. 56980 del 27/07/2020), giunto in seguito alla domanda d’iscrizione da parte del Comune di Casalmaggiore all’Elenco delle Commissioni aggiudicatrici dell’A.F.M. S.r.l., seguito poi da una lettera prot. n. 0018497/2020 del 15/09/2020, con la quale lo stesso Comune di Casalmaggiore comunicava le proprie controdeduzioni ad A.N.A.C..

Nuovi avvenimenti intervenivano nello scenario sinora descritto riguardanti sempre le farmacie di cui è titolare il Comune di Casalmaggiore, con SCIA, Pratica M2342803459 – Protocollo CR/RI/PRA/2023/000009777/1000, assunta al Protocollo comunale al n. 9225 del 29/04/2023 l’Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L. ha comunicato il trasferimento della sede farmaceutica in Casalmaggiore, Fraz. Casalbello, da via S. Pellico n. 36, Via Federici 27, angolo via Silvio Pellico 40/A.

Con propria nota prot. n. 43717/23 del 26/05/2023 l’ATS Val Padana notificava al Comune di Casalmaggiore la Determinazione n. 126 adottata in pari data 26/05/2023 avente ad oggetto: “Farmacia Comunale di Casalbello”, rurale – CR0013 – Sede n. 3 del Comune di Casalmaggiore fraz. di Casalbello (CR) – autorizzazione al trasferimento locali in Via Federici nr. 27 a decorrere dal 01/06/2023

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 21/12/2023, si procedeva alla “*Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 175/2016 ed allegata relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 30 del d. lgs.201/2022. Ricognizione partecipazioni e individuazione operazioni di razionalizzazione*” e veniva contestualmente confermato il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Casalmaggiore presso A.F.M. S.r.l.

Ad oggi, alla luce anche delle modifiche normative recentemente intervenute in materia di società pubbliche partecipate, si pone la necessità di dar conto della permanenza dei requisiti di legittimità giuridica e convenienza economica sottostanti alla scelta effettuata sulla modalità di gestione del servizio di gestione delle farmacie comunali, per il tramite di una propria società *in house*, al fine di riconfermare la validità e l’opportunità del mantenimento di detta opzione. Tale valutazione ha come presupposto che le vigenti normative, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, più chiaramente che in passato lasciano libere le amministrazioni di decidere le modalità organizzative tramite le quali garantire i servizi pubblici e che gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi.



SEZIONE B – CARATTERISTICHE SERVIZIO ED OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE

Inquadramento generale

Una delle caratteristiche più pregnanti del mercato dei prodotti farmaceutici, è rappresentata dalla necessità dell'intervento della regolamentazione pubblica per la sua applicazione a livello di comunità locale.

Ecco che vediamo, ad esempio, che l'attività di distribuzione di farmaci è regolata sia a livello nazionale che a livello locale. Il quadro normativo vigente è dunque ben delineato (per citare le più rilevanti) dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dalla Legge 2 aprile 1968 n. 475, dal DPR 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968), dalla Legge 8 novembre 1991 n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 di attuazione della Direttiva 92/25/CE e non da ultimo oggi dal Dlgs n. 201/2022, e loro successive modificazioni.

Situazione attuale

Passando ora all'analisi della situazione specifica del servizio farmaceutico del Comune di Casalmaggiore, occorre innanzitutto evidenziare che, allo stato attuale sono operative sul territorio comunale del Comune 3 farmacie di cui è titolare quest'ultimo, gestite dall'Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. la quale, per l'appunto ha in affidamento diretto (*in house*) la gestione del servizio farmaceutico pubblico di vendita al dettaglio di farmaci, parafarmaci, presidi medico-chirurgici e altri prodotti tipicamente distribuiti dalle farmacie, nelle 3 farmacie comunali di Casalmaggiore in Piazza Garibaldi n. 8, Casalbellotto in via Federici n.27 e Vicobellignano in via Massimo D'Azeglio n. 1.

L'affidamento conferito concerne in concreto la gestione delle farmacie sopra descritte, con l'obiettivo di "svolgimento dell'attività di gestione delle farmacie comunali e commercializzazione di ogni altro prodotto e l'effettuazione di servizi connessi o riconducibili al servizio farmaceutico/parafarmaceutico, compresi quelli di collaborazione di programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di partecipazioni ed iniziative in ambito sanitario e sociale, d'intesa con il Comune." (art.2 dell'attuale contratto di servizio)

L'organizzazione del servizio farmaceutico comunale, in linea con gli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale, trova riscontro generale non solo nello statuto societario della A.F.M. S.r.l. ma anche nel contratto di servizio, nella governance, nel Codice etico e nella Carta dei Servizi in cui sono difatti descritti, in maniera maggiormente puntuale "i servizi garantiti nelle tre farmacie comunali e quelli che saranno organizzati in base ad impegni e programmi che si riferiscono a tempi definiti", compatibilmente alla normativa in materia di "Farmacia dei servizi" di cui all'articolo 84 della L.R. Lombardia n.33 del 2009 e di cui al D.lgs.153 del 2009.

L'obiettivo che il Comune intende raggiungere attraverso la gestione a mezzo di società *in house* del servizio di gestione delle farmacie, è quello di assicurare la fruizione del servizio, per sua natura di interesse generale, sotto il diretto controllo gestionale degli organi societari e dell'Ente, che sulla stessa esercita controllo analogo, nonché il rispetto di particolari standard qualitativi.



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

Difatti, tali parametri sono previsti dall'attuale assetto per lo svolgimento della gestione del servizio farmaceutico nel territorio comunale per le tre farmacie in oggetto (cfr. articolo 4 del contratto di servizio) e possono essere così riassunti in:

- *Continuità del servizio*: trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani, gli utenti detengono un diritto all'uso senza interruzioni. A.F.M. S.r.l. è tenuta ad organizzare l'erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli, compatibilmente con la normativa di settore;
- *Uguaglianza*: questo principio implica, oltre alla neutralità di tutte le differenze tra utenti, anche la necessità di uguaglianza nell'accesso del servizio da parte di tutti gli utenti;
- *Efficacia*: viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standard tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta);
- *Efficienza*: deve essere determinata in modo da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio);
- *Trasparenza*: da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni;
- *Partecipazione*: A.F.M. S.r.l. dovrà porre la massima attenzione all'utente nelle diverse fasi del servizio, favorendone l'accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi ed inespressi dell'utenza;
- *Adattabilità*: il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari. L'A.F.M. S.r.l. dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Comune e concordati con l'A.F.M. S.r.l. nell'erogazione del servizio.

Questi principi, elencati all'articolo 4 del contratto di servizio, vengono come è stato precedentemente accennato, riportati ed ulteriormente declinati anche all'interno della "Carta della qualità dei servizi" di A.F.M. S.r.l. adottata in ottemperanza agli obblighi contrattuali di cui all'art. 2 comma 461 lettera a) della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; tali principi, dunque, vengono concretizzati attraverso la definizione di standard tecnici e specifici di riferimento per l'attività svolta.

Ancora, nei principi fondamentali contenuti all'interno della Carta della qualità dei servizi della società A.F.M. S.r.l. vengono sottolineati nuovamente: "L'Azienda gestisce il servizio farmaceutico osservando rigorosamente i principi di uguaglianza, continuità del servizio, efficienza, efficacia, trasparenza, partecipazione e adattabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e come ripresi nell'articolo 4 del Contratto di Servizio, sia nella pratica quotidiana che nell'attività di programmazione e di valutazione dei risultati."

*

Per quanto riguarda invece gli elementi economici del servizio e i risultati della gestione precedente (attuale), si rileva che il contratto di servizio in essere tra il Comune di Casalmaggiore e la Società



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

A.F.M. S.r.l. prevede i seguenti rapporti economico-finanziari previsti all'art. 13 – Rapporti economico-finanziari - “ Alla A.F.M. S.r.l. competono tutte le spese connesse al possesso delle sedi, alle forniture, al personale, e relative ad ogni altro onere ed adempimenti connesso con la gestione delle farmacie, ivi compresi adempimenti fiscali, ed introiterà i corrispettivi delle vendite al banco ed i proventi derivanti dal servizio sanitario nazionale. Le entrate derivanti dalla gestione delle farmacie comunale e/o dallo svolgimento del servizio da queste garantiti spettano alla A.F.M. s.r.l., così come tutti gli oneri” e all'art. 14 - Canone di gestione – “Per la gestione del servizio di farmacia, al Comune di Casalmaggiore è dovuto un canone annuo dato dalla somma di una parte fissa forfettaria di euro 21.000 (ventunomila/00) e di una parte variabile pari al 1% del ricavato lordo di esercizio di ciascuna farmacia [...]”⁸.

La società dalla data di costituzione ha sempre raggiunto risultati positivi con riferimento al servizio di gestione delle farmacie e garantito al Comune il canone come sopra previsto.

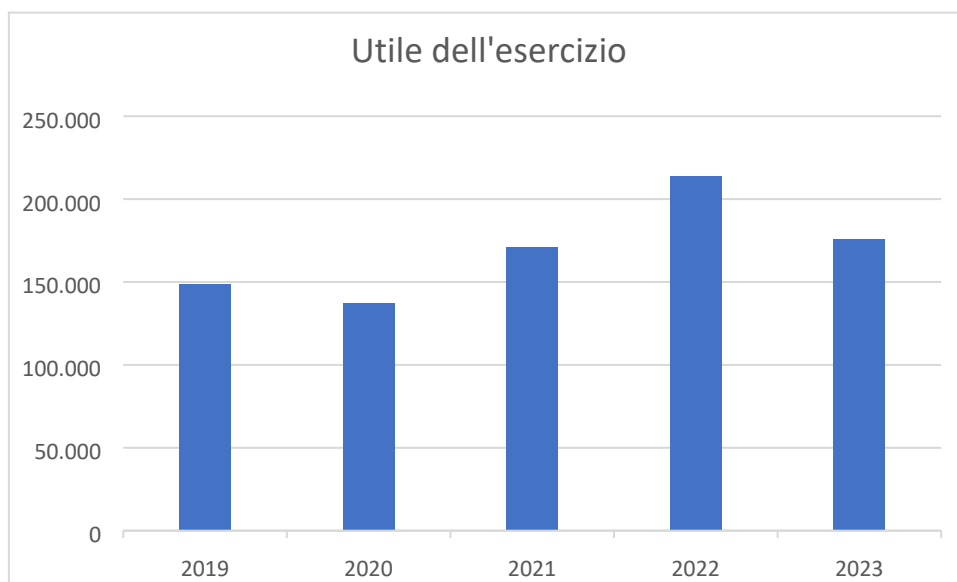
L'andamento economico della Farmacia Comunale viene descritto nella tabella che segue che evidenzia sinteticamente i risultati conseguiti dalla società, con esclusivo riferimento alla gestione delle farmacie comunali, nel corso degli ultimi cinque esercizi.

	Anno	2019	2020	2021	2022	2023
A	RICAVI NETTI	2.996.235	3.034.581	3.165.613	3.373.937	3.526.099
B	CONSUMO	1.872.052	1.908.594	1.913.292	2.004.513	2.122.812
C = A-B	I MARGINE	1.124.183	1.125.986	1.252.321	1.369.424	1.403.287
D	TOT. COSTI DIRETTI	517.632	529.892	568.308	601.626	698.396
E = C-D	MARG. DI CONTRIBUZIONE	606.551	596.093	684.013	767.796	704.891
F	TOT. COSTI INDIRETTI	389.415	414.160	458.892	479.752	479.132
G = E-F	RISULTATO OPERATIVO	217.135	181.933	225.120	288.044	225.759
H	Oneri/proventi finanziari	-10.840	-9.974	-8.744	-11.175	-25.513
I = G+H	RISULTATO DI GESTIONE	206.295	171.960	216.376	276.869	200.246
L	Sopravv. Passive	-18.121	-12.922	-4.467	-3.060	-1.484
M	Contributi in c.to esercizio	11.750	9.057	8.338	8.367	21.544
N	Sopravv. Attive	2.467	14.000	3.116	0	6.094
O	RISULTATO ANTE IMPOSTE	202.391	182.094	223.363	282.176	226.400
P	IRES/IRAP dell'esercizio	53.655	44.588	52.609	68.518	50.703
Q = O-P	RISULTATO D'ESERCIZIO	148.735	137.505	170.755	213.659	175.697

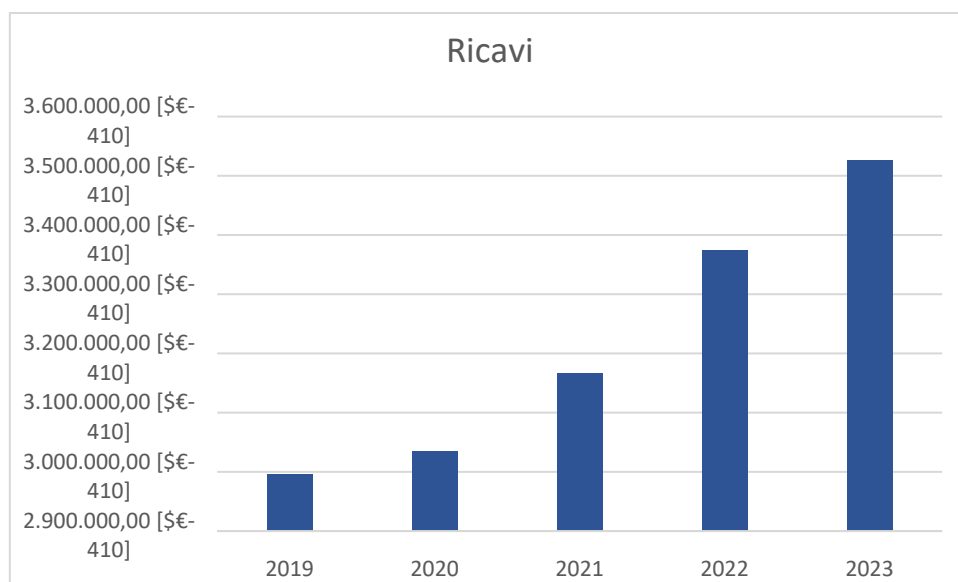
⁸ Questi importi come si evince nella cronistoria dei punti precedenti sono stati aggiornati e revisionati ai sensi sempre delle disposizioni di cui all'art. 14 del contratto di servizi attualmente vigente tra Comune e A.F.M. S.r.l.



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)



Le farmacie comunali del Comune di Casalmaggiore, gestite dalla società in house Azienda Farmaceutica Comunale Srl hanno registrato nel corso degli ultimi cinque *esercizi* ricavi netti di vendita in costante aumento, (+2,0% nel 2019, +1,28% nel 2020, + 4,32% nel 2021, +6,58% nel 2022 e +4,51% nel 2023), garantendo al Comune di Casalmaggiore un crescente ritorno economico relativamente al canone annuo ancorato ai ricavi lordi di ciascuna farmacia, pur mantenendo a carico della società gli oneri per gli obblighi di servizio pubblico imposti alla società medesima.





Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

L'analisi dei risultati economici e del fatturato in termini numerici evidenzia come la società, nonostante la pandemia e la crisi economica conseguita al conflitto ucraino, abbia ampiamente rispettato i limiti e le condizioni imposte dall'articolo 20, comma 2, lett. d) ed 2) del TUSP.

La capacità della società di produrre reddito dalla propria gestione operativa, sempre con riferimento ai dati di bilancio riferiti alla gestione della farmacia viene desunta dall'andamento del conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale che ci permette di individuare l'andamento di importanti margini intermedi come il Margine Operativo Lordo o EBITDA e l'EBIT.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO		2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi delle vendite	2.996.235	3.034.581	3.165.613	3.373.937	3.526.099	
Produzione interna	0	0	0	0	0	
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	2.996.235	3.034.581	3.165.613	3.373.937	3.526.099	
Costi esterni operativi	2.199.318	2.254.213	2.311.445	2.423.689	2.516.503	
Valore aggiunto	796.917	780.368	854.168	950.248	1.009.596	
Costi del personale	480.966	495.842	528.221	565.483	651.093	
EBITDA	315.951	284.526	325.947	384.765	358.503	
Ammortamenti e accantonamenti	95.899	100.940	98.387	93.763	131.330	
RISULTATO OPERATIVO	220.052	183.586	227.560	291.002	227.173	
Risultato dell'area accessoria	-6.820	8.483	4.548	2.350	24.740	
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	0	0	0	0	0	
EBIT NORMALIZZATO	213.232	192.069	232.108	293.352	251.913	
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0	0	
EBIT INTEGRALE	213.232	192.069	232.108	293.352	251.913	
Oneri finanziari	10.840	9.974	8.744	11.175	25.513	
RISULTATO LORDO	202.392	182.095	223.364	282.177	226.400	
Imposte sul reddito	53.655	44.588	52.609	68.518	50.703	
RISULTATO NETTO	148.737	137.507	170.755	213.659	175.697	

	2019	2020	2021	2022	2023
EBITDA/Fatturato *100 <i>Più l'indice è alto, maggiore è la capacità di trattenere parte dei propri ricavi dopo aver sostenuto le spese operative. L'indicatore è considerato sufficiente se compreso tra 5 e 8</i>	7,34	6,05	7,19	8,62	6,44
EBIT/Oneri Finanziari <i>L'indice di copertura degli oneri finanziari rappresenta la capacità dell'azienda di fronteggiare gli impegni collegati al servizio del debito. L'EBIT deve essere almeno il doppio degli oneri finanziari</i>	20	19	27	26	10



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

Gli indicatori di redditività, quali il ROI, ROE e ROS esprimono un andamento del tutto positivo in ogni ambito gestionale.

Il ROI (Return on Investment) offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.

Il ROE (Return on Equity) offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.

Il ROS (Return on Sales) misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.

Indici di situazione economica		31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Tasso di redditività del capitale investito nell'area operativa: ROI (Return on Investment)	$\frac{Ro}{Ko}$	10,04%	10,71%	8,93%
Tasso di redditività del capitale proprio: ROE (Return on Equity)	$\frac{Rn}{PN}$	15,59%	17,70%	13,98%
Indice di economicità delle vendite: ROS (Return on Sales)	$\frac{Ro}{Rv}$	7,33%	8,69%	7,14%
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa:	$\frac{Rv}{Ko}$	1,37	1,23	1,25

Le positive performances reddituali dell'azienda assumono maggiore rilevanza in considerazione dei costi sostenuti dalla società nell'espletamento del servizio pubblico di farmacia comunale, nonché dell'ulteriore gestione del servizio di asilo nido nella Frazione Quattrocasse, affidato dal Comune alla AFM con decorrenza dall'1/8/2018 a seguito di Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2018.

Occorre infatti osservare che il profilo economico di un'impresa di servizio pubblico quale è AFM Srl andrebbe valutato anche congiuntamente al suo ruolo sociale e all'utilità che riversa sul contesto territoriale di riferimento.

La società infatti produce un'utilità che potremmo definire "reddito sociale" non sempre rinvenibile dal conto economico, ma in cui si annida una serie di oneri dei quali la società si fa carico a differenza di quanto avviene in un'impresa privata.

In relazione al servizio di asilo nido, per il quale gli incassi delle rette sono ad esclusivo vantaggio del soggetto incaricato della gestione attiva, la società AFM si fa carico di oneri a motivazione sociale che hanno peggiorato il risultato di esercizio di esercizio nel periodo di osservazione nella seguente misura:



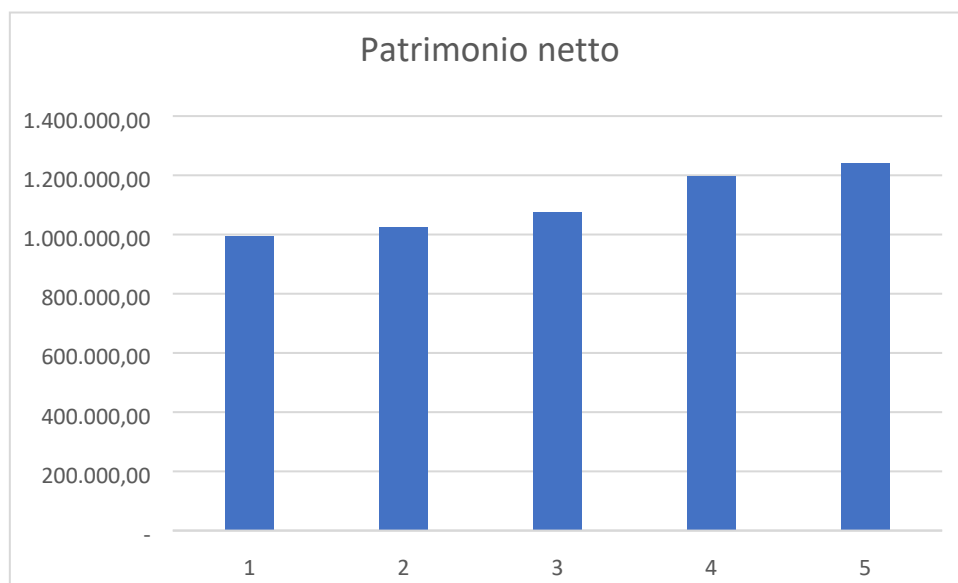
Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

2019	2020	2021	2022	2023
-19.326	-7.650	-18.287	-9135	-14.837

L'incidenza degli oneri a motivazione sociale riferiti al servizio farmacia sono di difficile quantificazione, ma il loro sostenimento rende ancora più apprezzabili i risultati economici della società in esame.

Il patrimonio della società, in capo al comune quale unico socio, nell'ultimo quinquennio si è incrementato come segue:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Totale attività	2.404.458	2.338.008	2.292.599	2.730.082	2.806.815
Totale passività	1.410.116	1.313.812	1.215.934	1.531.892	1.564.763
PATRIMONIO NETTO	994.342	1.024.196	1.076.665	1.198.190	1.242.052



Il patrimonio netto al 31/12/2023, pari a euro 1.242.052, è costituito quanto a euro 100.000 dal capitale sociale sottoscritto e versato dal Comune, socio unico, quanto a euro 138.816 dalla riserva di rivalutazione, quanto a euro 842.374 da riserve di utili e quanto a euro 160.862 dal risultato di esercizio. Detto utile è stato destinato quanto a euro 60.862 a riserva straordinaria, e quanto a euro 100.000 a dividendo.

Nel quinquennio di osservazione, la società ha destinato al comune, Socio Unico, i seguenti dividendi:

2019 – Euro 100.000;

2020 – Euro 100.000;

2021 – Euro 83.000;



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

2022 – Euro 117.000;

2023 – Euro 100.000.

Da quanto esposto emerge che la società abbia generato utili e remunerato il comune socio sia attraverso i canoni concordati per la concessione del servizio sia distribuendo dividendi.

La posizione economica e finanziaria della società appare solida ed è ragionevole escludere rischi di crisi aziendale. La gestione delle farmacie è risultata sostenibile ed in equilibrio economico senza la necessità di interventi di natura straordinaria di ricapitalizzazione e non ha comportato il sostenimento di oneri di qualsiasi natura per la finanza pubblica.

Gli elementi economico finanziari valutati sostengono un giudizio di efficienza ed economicità del servizio sia da un punto di vista storico che da un punto di vista prospettico, grado che può sostenere la scelta del Comune di Casalmaggiore di non richiedere alcuna forma di Garanzia definitiva (fideiussione o sotto forma di cauzione) ai sensi dell'art. 117 comma 14 D.lgs. n. 36/2023 a mente del quale *“Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità [...], l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione”*.

In conclusione, sulla base all'analisi fornita e considerando i dettagli relativi alla Società AFM, si possono delineare argomentazioni solide per l'esclusione della richiesta di garanzia definitiva per la gestione delle farmacie comunali di cui in relazione.

In primo luogo, la capacità di AFM di dimostrare una comprovata solidità economica è evidenziata dalla sua resilienza di fronte alle difficoltà concomitanti, quali la pandemia e le conseguenze economiche del conflitto ucraino. I risultati economici positivi e il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dall'articolo 20, comma 2, lett. d) e 2) del TUSP sono testimonianze di una gestione sana e capace di generare reddito.

In secondo luogo, visto che AFM è già un gestore ben conosciuto e consolidato presso il Comune di Casalmaggiore (ricordiamo si tratta di un rinnovo in contratto istaurando), la sua reputazione e l'esperienza pregressa nella gestione delle farmacie comunali rappresentano ulteriori garanzie sulla sua capacità di adempiere agli obblighi contrattuali senza necessità di garanzie aggiuntive.

Infine, il fatto che la società operi nel settore delle forniture di prodotti di particolare rilievo per la comunità, richiedendo specifiche competenze e expertise, giustifica ulteriormente l'esonero dalla garanzia. Infatti, una corretta e vantaggiosa gestione della farmacia non può che avvantaggiarsi dalla massimizzazione della qualità, delle condizioni economiche e di servizio, piuttosto che dall'imposizione di garanzie onerose.

Pertanto, alla luce di questi elementi, si propone di escludere la richiesta di garanzia definitiva per la società AFM, riconoscendo così la sua solidità, reputazione e competenza nel settore.



SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La disciplina del settore farmaceutico trae, come è stato più volte ripetuto sinora, la propria fonte normativa "primaria" dalla Legge n. 475/1968 la quale all'articolo 9 disciplina le modalità di gestione di una Farmacia comunale.

Tale disciplina con l'introduzione del TUSPL viene richiamata nell'ivi descritto articolo n. 34 del d.lgs. 201/2022, rubricato "**Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie**" il quale prevede che: *"Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto."*

Con riferimento alla disciplina introdotta dal Capo II del Titolo III del TUSPL nello specifico articolo 14, come illustrato in precedenza, i modelli gestionali tra cui andare a selezionare il migliore per l'Ente Locale per la gestione dei "Servizi pubblici locali a rilevanza economica", non a rete (tra i quali rientra anche la gestione delle farmacie comunali) sono i seguenti:

- a) affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15, nel rispetto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società "in house"
- d) gestione in economia o mediante aziende speciali (art.114 Tuel);

Questa elencazione può essere tuttavia riassunta in una tripartizione esemplificativa, che vede come ipotesi per un affidamento del servizio di gestione di una farmacia da parte del Comune di Casalmaggiore, ai sensi del T.U.S.P.L. :

- Gestione in economia;
- Azienda speciale (moduli gestori dotati di personalità giuridica pubblica);
- Società di capitali (moduli gestori dotati di personalità giuridica privata).

Passiamo ad analizzarli dunque in maniera puntuale così da escluderne alcuni nell'applicabilità al caso di cui ci si occupa:

a) la **gestione in economia** rappresenta un modello strettamente legato ad un intervento dell'amministrazione sulle assunzioni e sulla finanza pubblica comunale, che ne risulta inevitabilmente indebolita. Infatti se pur tale modulo gestorio consente da una parte una elevata capacità di indirizzo strategico da parte del Comune, esso deve risultare però correlato con le compatibili risorse pubbliche disponibili, ossia con le previsioni del Bilancio del Comune.

Costituisce difatti, un modello in fase di superamento nel settore di riferimento, dal momento che l'avanzamento di una concezione maggiormente imprenditoriale di farmacia sta rendendo sempre meno utilizzata questa modalità di gestione. Ma, è soprattutto l'articolo 113 bis del TUEL, al comma 2, a consentire la gestione in economia solamente quando "per le modeste dimensioni o per le



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamenti di cui al comma 1" (ossia istituzioni, aziende speciali o consortili, società a capitale interamente pubblico).

Facendo un raffronto con la situazione in cui opera il comune di Casalmaggiore, si può dedurre che questi non è dotato della struttura organizzativa necessaria alla gestione delle sedi farmaceutiche comunali in esame, così come è priva del *know how* necessario per la gestione dei servizi farmaceutici (ed annessi). L'ente risponde inoltre di documenti di programmazione pluriennali che dovrebbero subire delle variazioni sostanziali al fine di poter esercitare forme gestorie di questo tipo, identificando oneri ulteriori e problematiche complesse da modulare. La miglior soluzione appare quindi l'esternalizzazione del servizio in oggetto.

b) **L'Azienda Speciale** rappresenta anch'esso un modello in via di superamento per quanto concerne la gestione di servizi pubblici.

La giurisprudenza ha cercato di "contrastare" il declino di questa modalità gestionale, a maggior ragione dopo le disposizioni di cui all'art.115 del Tuel che prevede la possibilità di trasformare l'Azienda Speciale in Società di Capitali, ma la normativa di contorno è rimasta piuttosto vincolistica e si è verificata essere fortemente penalizzante e limitante per i soggetti intenzionati a fruire di tale modello; vincoli di territorialità collegati all'estensione di operatività ed attività della propria azienda di servizi (art.5 DPR n.902/1986), ma soprattutto limitazioni all'assunzione di personale (legge 147/2013, articolo 1 comma 557), con l'obbligo di ricorrere a concorsi.

Inoltre, le Aziende Speciali non si assumono il rischio di insolvenza, nonostante la natura di attività imprenditoriale, rendendo maggiormente gravoso il loro operato sulle casse dell'Ente, costretto ad accantonare, nell'anno successivo ad un'eventuale perdita, in un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, ribaltando così la perdita sulla stessa amministrazione pubblica di riferimento. Questa tipologia di "enti strumentali" è tenuta ad applicare vincoli di finanza pubblica a tutti gli effetti analoghi a quelli previsti per gli organismi di tipo societario.

Come sopra, rapportando tale situazione al caso concreto di Casalmaggiore, si evidenzia che questa tipologia di "enti strumentali" poiché tenuta ad applicare vincoli di finanza pubblica a tutti gli effetti analoghi a quelli previsti per gli organismi di tipo societario, porterebbe per Il Comune una scarsa convenienza nell'istituzione di un'azienda speciale, certamente per i sopracitati vincoli finanziari e legali, ma soprattutto per motivazioni legate alla modifica di piani pluriennali dell'amministrazione comunali che sarebbero così intaccati in maniera sostanziale in itinere, comportando un mutamento programmatico (e non programmatico) di sicuro complessa gestione.

c) infine, la **Società di capitali**.

Tale modello di gestione merita una trattazione specifica; difatti, il TUSP (D.lgs. 175/2016) ha previsto una specifica disciplina in tema di costituzione di nuove società e acquisizione di partecipazioni in società già costituite.

In relazione alla gestione delle Farmacie oggetto della presente relazione site nel Comune di Casalmaggiore necessario richiamo deve essere fatto proprio all'art. 4 comma 1 del TUSP il quale ha



previsto una specifica disciplina in tema di costituzione di nuove società e acquisizione di partecipazioni in società già costituite. Infatti, la gestione di una Farmacia Comunale, rientrando per le Amministrazioni Pubbliche tra i servizi di interesse generale previsti dall'art. 4, comma 2 lett. a)⁹ permetterebbe all'amministrazione pubblica (nel caso di specie il Comune di Casalmaggiore) di costituire o acquisire partecipazioni in società che gestiscono Farmacie Comunali (in specie A.F.M. S.r.l), a condizione, che la stessa sia strettamente necessaria per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tale dettato normativo si può sostanziare dunque in due tipologie di gestione:

- a) Costituzione di una società mista pubblico-privata;
- b) Affidamento "in house".

La società mista pubblico-privata;

Il primo caso integra la fattispecie mediante la quale il Comune potrebbe, sulla scorta del principio di auto-organizzazione amministrativa, decidere di costituire una società mista, ossia società a partecipazione pubblica e privata.

È bene fare, a tal punto, una breve digressione in tema di società miste: questa tipologia di società ha fatto ingresso nel nostro sistema normativo per il tramite dell'art. 22 della Legge 142/1990, confluito nell'art. 113 T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tale disposizione normativa prevede, infatti, espressamente, la costituzione delle S.p.a. a partecipazione pubblica locale quale forma di espletamento del servizio, cui l'ente locale (comuni e province) poteva ricorrere ogni volta in cui si rendesse opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati.

Seppur, come anticipato sopra, questa scelta organizzativa è il frutto di una piena scelta discrezionale della PA, la stessa non potrà per nessuna ragione derogare al principio cardine che governa tutto l'operato della Pubblica amministrazione costituzionalmente garantito, ossia quello del perseguimento dell'interesse pubblico.

Il modello della società mista pubblico-privata è stato difatti introdotto proprio per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, nonché nel rispetto del principio di legalità, connesse: da un lato all'opportunità di promuovere la collaborazione tra enti locali e soggetti diversi, apportatori di capitali, tecnologie, personale e *expertise* nella logica di una più efficiente prestazione del servizio; e dall'altro seppure esternalizzando le attività di gestione di servizi pubblici di interesse comune, mantenere comunque una forma di "governance" all'interno della società da parte di amministratori e sindaci, nominati nelle forme consentite dal diritto civile, tra i soggetti appartenenti appunto alla PA. In tal modo, si nota da subito come l'ente dovrebbe essere in grado di perseguire l'interesse pubblico senza

9 Art.4 comma 2 lettera a: "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; [...]"



pregiudizio, anzi avvantaggiandosi dell'economicità della gestione e del profitto, scopo primario di una società di capitali, quale è la società mista.

Tale forma societaria, seppur alla prima vista appare "luccicare" per finalità ed obiettivi, con l'avvicinarsi di discussioni dogmatiche e teoriche, nonché giurisdizionali in materia, affrontate da illustri giuristi, ha mostrato i propri lati dubbi che ancora oggi sono posti sotto i riflettori negli studi della materia.

Difatti la scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali è un tema complesso e può variare a seconda delle specifiche circostanze e necessità di ogni contesto. Tuttavia, ci sono diverse ragioni per cui una società mista pubblico-privata potrebbe non essere considerata il modello migliore:

1. **Interessi contrastanti:** Nelle società miste, gli obiettivi pubblici (come l'accessibilità e l'equità) possono entrare in conflitto con gli obiettivi di profitto delle aziende private. Ciò può portare a scelte gestionali che privilegiano il profitto piuttosto che il benessere della comunità.
2. **Trasparenza e responsabilità:** Le società miste possono avere livelli di trasparenza e responsabilità inferiori rispetto alla gestione pubblica. La presenza di attori privati può complicare l'applicazione delle normative sulla trasparenza e sull'accesso alle informazioni.
3. **Decentramento della responsabilità:** In una società mista, la responsabilità per le decisioni operative può essere poco chiara, rendendo difficile per i cittadini e le autorità pubbliche chiedere conto delle performance e dei servizi offerti.
4. **Costi:** Le società miste possono avere costi più elevati rispetto alla gestione pubblica diretta. Le necessità di profitto delle imprese private possono tradursi in tariffe, costi e spese più alte per gli utenti.
5. **Rischio di privatizzazione:** La creazione di una società mista può essere vista come un passo verso la privatizzazione effettiva dei servizi pubblici. Ciò può comportare rischi per l'accessibilità e la qualità dei servizi, soprattutto per le categorie più vulnerabili.
6. **Difficoltà nell'integrazione dei servizi:** La gestione mista può complicare l'integrazione tra i diversi servizi pubblici, rendendo difficile una pianificazione e una gestione coerente e coordinata.
7. **Possibili conflitti d'interesse:** I legami tra i settori pubblico e privato possono creare conflitti d'interesse, in cui le decisioni non sono adottate nell'interesse pubblico, ma per favorire specifici partner privati.
8. **Lungaggini delle procedure nell'espletamento di una gara a "doppio-oggetto":** la creazione di una società mista attraverso una gara a doppio oggetto è spesso un processo lungo e complesso, che richiede tempo e risorse significative. Questa complessità può ritardare l'implementazione di servizi essenziali.

Ecco che, volendo tirare una linea e giungere ad una conclusione, potremmo dire che sebbene le società miste pubblico-private possano portare anche per la Pubblica amministrazione alcuni vantaggi,



come l'iniezione di capitale privato e l'innovazione, vi sono ancora molte considerazioni critiche che spingono ancora oggi per far propendere, gli amministratori pubblici, a scegliere modelli di gestione completamente pubblica (es. *in house providing*) per servizi locali.

La decisione come già detto all'inizio di questo capoverso, deve tuttavia dipendere sempre da una valutazione attenta, specifica, incentrata all'interesse pubblico, del contesto specifico e delle priorità dell'amministrazione locale, in ossequio a principi di trasparenza, legalità e di risultato.

Affidamento "in house"

Dunque prendendo le mosse da quanto detto a favore dell'affidamento *in house providing*, si evidenzia come il poter trasferire quanto professionalmente e tecnicamente è prodotto come *know how* dalla società di capitali all'interno dell'ente locale socio per il tramite di una società appunto *in house*, rappresenta un decisivo contributo alla valorizzazione del territorio, favorendo un soddisfacimento delle necessità della collettività migliore anche in termini di qualità proprio della vita.

La società A.F.M. S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, controllata dal Comune di Casalmaggiore, altresì dotata di una forma statutaria idonea al fine di risultare affidataria del servizio di gestione di farmacie.

Come già anticipato nelle prime pagine della presente relazione, particolarmente specifico nella determinazione del funzionamento dell'istituto del *in house providing* risulta essere l'**art.16 del Dlgs 175 del 2016**, che definisce al **comma 1**: "*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione da quella prescritta dalle norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*"

Questo tipo di società si lega quindi ad una tipologia di controllo amministrativo definito "analogo", il Comune può esercitare cioè un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata, svolgendo sulla stessa società un controllo, appunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il suddetto modello di controllo risulta necessario all'amministrazione per verificare l'esattezza degli adempimenti della gestione.

La possibilità/facoltà del Comune di Casalmaggiore di poter esercitare un controllo analogo diventa quindi un elemento di grande rilievo, sia da un punto di vista gestionale che sociale, considerando il fatto che A.F.M. S.r.l. sia ormai divenuta depositaria di un certo *know how* professionale e tecnico dell'ente "socio" per il tramite di una società *in house*, rappresentando quindi un fondamentale elemento di contribuzione alla valorizzazione del territorio e favorendo inoltre un processo volto ad incrementare la qualità di vita della cittadinanza locale.

Infatti, quanto detto nel capoverso precedente, nel contratto di affidamento attualmente in essere, è elemento fondamentale per lo sviluppo dei principi elencati all'articolo 4 del menzionato atto (cfr. Sezione B della relazione), che costituiscono i valori qualitativi alla base dell'elencazione degli obblighi istituiti in capo ad A.F.M S.r.l. nell'articolo 9 del contratto, ossia:



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

- assunzione di tutte le iniziative utili e necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati in ordine alla conduzione delle farmacie comunali e dei servizi da esse garantiti ed al mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, dei locali e degli impianti destinati alla loro attività [...];
- prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle autorità competenti per la gestione del servizio farmaceutico [...];
- tenere indenne il Comune da qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto [...];
- affidare la conduzione della farmacia ad un farmacista direttore, iscritto all'Albo dei farmacisti;
- assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella Carta dei Servizi;
- ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma dei servizi offerti all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta [...];
- garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato [...];
- collaborare col Comune di Casalmaggiore per partecipare, a bandi pubblici o privati al fine di acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio [...];
- assumere tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, tutela della privacy, sicurezza sul luogo di lavoro [...];
- acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, salvo che per quelle direttamente detenute dal Comune;
- rilevare separatamente i costi ed i ricavi riferibili ad ogni singola sede di farmacia comunale ed allo svolgimento da queste garantiti al fine della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione;
- accettare, senza eccezione alcuna, l'eventuale affidamento di nuove farmacie di cui il Comune abbia/consegua la titolarità mediante esercizio del diritto di prelazione [...].

Ciò detto è possibile ravvisarlo in concreto per il tramite delle risultanze di cui alla ricognizione dei servizi pubblici economici tradotta nella Relazione ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 201/2022, in cui si legge *"L'azienda farmaceutica municipale srl gestisce il servizio farmaceutico osservando rigorosamente i principi di uguaglianza, continuità del servizio, efficienza, efficacia, trasparenza, partecipazione e adattabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva del Presidente Consiglio dei ministri del 27/1/1994 (Carta dei Servizi) e come ripresi nell'articolo 4 del Contratto di Servizio, sia nella pratica quotidiana che nell'attività di programmazione e di valutazione dei risultati. L'Azienda si attiene inoltre in tutta l'attività di gestione alla massima trasparenza, fornendo la più completa ed efficace informazione ai cittadini-utenti."*

L'adempimento alle condizioni contrattuali ed agli obblighi sopracitati risulta quindi perfettamente in linea con i requisiti indicati all'interno del contratto e gli standard contenuti nella Carta della qualità dei servizi, identificando una perfetta corrispondenza ai canoni di economicità, efficienza ed efficacia.

Inoltre, come già accennato poco fa, l'esperienza pluriennale della A.F.M. S.r.l. maturata in ambito territoriale con risultati efficienti sia dal punto di vista economico che sociale, costituisce una garanzia per la popolazione di Casalmaggiore, certa di poter confidare in una realtà oramai consolidata nel



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

Comune. Sono infatti molte le testimonianze di eventi ed iniziative che hanno visto il coinvolgimento diretto e la costante collaborazione tra società affidataria ed abitanti, dimostrando ancora di più il legame sinergico tra gestori del servizio ed utenti, con un forte inserimento all'interno del tessuto sociale di Casalmaggiore.

Questo tipo di rapporto partecipativo è confermato anche nella stessa Carta della qualità dei servizi di A.F.M. S.r.l, nella quale viene indicato che il cittadino è posto al centro delle attività che svolge la Società anche per il tramite di una facoltà di rimostranza a questi riconosciuta *“Il cittadino-utente è pertanto in grado di verificare personalmente le caratteristiche dei servizi forniti ed il miglioramento programmato: il suo reclamo, le sue proposte, i suoi suggerimenti rispetto a quanto promesso nella Carta e a ciò che vorrebbe vedere realizzato diventano, per le tre farmacie comunali, stimolo e motore di continua innovazione e di adeguamento ai nuovi bisogni di un’utenza in evoluzione. Il cittadino, utente-consumatore, è perciò soggetto partecipe con il quale ri-contrattare continuamente la qualità e l’ampliamento dei servizi.”*

Il rinnovo che si sta delineando tra Comune di Casalmaggiore ed A.F.M. S.r.l. eviterebbe quindi di generare una situazione di *impasse* gestionale e sociale, difficilmente compensabile nel breve-medio periodo, aggiungendo anche l’eventualità che le alternative disponibili sul mercato possano risultare meno economiche, efficaci ed efficienti rispetto alla società cui è attualmente affidata la gestione dei servizi delle tre farmacie, puntuale nell’assolvimento dei propri obblighi come attestato nella Relazione SPL 2022 precedentemente citata.

L’utilità generata dal costituendo affidamento *in house* permetterebbe quindi di proseguire un percorso socio-economico virtuoso e mantenere un modello gestionale capace di ottemperare agli obblighi e gli adempimenti richiesti dall’ente, continuando a produrre un effetto virtuoso sul territorio e la cittadinanza di Casalmaggiore.

*

Volendo concludere l’analisi sinora fatta sui modelli di gestione e sulla loro parziale esclusione nel caso che ci occupa, è opportuno andare ad escludere anche **l’affidamento della gestione a terzi** per le ragioni che di seguito si scrivono: l’esternalizzazione completa del servizio pubblico a terzi porta con se una impossibilità dell’Ente locale a coordinare direttamente l’attività che questi andrebbero a svolgere trovandosi nella “semplice” situazione di verificare e controllare indirettamente l’attività svolta dal soggetto gestore, in un’ottica di adempimenti contrattuali e/o normativi.

L’ente nei confronti nel terzo non è infatti, tenuto a svolgere attività di “controllo analogo” e non è tenuto agli adempimenti dovuti in qualità di Socio.

Inoltre se riprendiamo la *ratio* che ha dato avvio alla normativa positivista nell’individuazione delle modalità di gestione delle farmacie (vedesi specificatamente la *ratio* di cui alla L. 475/1968) ossia alla possibile “esternalizzazione” di una funzione propriamente pubblicistica come quella della gestione delle farmacie seppur con garanzie di coordinamento e vigilanza dell’ente sull’esecutività del gestore affidatario, non si ravvisano le maglie per procedere ad affidamento della gestione a terzi completo. Il soggetto privato gestore, avrà di fatto una gestione commerciale legata al conseguimento di utili d’impresa, anche se temperata da un apposito contratto di Servizio e della Qualità del Servizio.



Relazione Istruttoria
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

Inoltre, difficilmente il patrimonio esperienziale riferito a tale modulo gestorio “ritorna” pienamente nella disponibilità dall’ente locale, oltre che la capacità d’indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in capo all’ente locale, al trascorrere del tempo (esempio 10-15 anni), di fatto, si affievolisce. Con il modulo gestorio di cui trattasi, il Comune “abdica” a diverse potestà (es. la capacità di indirizzo strategico da parte del Comune, le decisioni sull’intensità del capitale investito fisso e circolante, la flessibilità gestoria e l’autonomia gestoria).

Il Comune si troverebbe anche a dover sostenere i costi d’impianto, a partire dall’esercizio del diritto di prelazione, all’assegnazione della concessione del servizio al terzo, oltre agli oneri di controllo e vigilanza durante la vita della concessione stessa.

In conclusione, l’ipotesi di individuare il soggetto gestore (soggetto privato) tramite gara aperta cui per di più per un lasso di tempo di medio-breve di durata (la normativa ora impone una durata non superiore ai 5 anni), porta con se alcune difficoltà tra cui: costi per l’esperimento della gara con le conseguenze a cui questa può andare incontro (gara deserta se non addirittura contenzioso); il rischio di non avere operatori economici interessati alla concessione che siano propensi a definire una quota da corrispondere per finalità di copertura integrale o prevalente dell’avviamento dovuto alla Società *in house* uscente, difficilmente ammortizzabile in un lasso di tempo medio-breve.

Insomma situazioni che da sole manifestano difficoltà, criticità ed anti-economicità di scelta. Ecco che tale situazione giustifica sin da ora il motivo per cui il Comune di Casalmaggiore ha deciso di optare di non ricorrere al mercato concorrenziale.

L’affidamento ipotizzato con modalità *in house providing*, qualificato, nell’iter amministrativo, come concessione di servizi senza gara, supera la soglia di rilevanza europea essendo stato quantificato in **euro 19.972.300**.



SEZIONE D – MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il proposto affidamento della gestione delle tre farmacie comunali alla società AFM Srl consente di mantenere una efficiente e ottimale gestione delle risorse finanziarie impiegate, ottenendo una remunerazione adeguata sia dalla distribuzione dei dividendi che dal canone concordato, oltre all'accrescimento del valore dell'investimento, come dimostrato dall'incremento del patrimonio netto.

Occorre evidenziare che il legislatore non richiede l'applicazione del "maggior beneficio economico" ma la ricerca dell'ottimo valoriale fra il "fattore qualità" ed il "fattore economicità". Tale "fattore qualità" risulta coerente con l'interesse pubblico perseguito dall'ente locale socio come dimostrato nel corso della relazione con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza del servizio.

Il "fattore economicità" risulta invece coerente, nel caso di specie:

- con l'equilibrio economico-finanziario della società *in house*;
- con le performance economico-redдитuali, patrimoniali, finanziarie e di produttività della società *in house*;
- con il canone concordato per la concessione del servizio;
- con il crescente valore patrimoniale ed economico via via maturato dalla società *in house*.

Il Piano Economico Finanziario evidenzia in senso prospettico la sostenibilità della gestione che assicura un cash flow positivo, adeguata remunerazione di tutti fattori produttivi e risultati positivi che escludono interventi di ricapitalizzazione da parte del socio pubblico.

L'efficienza ed efficacia della gestione risulta confermata da andamenti in linea con il settore di riferimento ed il mantenimento di una proporzione positiva fra costi e ricavi garantisce un maggior canone al Comune così come previsto anche nella bozza di contratto di servizio che si andrà a stipulare pur mantenendo a carico della società gli oneri per gli obblighi di pubblico servizio imposti alla società medesima.



CONCLUSIONI

Sulla base dell'articolato impianto motivazionale sinora descritto e analizzato si può pertanto ragionevolmente concludere che sussistono le circostanze di legittimità, di convenienza, economicità e di opportunità, per il mantenimento dell'assunzione dell'esercizio servizio farmaceutico pubblico, ricorrendo al modello *in house* della gestione del servizio di distribuzione farmaceutica comunale nel Comune di Casalmaggiore e in specie con affidamento alla società A.F.M. S.r.l.

Nel contempo si può osservare che la presente Relazione ha quindi rispettato gli aspetti di metodo e di merito che si era prefissata.

Il modello gestorio che prevede l'affidamento delle tre farmacie comunali ad una società *in house*, ossia alla A.F.M. S.R.L., permette quindi di generare una struttura perfettamente idonea al raggiungimento delle finalità proprie dell'amministrazione comunale in termini di qualità dei servizi pubblici locali.

La predisposizione di un progetto pluriennale di affidamento *in house* di servizi pubblici locali a rilevanza economica, specie nell'ambito farmaceutico, trova il proprio terreno fertile in un contesto nel quale il Comune attraverso un controllo diretto – analogo può controllare al meglio l'operato del gestore in coerenza con gli obiettivi strategici e programmatici dell'amministrazione comunale affidante.

In merito alla scelta del modello *in house* sono state esplicitate e rese chiare le esigenze che il Comune intende soddisfare con la gestione delle proprie farmacie comunali tramite il modello *in house*, illustrando debitamente gli obblighi di pubblico servizio quale elemento qualificante dell'esigenza di perseguire una gestione pubblica per le finalità di interesse generale rappresentato dalla tutela della salute pubblica.

Nel caso del servizio farmaceutico, si è inteso andare a giustificare l'interesse pubblico al fine di qualificare tale attività come di interesse generale a carattere economico.

L'adeguata motivazione fornita così dall'amministrazione comunale rinforza la scelta che il Comune ha deciso e decide di continuare a perseguire, posto che rientra nella piena competenza istituzionale del comune e, pertanto, nella propria discrezionalità amministrativa, giustificare, legittimare e motivare le proprie scelte, anche di natura gestionale ed organizzativa in ordine ai servizi pubblici.

Dunque tutti gli elementi sopra descritti e gli esiti istruttori sin qui considerati concorrono a garantire la necessaria rigidità e adeguatezza gestione del servizio che, come descritto nella presente Relazione, per la sua stessa finalità, è soggetto a forme di controllo – analogo – che l'amministrazione comunale è tenuta (legittimamente) ad attivare sull'operatore del gestore.

In ogni caso anche dalle analisi economico - finanziarie e patrimoniali sviluppate in senso prospettico danno conto:

- della sostenibilità della gestione, nel senso che essa non determina previsioni di perdite né esigenze di interventi del socio pubblico per ricapitalizzazioni o trasferimenti di natura straordinaria volti al ripristino dell'equilibrio economico. finanziario e patrimoniale, né altri oneri per la finanza pubblica di qualsiasi natura;
- dell'efficienza ed efficacia della gestione, confermata dalla positività degli indici economici finanziari;



- della convenienza rispetto ad altri modelli di gestione, del modello dell'*in house providing*. Difatti La società partecipata a completo controllo pubblico "A.F.M. S.r.l." risulta quindi in linea con i presupposti necessari al fine di garantire i requisiti richiesti dal Comune di Casalmaggiore per la gestione del servizio farmaceutico comunale (per le tre farmacie oggetto di analisi), sia da un punto di vista della struttura normativa societaria *in house* ammessa dall'ordinamento (adeguata anche da un punto di vista statutario con la deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 28/12/2020), sia da un punto di vista collegato alle caratteristiche ed adempimenti qualitativi richiesti nel vigente contratto tra le parti, coincidenti con l'operato della società affidataria (come dimostrato nella Relazione ex art.30 del 2022).
L'esercizio del controllo analogo da parte del Comune (come sino ad oggi espletato), ha permesso infatti di sincronizzare nel miglior modo possibile le esigenze commerciali e quelle sociali, identificando un contesto di riferimento per il panorama composto dalla cittadinanza locale attraverso servizi ed iniziative di diverso tipo, mantenendo allo stesso tempo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione del servizio affidato.
La presenza ultraventennale (2004 - 2024) sul territorio, della società A.F.M. S.r.l, le permette di costituire un assoluto riferimento territoriale per Casalmaggiore ed i suoi abitanti, garantendo una permeabilità nel tessuto socio-produttivo ed un *know how* che altre realtà faticherebbero a pareggiare certamente, almeno nel breve-medio periodo.

Tutte queste argomentazioni, confermano dunque l'economicità e l'adeguatezza, sotto i molteplici aspetti e requisiti come da normativa richiesti, della scelta del modello *in house providing* portando ad una valutazione sicuramente positiva dell'opportunità di un rinnovo dell'affidamento della gestione dei servizi delle tre farmacie comunali di Casalmaggiore in Piazza Garibaldi n. 8, Casalbello in via Federici n.27 e Vicobellignano in via Massimo D'Azeglio n. 1 alla società Azienda Farmaceutica Comunale di S.r.l.

**

PROSSIMI PASSI IN TEMA DI TRASPARENZA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, l'Ente procede nei seguenti termini:

- la relazione di cui all'art. 14 comma 3 (ossia la presente), la deliberazione di cui all'articolo 17 comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30 comma 2, nonché il contratto di servizio sono pubblicati – senza indugio - sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico alla sezione «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL»
- i medesimi atti saranno resi disponibili dall'Ente, sia ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. n. 82/2005, sia nel proprio Albo pretorio, dapprima e poi nella propria Amministrazione trasparente.
- Stipula, nei termini di legge, del contratto di servizio ai sensi dell'art. 17 comma 3.

	Repubblica Italiana	
	Comune di Casalmaggiore - Provincia di Cremona	
	Rep. _____ del _____	
	CONTRATTO DI SERVIZIO	
	Atto pubblico per l’affidamento della gestione delle tre farmacie comunali alla	
	“Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l.”	
	L’anno duemilaventiquattro addì _____ del mese _____ (../../2024), in	
	Casalmaggiore (CR), nella residenza comunale posta in Piazza Giuseppe Garibaldi	
	n.26, avanti a me _____ Segretario Generale del Comune di Casalmaggiore	
	(CR) autorizzato a rogare gli atti nei quali il Comune è parte, si sono presentati e	
	personalmente costituiti:	
	_____, nat... a _____ (....) il _____ (.../.../....), codice fiscale	
	_____ domiciliato ove appresso, il quale agisce in questo atto non in proprio	
	ma per conto del	
	Comune di Casalmaggiore (CR)	
	codice fiscale 00304940190 - P. IVA 00304940190, in qualità di Responsabile del	
	Settore _____, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella	
	sua qualità di Responsabile del Settore _____, tale nominato dal	
	Sindaco con decreto n. in data _____, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18	
	agosto 2000, n. 267, che interviene alla firma del presente atto in esecuzione della	
	Deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ (allegato A, che	
	forma parte integrante del presente atto);	
	e	
	_____, nat... il _____ (.../.../....) a _____ (...), codice fiscale _____, il	
	quale agisce in questo atto non in proprio ma per conto della Società	
	1	

	Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l.	
	(nel seguito denominata “Società o AFM”)	
	codice fiscale e partita IVA 01110410196, con sede in Casalmaggiore (Cremona),	
	Piazza Garibaldi n. 8, iscritta nel registro delle imprese di Cremona al n.	
	 (REA), nella sua qualità di Amministratore Unico della suddetta	
	Società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa come risulta dal certificato	
	rilasciato il dalla C.C.I.A.A. di Cremona.	
	Il Comune di Casalmaggiore congiuntamente alla Azienda Farmaceutica Municipale	
	S.r.l. vengono definite le Parti.	
	Detti comparenti della cui identità personale e requisiti di legge io Segretario	
	Comunale rogante mi sono accertato rinunciano spontaneamente e con il mio	
	consenso all’assistenza dei testimoni, come in loro facoltà ai sensi dell’art. 48 della	
	Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e mi chiedono di far constare con atto pubblico	
	quanto segue:	
	PREMESSO CHE	
	L’Azienda Farmaceutica Municipale, è stata costituita, quale Società Semplice, con	
	atto del 30 marzo 2001 Rep. 90414 del dott. Giancarlo Marchesi, notaio di Cremona,	
	registrato a Soresina il 19 aprile 2001 al n. 482 serie 1° in ottemperanza alla	
	Deliberazione consiliare n. 13 del 09.02.2001 è stata costituita con sede in	
	Casalmaggiore Piazza Garibaldi n. 26. (verificare se corretto il numero civico 26, in	
	quanto ad oggi è il n. 8)	
	La stessa società, con Deliberazione consiliare n. 149 del 22.12.2004 veniva poi	
	trasformata in “Azienda Multiservizi a responsabilità limitata”, mediante modifica	
	statutaria a seguito della quale, venivano affidati in gestione, oltre al Servizio	
	Farmaceutico nelle due sedi di Farmacia Comunale site in Casalmaggiore P.zza	
	2	

	Garibaldi 8 nella Frazione di Casalbello, Via Pellico, anche il Servizio di Asilo Nido	
	nella frazione di Quattrocasse.	
	Nelle more dei rapporti tra Comune di Casalmaggiore e AFM, l'amministrazione	
	comunale con propria Deliberazione consiliare n. 68 del 21.12.2012 manifestava la	
	necessità, congrua ed opportuna di istituire una nuova sede farmaceutica ai sensi	
	dell'dall'art. 11 co. 2 del D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, da ubicare nella	
	Frazione di Vicobellignano, al fine di rendere più accessibile il servizio farmacia a	
	quanti risiedono nelle frazioni di Vicobellignano ed Agoiolo, programmando di	
	talché l'invio alla Regione Lombardia di un'istanza finalizzata all' istituzione della	
	nuova sede farmaceutica (la quinta sul territorio comunale) da ubicare nella	
	frazione di Vicobellignano.	
	Dunque con Deliberazione Giuntale del 29.12.2012 n.306 avente ad oggetto	
	"Istituzione nuova sede farmaceutica - la quinta sul territorio comunale - ai sensi	
	dell'art. 1 comma 3 Legge 475/1968 come modificata dall'art. 11 comma 1 lett. a)	
	Legge 24/03/2012 n. 27" la Giunta Comunale istituiva, sulla base del criterio	
	demografico, la nuova sede farmaceutica, individuata per la frazione Vicobellignano	
	quale zona di estensione territoriale, dando altresì atto che tale collocazione era (ed	
	è) rispettosa della prescrizione impartita dall'art. 1 comma 7 legge 475/1968.	
	Veniva contestualmente proposto alla Giunta Regionale sia di modificare l'ambito	
	territoriale della sede di farmacia n. 1 "Casalmaggiore-Piazza Garibaldi",	
	stralciandone le frazioni di Vicobellignano e Agoiolo in modo che esse costituissero	
	la delimitazione territoriale della istituenda "Farmacia n. 5" sia di procedere ad una	
	necessaria revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche, nel Comune di	
	Casalmaggiore.	
	In tal senso, con propria Deliberazione n. 47 del 13.09.2013 il Consiglio Comunale, a	

seguito della comunicazione inviata da Regione Lombardia – Direzione Generale

Salute, il Comune di Casalmaggiore esercitava ai sensi dell'art. 9 della Legge n.

475/68, il diritto di prelazione sulla sede farmaceutica di nuova istituzione in

Vicobellignano, risultante dalla revisione della Pianta Organica delle sedi

farmaceutiche nel Comune di Casalmaggiore, programmandone la gestione diretta.

Detto ciò, con Deliberazione C.C. n. 04 del 10.02.2014 l'amministrazione comunale

provvedeva ad approvare il contratto servizio, rep. n. 11.770, della durata di anni

dieci, volto a disciplinare la gestione del servizio farmaceutico comunale, con lo

scopo di regolare l'affidamento del servizio de quo fissando gli obblighi

sinallagmatici delle parti contrattuali, ossia Comune di Casalmaggiore e Azienda

Farmaceutica Municipale S.r.l., al fine di garantire sia il controllo dell'ente

sull'attività di gestione della Società sia il contemporaneo perseguimento degli

obiettivi dell'amministrazione comunale titolare del servizio di farmacia.

Nelle more del già menzionato rapporto contrattuale, con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2018 veniva approvato il diverso affidamento

diretto del servizio in house providing di Micro – Nido Comunale di Quattrocasse alla

medesima Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l., affidamento sottoscritto con atto

pubblico rep. n. 11.901 del 30.06.2018, rogitato dalla dott.ssa Francesca Di Nardo,

Segretario Comunale di Casalmaggiore, ivi registrato in data 30.06.2018 al n. 19

serie 1T.

Con nota prot. n. 56980 del 27.07.2020, pervenuta al Protocollo comunale al n.

0014634/2020 del 27.07.2020, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

comunicava alcune criticità e carenze dei requisiti del regime di in house providing,

relativamente all'iscrizione dell'Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. in acronimo

A.F.M. S.r.l. a socio unico all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano

ai propri organismi in house providing, così come richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. n. 50 del 2016) e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 175 del 2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, invitando l'Amministrazione, ai sensi del punto 5.5 delle linee guida n. 7, a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, impegnandosi a eliminare le cause ostative all'iscrizione medesima nel termine massimo di 120 giorni dall'invio delle stesse controdeduzioni.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 dello 03/08/2020 veniva redatto atto di indirizzo al Segretario Generale Responsabile del Settore Segreteria di procedere all'affidamento dell'incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale connessa al preavviso di rigetto emesso dall'ANAC e con successiva determinazione n. 692 dello 07/08/2020 il Segretario Generale affidava il servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a favore del Comune di Casalmaggiore, per il tramite della quale si provvedeva a presentare controdeduzioni nonché la bozza di modifica dello Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l., al fine dell'adeguamento del medesimo all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ed agli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta dall'Autorità.

Di talché si può dare evidenza che la Società AFM S.r.l. è una società in house, costituita secondo il modello organizzativo dell' in house providing, come definito dall'articolo 2, c. 1 lett. o) del Dlgs n. 175 del 2016, il cui capitale è interamente partecipato dal Comune di Casalmaggiore, che svolge sulla stessa un controllo

analogo a quello esercitato sui propri servizi ed il suo Statuto è stato approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 28.12.2020 con la quale si è provveduto a modificare nuovamente lo Statuto della Società AFM S.r.l. al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi attraverso il meccanismo dell' in house providing, di talché venivano modificati gli articoli nn. 1, da 3 a 7, 10, da 13 a 30, modificandone le strutture e numerazione ed inserendo il nuovo articolo n. 5-bis sul "controllo analogo" ed è pertanto iscritta nell'elenco ANAC ex art. 192 del Dlgs n. 50/2016.

Infine, con Deliberazione GC n. 176 del 31.10.2024 si è provveduto alla Revisione della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Casalmaggiore ai sensi dell'art. l'art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 così come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della medesima legge a fronte di mutamenti nel numero della popolazione residente e sull'ubicazione delle sedi farmaceutiche.

*

Il Comune di Casalmaggiore è attualmente titolare di tre farmacie comunali ai sensi della L. 475 del 196 come modificata dalla L. n. 362 del 1991.

L'Azienda Farmaceutica Municipale sin dalla sua costituzione ha avuto in affidamento il servizio di gestione delle tre Farmacie comunali, costituendo pertanto il mezzo per il tramite del quale il Comune eroga a favore della collettività di riferimento un servizio strettamente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le parti, anche in relazione alle novità normative introdotte dal Dlgs. del 23.12.2022 n. 201, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e tenuto conto anche della circostanza che prossimamente il contratto di affidamento

per l'attuale gestione delle farmacie è in scadenza (dicembre 2024), intendono sottoscrivere un Nuovo Contratto di Servizio, tramite il quale definire gli obblighi reciproci che ciascuna parte si assume per la gestione del servizio pubblico in questione, nel rispetto delle leggi, statuti, regolamenti e altre disposizioni in materia, nonché al fine di garantire il controllo dell'ente sull'attività di gestione della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale.

Lo schema del presente contratto di servizio è stato approvato, unitamente alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, di cui all' art. 14 D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ed all'offerta tecnico-economica rimessa dalla AFM S.r.l., dal Comune di Casalmaggiore, con delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____ e dall'Assemblea della società, come risulta dal verbale del _____.

Il Comune è tenuto a determinare gli indirizzi e ad effettuare il controllo del servizio oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a), del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.....), la documentazione di cui al comma 1 del suddetto art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 non è richiesta ai fini della stipula del presente contratto, trattandosi di rapporto tra soggetti di cui al comma 1 del suddetto art. 83 del D.lgs. n. 159/2011.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parti integranti ed essenziali del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente

contratto.

2. Inoltre, costituiscono parti integranti e sostanziale del presente atto anche i provvedimenti, le dichiarazioni a contenuto negoziale prodotte dall'Impresa, nonché la Carta dei Servizi.

Art. 2 – Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento da parte del Comune di Casalmaggiore alla Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. della gestione delle tre (3) farmacie di cui il Comune di Casalmaggiore è titolare, nonché la regolazione dei rapporti e delle obbligazioni reciproche conseguenti all'affidamento. Il servizio in oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico.

2. Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, la cui erogazione da parte della Società deve avere pertanto, carattere di regolarità, continuità e completezza nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato dalla società, salvo i casi di forza maggiore.

L'AFM S.r.l. è comunque tenuta, in ogni caso di funzionamento o interruzione del servizio formalmente a effettuare comunicazione tempestiva al Comune di Casalmaggiore ed adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività. L'AFM S.r.l. pertanto manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

3. Il servizio conferito concerne la gestione della commercializzazione di ogni altro prodotto e l'effettuazione di servizi connessi o riconducibili al servizio farmaceutico o parafarmaceutico, compresi quelli di collaborazione ai programmi di

medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale, d'intesa con il Comune.

4. L'affidamento alla Società di cui al comma precedente è concesso a titolo oneroso per il periodo di durata del presente contratto.

5. L'affidamento è concesso mediante il ricorso all'istituto dell'"in house providing", in virtù del fatto che la Società è a totale capitale pubblico, la sua attività è svolta tutta a favore del Comune di Casalmaggiore, che detiene l'intero suo capitale e che sulla stessa esercita un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

Art. 3 – Carattere del servizio e principi fondamentali

1. Il servizio oggetto del presente contratto, di cui il Comune rimane titolare, è da considerarsi ad ogni effetto servizio di interesse economico generale e costituisce attività di pubblico interesse sul territorio.

2. Nell'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, la Società è obbligata al rispetto dei principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni e dei principi contenuti anche nel D. Lgs. 23/12/2022, n. 201 "riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", sulla base dell'interesse generale rivestito dal servizio farmaceutico pubblico, fermi gli indirizzi già vigenti impartiti dalle Autorità Sanitarie nella gestione del servizio oltre a quelli che verranno impartiti in futuro, l'A.F.M. S.r.l. dovrà attenersi ai seguenti ulteriori obiettivi quali:

a) il raggiungimento degli standard di servizio individuati dalla "Carta dei

	servizi della Farmacia”;	
	b) promuovere l’uso corretto del farmaco;	
	c) favorire l’acquisto, anche attraverso prezzi agevolati, dei farmaci generici	
	non rientranti/coperti dal SSN e prodotti di prima necessità rivolti ad anziani con	
	malattie croniche ed alla prima infanzia;	
	d) consentire l'accesso e l'informazione ai farmaci omeopatici;	
	e) garantire un ampio orario di apertura delle sedi farmaceutiche che tenga	
	conto delle esigenze della collettività di riferimento, in linea con la collocazione	
	territoriale delle stesse;	
	f) attivare politiche di contenimento dei prezzi per le fasce più bisognose della	
	popolazione;	
	g) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle	
	farmacie e sul territorio iniziative e servizi di educazione e informazione sanitaria	
	tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito di programmi del	
	Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;	
	h) effettuare consegne a domicilio dei farmaci per gli utenti non	
	autosufficienti, portatori di handicap o non in grado di recarsi in farmacia (dietro	
	certificazione medica), in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato,	
	senza oneri diretti per il cliente, salvo quanto previsto dalla normativa applicabile in	
	materia;	
	i) distribuire medicinali e prodotti assimilati a favore dei cittadini indigenti	
	secondo gli accordi assunti di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;	
	j) distribuire presidi sanitari per conto del S.S.N.,	
	k) uniformare i propri comportamenti a criteri di obiettività, giustizia,	
	imparzialità, uguaglianza, non discriminazione;	

l) assicurare il buon andamento della gestione;

m) garantire la massima partecipazione attiva degli utenti, riconoscendo loro la possibilità di proporre soluzioni migliorative del servizio farmaceutico compatibili con le condizioni date, di esprimere giudizi e valutazioni, di poter ottenere risposte precise ed eque alle proprie eventuali contestazioni e critiche, entro tempi stabiliti;

n) assicurare la massima trasparenza in tutta l'attività di gestione fornendo la più completa ed efficace informazione ai cittadini-utenti, definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standard tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta);

o) ricercare una relazione con gli utenti improntata al dialogo ed alla comprensione delle singole esigenze;

p) garantire il diritto di riservatezza degli utenti, alla non diffusione delle notizie riguardanti sia l'acquisto di qualsiasi prodotto, che il tipo di prestazione eventualmente fruita dalla clientela;

q) garantire un servizio efficiente ed efficace attraverso l'impiego di personale e/o collaboratori adeguatamente preparati e competenti, in grado di rispondere in maniera precisa e tempestiva ai bisogni ed alle richieste degli utenti;

r) fornire i servizi assicurando piena accessibilità e disponibilità di locali e la predisposizione di appositi spazi e distanze con riguardo sia alla vendita dei farmaci da banco che all'effettuazione dei servizi di base;

s) nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, assicurare che il servizio oggetto di affidamento sia erogato in modo continuativo, regolare e senza interruzioni.

Art. 4 – Relazioni con il Comune e suoi obblighi

Il Comune di Casalmaggiore mantiene la titolarità e la responsabilità della gestione strategica complessiva delle farmacie comunali, nel rispetto del principio del in house providing, dal momento che l'AFM S.r.l. è ente strumentale del Comune di Casalmaggiore.

Il Comune garantisce, per tutta la durata del presente contratto, l'uso delle autorizzazioni relative al servizio di gestione delle farmacie comunali di cui al presente documento, di ogni altra eventuale autorizzazione di cui il Comune dovesse diventare titolare nel corso di durata del presente contratto.

Eventuali modificazioni e/o cambiamenti di sede saranno oggetto di condivisione tra le parti.

Il Comune si obbliga a prestare il proprio consenso per addivenire, ove necessario, alla volturazione temporanea a favore della Società di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie e richieste dall'esercizio dell'attività affidata e si impegna, per quanto possibile, ad agevolare il migliore esercizio del servizio affidato alla Società, adottando e rilasciando tempestivamente gli atti ed i provvedimenti amministrativi di propria competenza inerenti alla gestione stessa.

Il Comune si impegna a comunicare con congruo anticipo alla Società le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla conduzione del servizio, nonché a comunicare tempestivamente l'approvazione di deliberazioni concernenti anche indirettamente la stessa, al fine di permettere l'acquisizione di eventuali osservazioni comunque non vincolanti.

Il Comune si impegna ad affidare alla Società, la gestione di nuove farmacie risultanti dall'ampliamento della pianta organica e spettanti per legge al Comune ovvero di dispensari o punti vendita, anche stagionali, che dovessero essere

autorizzati dalle competenti autorità.

Nei casi descritti al comma precedente del presente articolo, si procederà alla eventuale revisione del canone annuo.

Il Comune si impegna altresì a:

a) favorire, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, le proposte avanzate dalla Società e finalizzate al miglioramento degli standard prestazionali inerenti il servizio farmaceutico da prestare alla collettività locale;

b) erogare eventuali contributi o corrispondere specifici corrispettivi a copertura di “costi sociali” a fronte di maggiori e/o diverse prestazioni rispetto a quelle contrattualmente previste, da richiedersi espressamente da parte del Consiglio o della Giunta comunale con apposite deliberazioni che individuino anche le modalità per la copertura economico-finanziaria di detti costi sociali.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità della A.F.M. S.r.l.

Oltre agli obblighi indicati al precedente punto 3, si precisa che dalla data di affidamento, la società sarà unica responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario, improntandolo a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

In particolare, la società si impegna, nell’espletamento dei servizi, a:

a) dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini;

b) prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, realizzando a proprie spese, gli adattamenti e le opere in genere che le pubbliche amministrazioni richiederanno in

relazione all'esercizio stesso posto che in caso di violazione la società sarà tenuta

unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;

c) assicurare che la compravendita al pubblico di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, prodotti galenici, omeopatici, officinali, dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, di presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, apparecchi medicali ed elettromedicali e di altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico, curando in modo particolare che l'approvvigionamento avvenga secondo criteri di qualità e convenienza economica e nell'osservanza delle procedure stabilite dalla legge;

d) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa. A tal fine l'Affidatario ha stipulato polizza assicurativa 2545871 con la compagnia Reale Mutua contro i rischi RCT – RCO con massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), polizza per danni da incendio, furto, ecc. per l'intero valore degli impianti, delle attrezzature, dei mobili in genere e delle merci;

e) assicurare che i crediti e i debiti sorti nel corso del presente contratto, ancorché non scaduti alla data di cessazione dello stesso, saranno rispettivamente a vantaggio ed a carico della Società;

f) affidare la conduzione tecnica delle farmacie ad un farmacista direttore, iscritto all'Albo dei Farmacisti;

g) ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma dei servizi all'utenza oltre a quelli descritti dalla Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività;

- | | | |
|--|----|--|
| | | |
| | h) | gestire direttamente il servizio, acquisendo attrezzature, beni strumentali e personale idonei, per quantità e qualità, nel rispetto delle norme vigenti |
| | | ottemperando alle norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro; |
| | i) | garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l'adeguatezza della programmazione e l'attuazione del presente contratto; |
| | j) | collaborare con il Comune di Casalmaggiore per la partecipazione a bandi pubblici o privati al fine di acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi a collaborare anche in sede di presentazione delle relative domande; |
| | k) | assumere tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, inerenti alla gestione delle farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti; |
| | l) | provvedere, a propria cura e spese, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e quant'altro risulti necessario per la conduzione delle farmacie stesse, nonché alla manutenzione ordinaria di tutti i beni mobili e immobili utilizzati, compresi quelli eventualmente concessi in uso dal Comune. |
| | m) | Prendersi esclusivamente in carico l'eventuale esecuzione, successivamente all'inizio della decorrenza del presente contratto, di opere straordinarie, impianti ed adeguamenti necessari per legge per l'utilizzo dei beni concessi in uso dal Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività ed in particolare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, così pure come eventuali spese di miglioria, debitamente autorizzate dal Comune in via preventiva, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune, fatti salvi diversi accordi tra le Parti da convenirsi di volta in volta per |

iscritto;

n) nel caso in cui gli immobili sedi delle farmacie siano di proprietà di terzi, si fa espresso rinvio al contenuto dei rispettivi contratti di locazione a carico della Società.

o) acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività, salvo quelle direttamente detenute dal Comune;

p) rilevare separatamente i costi ed i ricavi riferibili alla gestione di ogni singola sede di farmacia comunale ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione;

q) accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuove farmacie di cui il Comune consegua la titolarità mediante l'esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica o ad altro titolo.

Art. 6 - Durata

Il presente contratto per la gestione delle farmacie comunali avrà scadenza il **30 novembre 2029** fatta salva una diversa durata derivante dalla normativa in materia o dalle ipotesi di revoca o risoluzione anticipata di cui ai successivi articoli.

Il Comune si riserva di procedere all'eventuale rinnovo espresso del presente contratto ai sensi delle disposizioni per tempo vigenti.

In ogni caso le Parti si impegnano ad osservare le disposizioni del presente contratto fino all'approvazione di un nuovo accordo.

La Società garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per un anno dalla cessazione del rapporto, o comunque per il tempo necessario a consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario del servizio, senza che ciò comporti alcun diritto a favore della Società in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Art. 7 –Sede dell’attività

Le sedi del servizio di cui oggetto al presente atto sono le seguenti:

Farmacia n. 1 – Casalmaggiore, Piazza G. Garibaldi n. 8. -----

Farmacia n. 3 – Casalbellotto, Via Federici n. 27 -----

Farmacia n.5 – Vicobellignano, Via M. D’Azeglio n. 1 -----

Art. 8 – Aspetti strategici del rapporto Comune - AFM S.r.l.

La Società, nel quadro della politica fissata dal Comune di Casalmaggiore relativa all’esercizio di farmacie e per il raggiungimento degli obiettivi e degli standard previsti nel presente documento, si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promozione dell’uso corretto del farmaco, attuazione all’interno delle farmacie e sul territorio (scuole, quartieri, case di riposo, ecc.) di iniziative atte a favorire l’educazione sanitaria attraverso la partecipazione e la collaborazione a programmi di informazione e di prevenzione nonché di aggiornamento professionale dei dipendenti, promossi dal Comune e/o dagli enti preposti istituzionalmente all’attività sanitaria e farmaceutica, quali le A.T.S., gli istituti di ricerca, gli ordini professionali, etc.;

b) eseguire, su richiesta del Comune, servizi sociosanitari a favore delle fasce più deboli della popolazione, compresi servizi di prenotazioni sanitarie realizzati in accordo con la competente A.T.S.;

c) favorire in generale la valorizzazione delle farmacie come punto di distribuzione di servizi per il benessere, promuovendo l’estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute nell’interesse dell’utente;

d) calmierare ove possibile i prezzi del mercato farmaceutico;

e) attivazione di tecniche di comunicazione al cliente (interviste, indagini di mercato, etc.);

Tutte le attività di cui ai precedenti punti devono essere espletate nei limiti degli indicati principi di equilibrio economico-gestionale della Società, e quindi compatibilmente con le risorse finanziarie possedute ed in considerazione di una redditività attesa dalla gestione delle farmacie che consenta un margine lordo residuo annuale della stessa (ricavi maturati – costi di diretta imputazione maturati – oneri finanziari).

La Società dovrà inviare, con cadenza almeno trimestrale, un report al Comune in modo che lo stesso possa effettuare un controllo sullo stato di realizzazione degli obiettivi, anche sotto l'aspetto dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità della gestione.

Inoltre, entro il 20 settembre di ciascun anno, l'organo amministrativo della Società è tenuto a trasmettere al Comune una relazione in ordine all'andamento della gestione nel primo semestre conclusosi sotto il profilo economico-patrimoniale e, sulla base di questa, allega un documento contabile di sintesi che, redatto in forma scalare, deve contenere l'indicazione del risultato economico previsto per la fine dell'esercizio sociale di riferimento.

In particolare, in occasione della relazione semestrale e del bilancio di esercizio al 30 giugno di ogni anno la Società dovrà allegare gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che mostrino l'andamento semestrale di periodo, comparato al primo semestre precedente,

In caso di previsione di perdite d'esercizio, la Società è tenuta ad indicare le azioni che intende intraprendere per ripristinare il pareggio di gestione entro il successivo 31 dicembre, onde evitare di ricorrere alle soluzioni previste dall'art. 194, comma 1,

lett. c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'organo amministrativo della Società adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il Piano Previsionale annuale per l'esercizio successivo e Piano Triennale e Programmatico per il triennio successivo con l'indicazione delle scelte gestionali, i livelli occupazionali e gli obiettivi che la Società intende perseguire in relazione alle linee di sviluppo del servizio, come disciplinato ai sensi del presente contratto. Il programma è inviato al Comune entro dieci trenta giorni dall'adozione da parte dell'organo amministrativo della Società. Il Comune può formulare osservazioni alla Società entro quindici giorni dal ricevimento dei citati documenti previsionali. Le osservazioni del Comune dovranno essere recepite nel piano programma annuale e triennale e nel bilancio di previsione, salvo motivato diniego dell'organo amministrativo.

La Società non potrà, senza preventivo consenso del Comune, concludere contratti la cui durata ecceda di oltre dodici mesi la durata del presente contratto.

Art. 9 - Carta dei servizi

1. La Società AFM S.r.l., con riferimento al servizio oggetto del presente contratto è dotata della "Carta della qualità dei servizi". La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che gli utenti possono attendersi dalla Società, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclami ed esplicita gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione agli impegni assunti.

I contenuti della "Carta dei servizi" e tutte le successive modifiche alla stessa dovranno essere concordate con il Comune. La Società si impegna altresì a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei servizi che il Comune dovesse richiedere.

La Società si impegna ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella
“Carta dei servizi”.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

L'erogazione del servizio, oggetto del presente contratto, e la gestione dei beni ad esso connessi non possono essere ceduti, né trasferiti, né sub-affidati a terzi.

In nessun caso la Società potrà cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, le farmacie di cui è titolare il Comune.

Art. 11 – Canone

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, resta affidata alla Società la conduzione delle farmacie comunali e dunque l'uso delle autorizzazioni all'esercizio delle farmacie comunali, autorizzazioni di cui il Comune rimane titolare.

Le parti concordano che, per il periodo di vigenza del presente contratto, la Società corrisponderà al Comune, per l'affidamento in esclusiva di cui al comma precedente, un canone annuo (con decorrenza dall'esercizio 2025) così articolato:

- una quota definita “parte fissa” forfettaria di **euro 80.000,00** (ottantamila/00), oltre iva di legge e una quota definita “**parte variabile**” pari a **2%** oltre iva di legge dei ricavi netti della gestione farmaceutica (ovvero al netto delle trattenute del SNN), di ciascuna farmacia, realizzati al 31 dicembre di ogni anno, con facoltà di revisione in aumento in occasione dell'esercizio successivo di ogni anno.

- La parte fissa sarà corrisposta entro il 31 agosto di ogni anno; la parte variabile sarà corrisposta, a titolo di acconto, nella misura dell'80% dei ricavi gestione farmaceutica al netto delle trattenute del SNN realizzati nell'anno solare precedente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il saldo sarà corrisposto entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.

Art. 12 – Sistema di monitoraggio del contratto

Il Comune, allo scopo di monitorare il rispetto degli obiettivi e degli impegni assunti con il presente contratto, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive ed ispezioni nei locali delle farmacie di cui è titolare ed in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, nonché dei libri contabili, sociali o di ogni altro documento o altro atto amministrativo ritenuto utile avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività.

Il Comune provvederà ad informare tempestivamente la Società sui nominativi degli incaricati dei controlli che dovranno essere in possesso di idonea documentazione che attesti i compiti loro affidati.

Il Comune può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio in termini di qualità erogata e di qualità percepita dai clienti-utenti.

I risultati delle verifiche e dei controlli e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'organo amministrativo della Società.

La Società è comunque obbligata a fornire tempestivamente, dietro richiesta del Comune, ogni dato inerente alla qualità erogata e percepita ovvero inerente al rispetto degli impegni previsti dal presente contratto.

Art. 13 – Sistema di sanzioni

1. Salvo i casi di mancata prestazione dipendenti da causa di forza maggiore, nell'ipotesi in cui si verifichi, per colpa attribuibile alla Società, un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dal presente contratto e secondo gli standard qualitativo-quantitativi ivi indicati oltre che quelli fissati nella Carta dei Servizi, è facoltà del Comune, quando questo ritenga che non sussistano i

presupposti per la risoluzione del contratto, applicare penali nei seguenti casi di

mancata prestazione e nelle misure sottoelencate:

- mancata apertura durante la giornata: euro 500,00;

- inosservanza dell'orario di servizio: euro 200,00.

2. Nel caso in cui si verifichi una interruzione completa del servizio, imputabile alla responsabilità della Società, per una durata non superiore a 5 giorni, il Comune potrà applicare una penale massima di Euro 1.000,00 per ogni giorno di interruzione.

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Comune – equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 – contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.

4. La Società, nei termini di legge, al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte a mezzo posta certificata.

5. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il Comune di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 14 – Restituzione delle farmacie autorizzazioni all'esercizio delle farmacie comunali

Al termine dell'efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto la Società sarà tenuta a riconsegnare le autorizzazioni in oggetto al Comune.

Il Comune avrà diritto di liquidare e sciogliere la Società (totalmente partecipata) al fine di gestire direttamente il servizio o cedere la propria quota societaria ad altri operatori economici.

La vendita della quota societaria avrà per oggetto tutti i beni necessari ed utili

all'espletamento del servizio nel limite della quantità normalmente necessaria

all'attività, mentre sarà facoltà del Comune o del nuovo gestore rifiutare di

acquistare i beni ulteriori.

Ove le Parti non raggiungessero l'accordo sul prezzo di cessione, lo stesso sarà

determinato da un professionista abilitato a tale genere di valutazioni, da scegliersi

di comune accordo, ovvero, mancando l'accordo, dal Presidente del Tribunale

territorialmente competente su richiesta della parte più diligente. Detta

determinazione avverrà comunque sulla base dei seguenti principi:

a) i beni immobili e mobili concessi in uso alla Società dal Comune saranno restituiti

al Comune in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento, e senza

alcun corrispettivo/compenso/indennità oppure rimborso per interventi di

manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati sugli stessi dalla Società, fatti salvi

i diversi accordi individuati sulla base del presente atto;

b) per i beni mobili ed immobili già conferiti all'atto della costituzione della AFM

S.r.l., gli stessi saranno valutati al valore risultante dalle scritture contabili alla data

di cessazione del contratto, al netto degli ammortamenti effettuati in corretta

applicazione dei normali ratei di ammortamento fiscale per il loro deprezzamento o

dell'effettivo deperimento se superiore;

c) per i beni mobili ed immobili acquistati dalla Società e autofinanziati dalla stessa

con le disponibilità generate dalla gestione, oppure finanziati mediante contrazione

di mutui, questi saranno valutati al valore risultante a libro cespiti della Società,

diminuito delle quote degli ammortamenti fiscali già operati su tali valori ovvero

dell'effettivo deperimento se superiore;

d) per le scorte di magazzino, del loro costo di acquisto detratti i prodotti scaduti o

posti fuori commercio;

e) i contratti in corso di esecuzione relativi alla gestione delle farmacie proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al nuovo gestore dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse delle farmacie. In caso contrario il Comune, ed eventualmente il nuovo gestore, sarà libero di accettare o rifiutare il subentro.

All'atto della riconsegna delle farmacie, la Società sarà tenuta a garantire al Comune, ovvero su indicazione del Comune, al nuovo gestore:

aa) che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;

bb) di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente erogato tutte le retribuzioni loro spettanti ed effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi ed alle trattenute fiscali di legge;

cc) che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nei libri paga e matricola della Società, indicando altresì nominativamente i titolari di altre forme contrattuali di lavoro ed i relativi compensi e durata;

dd) che i dipendenti e gli eventuali soggetti indicati ai sensi del precedente punto cc) sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e/o di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;

ee) che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e che non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti.

Art. 15 - Revoca del servizio

Il Comune può esercitare il diritto di revoca dell'affidamento del servizio per sopravvenute disposizioni normative in materia di servizi pubblici locali contrastanti con i contenuti del presente contratto ovvero nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. Si applicano al caso della revoca le disposizioni di cui al precedente articolo. L'affidamento del servizio è revocato in caso di risoluzione del contratto.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- a) interruzione del servizio con chiusura di un esercizio farmaceutico non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- b) decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata, per colpa del gestore, dall'autorità sanitaria
- c) ricorso all'abusivismo professionale;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) gravi e reiterate disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- g) gravi e reiterate negligenze nella vendita al pubblico di farmaci che comportino la violazione delle norme che ne regolano la somministrazione;
- h) reiterati ritardi ovvero inadempimenti in ordine alle obbligazioni di natura economica derivanti dal presente contratto;
- l) sottoposizione della Società a procedure concorsuali;
- m) scioglimento della Società per qualsiasi causa.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, il Comune contesterà alla Società la violazione, mediante invio alla stessa di apposita

lettera, da trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata o mezzi di analoga

validità. La risoluzione opererà di diritto al ricevimento della comunicazione

trasmessa a mezzo p.e.c.

Nessun indennizzo, compenso od altro corrispettivo sarà dovuto alla Società in caso

di risoluzione del contratto.

La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa in una o

più occasioni costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento da

contestare e non impedirà al medesimo di avvalersene in occasioni diverse.

In tutte le ipotesi di risoluzione è fatto comunque salvo il diritto del Comune di

Casalmaggiore al risarcimento del maggior danno subito, ai sensi degli articoli 1453

e seguenti del Codice civile.

La Società è obbligata ad assicurare, anche in caso di intervenuta risoluzione

contrattuale, la continuità nella gestione del servizio espletandolo nel rispetto del

presente contratto, fino al momento in cui la gestione sia rilevata dal Comune o da

un nuovo gestore e comunque per il tempo a ciò necessario.

Art. 17 – Controversie tra le parti

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità,

interpretazione, esecuzione, efficacia, o risoluzione del presente patto sarà devoluta

in via esclusiva al Tribunale di Cremona.

Art. 18 – Adeguamento del contratto di servizio

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del presente contratto, siano emanate

leggi e/o regolamenti aventi carattere innovatore delle materie attinenti il presente

contratto, ovvero si evidenzino da parte del Comune titolare del servizio o della

Società necessità di adeguamenti delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti

della domanda e delle condizioni di contesto, così pure come nel caso di eventi non

previsti o non prevedibili, le Parti potranno ridefinire i reciproci obblighi e gli accordi, anche di natura economica, indicati nel presente contratto. Le necessarie modifiche ed integrazioni potranno essere proposte da entrambe le Parti e le stesse dovranno risultare da atto scritto, contenente la determinazione dell'eventuale maggior onere derivante e delle modalità di copertura economico-finanziaria.

Art. 19 – Personale

L'Affidatario sarà garante dell'idoneità del personale adibito allo svolgimento di tutte le attività affidate ai sensi del presente contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità, e dell'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel CCNL FARMACIE AZIENDE MUNICIPALIZZATE – A.S.SO.FARM. e nei relativi accordi integrativi, applicabili al contratto. Si richiama in proposito l'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016

Art. 20 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per iscritto e mediante invio di posta elettronica certificata (PEC). Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida. A tal fine, le parti eleggono come domicili contrattuali i seguenti indirizzi:

COMUNE PEC: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it

COMUNE RECAPITI: Comune di Casalmaggiore – Piazza Garibaldi n. 26 – 26041 (CR)

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L. PEC: farmacia.casalmaggiore@legalmail.it .

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L. RECAPITI: Casalmaggiore – Piazza Garibaldi n. 8 – 26041 (CR).

Art. 21 – Spese contrattuali

L'importo contrattuale ai fini fiscali è pari ad **Euro 400.000,00**

(quattrocentomila/00).

Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti il presente contratto ivi comprese quelle di bollo, tasse, imposte e diritti, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell’Affidatario.

Art. 22 – Norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e norme salvaguardia ed eventuali pandemie

La società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro del personale utilizzato per l’espletamento del servizio.

In caso di eventuali emergenze sanitarie dovute a pandemie, l’affidatario si impegna al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e protocolli nazionali e regionali che dovessero essere emanate o che saranno emesse in merito, ferma restando la necessità di rinegoziare consensualmente le condizioni economiche o di definire un corrispettivo straordinario a copertura degli eventuali maggiori costi determinati dal rispetto delle norme di sicurezza e da ulteriori e diversi servizi, comunque collegati a quello farmaceutico, che si dovessero rendere necessari.

Art. 23- Clausola di cui all’art. 243 comma 3bis del D.lgs. n. 267/2000.

La AFM S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 243 comma 3bis del D. Lgs. 267/2000, si obbliga, qualora il Comune dovesse versare in condizioni di deficiarietà strutturale, così come definito da apposito Decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 267/2000, a ridurre le spese di personale della medesima società, in accordo con il Comune.

Art. 24 - Codice di comportamento

La società si obbliga, nell’esecuzione del servizio oggetto di affidamento, al rispetto del codice di comportamento di dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.

81/2023 e del codice di comportamento integrativo approvato dal Comune con

Deliberazione giuntale n.141 del 06/09/2023 ed eventuali ulteriori atti integrativi o sostitutivi.

Art. 25- Clausola di Pantouflage

Il rappresentante legale della AFM S.r.l. dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Casalmaggiore nei confronti della medesima Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 26 - Adempimenti ad obblighi normativi

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., la AFM S.r.l. gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto.

Art. 27 Partecipazione e trasparenza

1. La Società garantisce la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l'accesso alle informazioni che lo riguardano, sia per quanto riguarda la tutela del diritto alla corretta erogazione del servizio. A tali fini la Società riconosce il diritto di accesso del cittadino alle informazioni in proprio possesso, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Società, inoltre, è tenuta a osservare, ai sensi dell'art. 2-bis del vigente D. Lgs. n. 33/2013, le disposizioni in materia di obblighi sulla trasparenza e a pubblicare sul proprio sito web nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" le informazioni ed i dati richiesti dalla specifica normativa.

3. La Società s'impegna ad attuare iniziative di "customer satisfaction" che prevedano l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti in relazione ai

parametri contenuti nella Carta dei Servizi.

4. La società adotta strumenti di prevenzione e controllo della corruzione e promozione della trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti (L. 190/2012 e s.m.i.) e nel rispetto delle linee guida delineate dell'ANAC (determinazione n. 1134.2017 e s.m.i.).

Art. 28 - Relazione di gestione del servizio

Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 201/2022, l'Affidatario dovrà fornire al Comune, nei tempi fissati dallo statuto societario o entro i termini dettati dal Comune, un'apposita relazione con dati puntuali sulla gestione, tanto in ambito qualitativo, quanto in ambito economico-finanziario, dati che, a livello di coordinamento, monitoraggio e gestione, consentiranno al Comune l'esercizio di funzioni di controllo dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio stesso.

Il Comune è comunque tenuto ad effettuare verifiche periodiche sulla situazione gestionale del servizio affidato, redigendo a tal fine apposita relazione, che verrà aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate, di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Art. 29 – Norme transitorie e di chiusura

Le Parti, di comune accordo, confermano la avvenuta applicazione fino alla data di sottoscrizione del presente contratto di tutti i patti e condizioni di natura economica previste nel precedente contratto di servizio.

Ai fini della semplificazione dei rapporti di natura economica scaturenti dal presente accordo, le Parti concordano altresì che le modalità, previste per la determinazione del canone annuo dovuto ai sensi dello stesso articolo, si applicano a partire dal 01-01.2025.

Per tutto quanto non stabilito dalle parti nel presente contratto valgono le

disposizioni di cui al Libro IV del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 30 – Nomina a Responsabile del trattamento

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, si nomina, in nome del Comune di Casalmaggiore, titolare del trattamento dei dati, la società Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. quale Responsabile del trattamento dei dati, con la descrizione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà tenuta in virtù di tale ruolo per tutta la durata del contratto.

In particolare, i trattamenti del presente contratto sono:

Trattamento: Attività relativa alla gestione delle farmacie comunali.

Il responsabile è vincolato al rispetto di quanto di seguito previsto:

Informazioni

Tipo Finalità: Gestione farmacie comunali.

Durata del Trattamento: La durata del trattamento corrisponde alla durata prevista dal presente contratto.

Dati trattati: Dati personali comuni e particolari.

Categoria Interessati: Utenti.

Il Responsabile del trattamento si impegna:

a) a trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

b) a mettere in atto misure tecniche e organizzative coerenti con i principi del Regolamento Europeo GDPR sulla protezione dei dati;

c) a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. In caso di autorizzazione l'ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del

	trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure	
	tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle	
	esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l'ulteriore	
	Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di	
	protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente	
	responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte dell'altro	
	Responsabile del trattamento dei suoi obblighi;	
	d) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si	
	siano impegnate alla riservatezza o abbiano assunto un adeguato obbligo legale di	
	riservatezza;	
	e) ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative	
	adeguate per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;	
	f) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi	
	in caso di violazione dei dati personali e di valutazione d'impatto. In particolare, in	
	caso di violazione dei dati personali in oggetto notificare tempestivamente la	
	violazione al Titolare del trattamento dopo esserne venuto a conoscenza ed	
	accompagnare tale notifica da ogni documentazione necessaria da poter	
	permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare tale violazione	
	all'autorità Garante per la protezione dei dati personali;	
	g) a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni	
	necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che derivano dal presente atto;	
	h) a riconsegnare al titolare del trattamento al termine della prestazione dei	
	servizi relativi al trattamento in questione, o in caso di risoluzione del contratto, i	
	dati a carattere personale raccolti per l'espletamento del servizio nonché a	
	cancellare le copie esistenti salvo obblighi di conservazione previsti dalla normativa	

di legge.

Art. 31 – Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n.

2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679.

Titolare del trattamento: Comune di Casalmaggiore, con sede in Piazza Garibaldi n.

26, C.F. 00304940190 -mail: info@comune.casalmaggiore.cr.it, PEC: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it, tel. 0375 284411.

Responsabile della Protezione Dati (RPD): Asmel Associazione con sede in via Carlo

Cattaneo, 9 - 21013 (Varese) telefono 081 7879717 _ e-mail: posta@asmel.eu _

PEC: asmel@asmepec .it. Soggetto individuato quale referente del DPO: Minucci

Salvatore telefono 081 7504511 _ e-mail: servizio.dpo@asmel.eu. PEC:

dpo.asmel@asmepec.it.

Finalità: La finalità del trattamento è la raccolta dei dati per tutti gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale.

Base giuridica: La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE 2016/679 (trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso).

Destinatari dei dati personali: I dati personali conferiti sono comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, ad istituti bancari, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto (quali ad esempio, consulente legale, consulente fiscale e contabile).

Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione

internazionale: I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione

Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo/criteri di conservazione: I dati personali saranno conservati nei termini e

nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Diritti dell'Interessato: L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di

accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione

(art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di processo automatizzato

(art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del

trattamento o una PEC a

protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it .

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della

mancata comunicazione di tali dati: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per

l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale, la

conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di

dar seguito al rapporto contrattuale stesso.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il

Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato,

compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

E richiesto io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, formato e

stipulato in modalità elettronica, redatto su n. (.....) facciate, con imposta di

bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo

dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo

sottoscrivono con me ed alla mia presenza, in via telematica, con firma elettronica,

rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già

presa cognizione. L'Ufficiale rogante appone personalmente la propria firma digitale, munita di marca temporale, dopo le parti e in loro presenza, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

p. il Comune di Casalmaggiore – Il Responsabile del Settore (.....)

p. l'Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. – L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante (.....)

Il Segretario Comunale Rogante (.....)

Copia digitale di originale digitale

Casalmaggiore, 20/02/2025
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Candela

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI DI CASSA)	anni	I	II	III	IV	V
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:						
Utile (perdita) d' esercizio	98.340	103.455	102.138	110.377	118.787	
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':						
Ammortamenti	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
incremento T.F.R.nell' esercizio	50.641	53.172	54.236	55.321	56.428	
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri	0	0	0	0	0	
Autofinanziamento totale	283.981	291.627	291.374	300.698	310.215	
Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:						
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0	0	
Rimanenze	(34.586)	(22.212)	(9.336)	(9.516)	(9.708)	
Crediti	(1.563)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(20.000)	
Ratei e risconti attivi	(1.893)	0	0	0	0	
Fornitori	46.638	34.685	9.234	13.252	13.519	
Debiti diversi	23.155	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ratei e risconti passivi	(29.272)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	
Debiti tributari	22.806	25.284	14.473	20.000	5.736	(4.189)
Flussi di cassa generati dall'attivita' operativa	309.265	306.100	293.272	306.434	306.026	
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:						
(incremento) decremento immobilizzazioni materiali	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	
(incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0	
(incremento) decremento attivita' finanziarie non immobilizzate	0	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:						
Variazione passivita' a lungo	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	
Variazioni nei conti di patrimonio netto	0	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
INCREMENTO CASH FLOW COMPLESSIVO	169.265	166.100	153.272	166.434	166.026	

821.096

VAN

623.071

Copia digitale di originale digitale

Casalmaggiore, 20/02/2025

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Sabina Candela



Piano Economico Finanziario
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PREVISIONALE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FARMACIE DI CUI E' TITOLARE IL COMUNE DI CASALMAGGIORE.

Premessa

Il presente documento illustra il Piano Economico Finanziario redatto per attestare la sostenibilità dell'affidamento in progetto e dare conto dell'equilibrio economico e finanziario. Il Piano Economico Finanziario metterà in evidenza, così come delineato dal D.lgs. 201/2022, per tutta la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, *“i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento”*.

Il Comune di Casalmaggiore intende ricorrere all'affidamento *in house* alla Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. (da adesso in avanti “A.F.M. S.r.l.”) del servizio di gestione delle seguenti 3 farmacie di cui è titolare il Comune stesso:

- La Farmacia Comunale con sede in Piazza Garibaldi n.8, presso Casalmaggiore (CR);
- La Farmacia Comunale di Via Federici, 27, frazione di Casalbellotto, presso Casalmaggiore (CR);
- La Farmacia Comunale di Via D'Azeglio 1/E, frazione di Vicobellignano, presso Casalmaggiore (CR).

La società “A.F.M. S.r.l.” è partecipata al 100% dal Comune di Casalmaggiore ed è l'attuale affidataria del servizio.

L'obiettivo del piano è quello di dare dimostrazione della concreta capacità della società “A.F.M. S.r.l.” di poter eseguire in maniera corretta le prestazioni di servizio per il periodo di gestione dello stesso previsto in cinque anni.

Natura e descrizione del servizio

Il Comune di Casalmaggiore è attualmente titolare di tre farmacie comunali ai sensi della L. 475 del 196 come modificata dalla L. n. 362 del 1991.

L'Azienda Farmaceutica Municipale sin dalla sua costituzione ha avuto in affidamento il servizio di gestione delle tre Farmacie comunali, costituendo pertanto il mezzo per il tramite del quale il Comune eroga a favore della collettività di riferimento un servizio strettamente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le parti, anche in relazione alle novità normative introdotte dal Dlgs. del 23.12.2022 n. 201, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e tenuto conto anche della circostanza che prossimamente il contratto di affidamento per l'attuale gestione delle farmacie è in scadenza (dicembre 2024), intendono sottoscrivere un Nuovo Contratto di Servizio, tramite il quale definire gli obblighi reciproci che ciascuna parte si assume per la gestione del servizio pubblico in questione, nel rispetto delle leggi, statuti,



Piano Economico Finanziario
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

regolamenti e altre disposizioni in materia, nonché al fine di garantire il controllo dell'ente sull'attività di gestione della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale.

Il servizio oggetto del presente contratto, di cui il Comune rimane titolare, è da considerarsi ad ogni effetto servizio di interesse economico generale e costituisce attività di pubblico interesse sul territorio.

Nell'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, la Società è obbligata al rispetto dei principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni e dei principi contenuti anche nel D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 *"riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, sulla base dell'interesse generale rivestito dal servizio farmaceutico pubblico, fermi gli indirizzi già vigenti impartiti dalle Autorità Sanitarie nella gestione del servizio oltre a quelli che verranno impartiti in futuro, l'A.F.M. S.r.l. dovrà attenersi ai seguenti ulteriori obiettivi quali:

- a. il raggiungimento degli standard di servizio individuati dalla "Carta dei servizi della Farmacia";
- b. promuovere l'uso corretto del farmaco;
- c. favorire l'acquisto, anche attraverso prezzi agevolati, dei farmaci generici non rientranti/coperti dal SSN e prodotti di prima necessità rivolti ad anziani con malattie croniche ed alla prima infanzia;
- d. consentire l'accesso e l'informazione ai farmaci omeopatici;
- e. garantire un ampio orario di apertura delle sedi farmaceutiche che tenga conto delle esigenze della collettività di riferimento, in linea con la collocazione territoriale delle stesse;
- f. attivare politiche di contenimento dei prezzi per le fasce più bisognose della popolazione;
- g. promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative e servizi di educazione e informazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- h. effettuare consegne a domicilio dei farmaci per gli utenti non autosufficienti, portatori di handicap o non in grado di recarsi in farmacia (dietro certificazione medica), in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato, senza oneri diretti per il cliente, salvo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia;
- i. distribuire medicinali e prodotti assimilati a favore dei cittadini indigenti secondo gli accordi assunti di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;
- j. distribuire presidi sanitari per conto del S.S.N.,
- k. uniformare i propri comportamenti a criteri di obiettività, giustizia, imparzialità, uguaglianza, non discriminazione;
- l. assicurare il buon andamento della gestione;
- m. garantire la massima partecipazione attiva degli utenti, riconoscendo loro la possibilità di proporre soluzioni migliorative del servizio farmaceutico compatibili con le condizioni date, di esprimere giudizi e valutazioni, di poter ottenere risposte precise ed eque alle proprie eventuali contestazioni e critiche, entro tempi stabiliti;
- n. assicurare la massima trasparenza in tutta l'attività di gestione fornendo la più completa ed efficace informazione ai cittadini-utenti, definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standard tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta);



Piano Economico Finanziario
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

- o. ricercare una relazione con gli utenti improntata al dialogo ed alla comprensione delle singole esigenze;
- p. garantire il diritto di riservatezza degli utenti, alla non diffusione delle notizie riguardanti sia l'acquisto di qualsiasi prodotto, che il tipo di prestazione eventualmente fruita dalla clientela;
- q. garantire un servizio efficiente ed efficace attraverso l'impiego di personale e/o collaboratori adeguatamente preparati e competenti, in grado di rispondere in maniera precisa e tempestiva ai bisogni ed alle richieste degli utenti;
- r. fornire i servizi assicurando piena accessibilità e disponibilità di locali e la predisposizione di appositi spazi e distanze con riguardo sia alla vendita dei farmaci da banco che all'effettuazione dei servizi di base;
- s. nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, assicurare che il servizio oggetto di affidamento sia erogato in modo continuativo, regolare e senza interruzioni.

Quadro normativo

Il quadro normativo vigente è delineato da:

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- Legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico)
- DPR 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968);
- Legge 23 dicembre 1978, n. 883 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
- Legge 8 novembre 1991 n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- D.lgs 30 dicembre 1992, n. 538 di attuazione della Direttiva 92/25/CE;
- D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- Dlgs n. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica)

e loro successive modificazioni.

Analisi del contesto e del mercato di riferimento

Il Comune di Casalmaggiore si estende per circa 64 Kmq e conta all'1/1/2024 15.173 residenti.

Nel territorio sono presenti cinque sedi farmaceutiche, comprese le tre farmacie di cui è titolare il Comune, oggetto del presente lavoro.

I prodotti venduti dalle farmacie sono classificati come segue:

- prodotti vendibili dietro prescrizione medica (vendibili esclusivamente dalle farmacie);
- prodotti vendibili senza prescrizione medica (vendibili anche dalle parafarmacie e da altri esercizi commerciali), tra i quali sono ricompresi sia i farmaci da banco sia i prodotti diversi (es. prodotti per l'igiene personale, cosmetici, dietetici, per l'infanzia).

Il mercato di riferimento è funzione del numero dei possibili clienti che gravitano nell'area in cui è operativo il punto vendita (residenti, stabili ma non residenti, di transito).

Il volume dei ricavi dipende dalla capacità di attirare clientela presso il punto vendita.

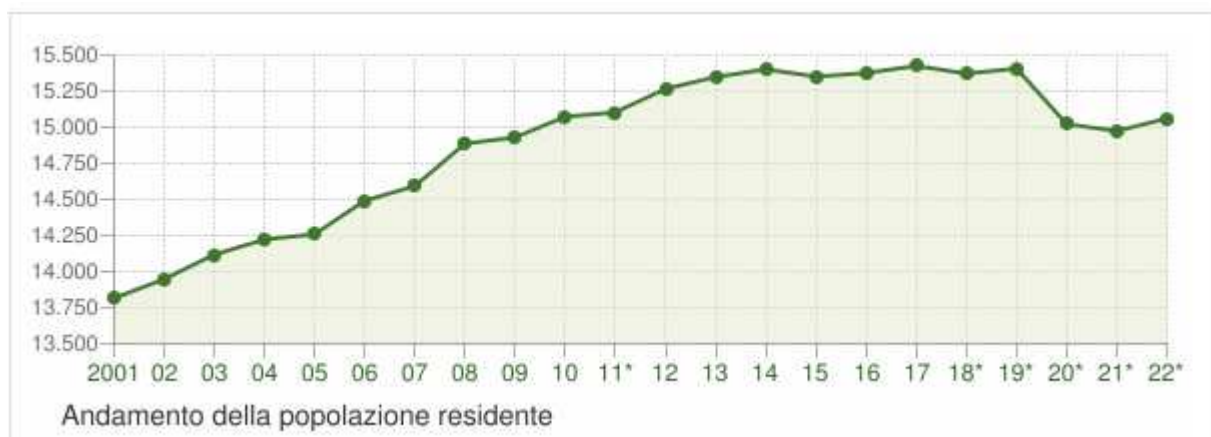


Piano Economico Finanziario
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

La presenza o meno di medici nelle vicinanze del punto vendita condiziona in modo rilevante il volume dei ricavi, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla vendita di prodotti vendibili dietro prescrizione medica.

Il volume dei costi, invece, è funzione principalmente delle spese per l'approvvigionamento dei prodotti, delle spese di personale e di gestione della sede. I primi sono naturalmente legati ai volumi di vendita (anche se possono variare in base alla capacità di ottimizzare gli acquisti di prodotti), mentre gli altri sono molto meno suscettibili di variazione in funzione del volume dei ricavi conseguiti.

È evidente, quindi, che la redditività di una farmacia dipende, oltre che dalla capacità di attirare clientela presso il punto vendita, dall'ottimizzazione dei costi di acquisto dei prodotti e dalla efficiente gestione dei costi fissi.



Il grafico sopra riportato descrive l'andamento della popolazione residente, la cui entità non consente l'istituzione di un'ulteriore sede farmaceutica e pertanto non si stima un aumento della concorrenza sul territorio.

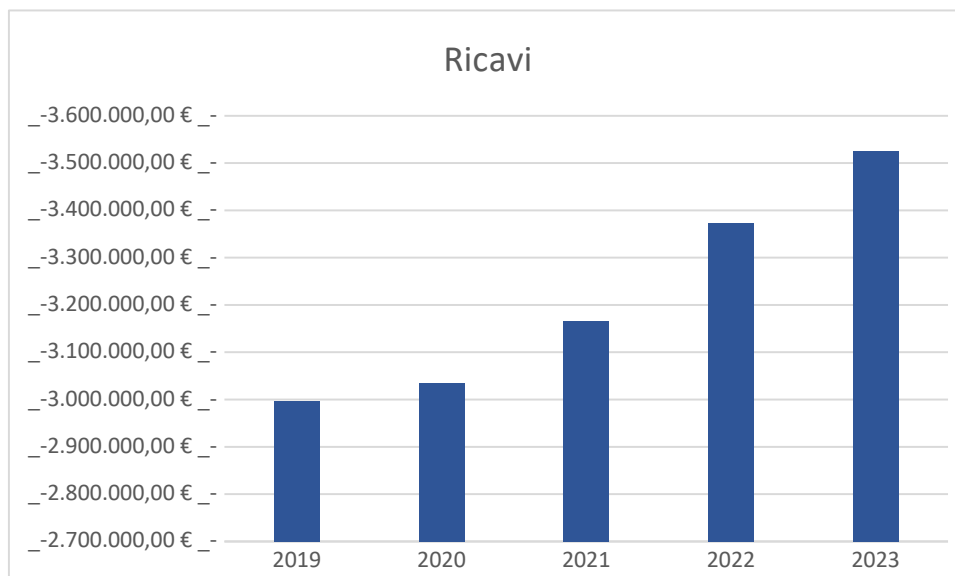
Determinazione dei ricavi potenziali

Per la determinazione dei ricavi si è fatto riferimento, quale base di partenza, al valore medio registrato dalla società negli ultimi anni e desunto dai bilanci del periodo 2019-2023, che fa rilevare un valore medio di ricavi pari a euro 3.219.293.

L'andamento dei ricavi è evidenziato nel grafico seguente, che mostra una tendenza in crescita nelle annualità 2019-2023, (+2,0% nel 2019, +1,28% nel 2020, + 4,32% nel 2021, +6,58% nel 2022 e +4,51% nel 2023).



Piano Economico Finanziario
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)



Per le considerazioni sopra riportate si è ipotizzato un volume di ricavi che tende progressivamente a crescere nella misura del 5% annuo per i primi due anni e nella misura del 2% a partire dal terzo anno.

I ricavi prospettici sono rappresentati nella seguente tabella:

	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV	Anno V
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.702.400	3.887.500	3.965.300	4.044.600	4.125.500

L'incremento dei ricavi appare anche giustificato dall'ampliamento dei servizi diagnostici e di prevenzione anche alla luce dei probabili cambiamenti che verranno introdotti grazie al recente disegno di legge sulle semplificazioni varato dal Consiglio dei Ministri.

Determinazione dei costi

Nell'ultimo quinquennio l'incidenza sui ricavi dell'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si è attestato nell'intervallo 59,4% - 62,9% dei ricavi.

Nella previsione economica l'incidenza della suddetta voce di costo è stata quantificata pari al 61,60%, in linea con quanto avvenuto nell'anno 2023.

I costi prospettici sono rappresentati nella seguente tabella:

	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV	Anno V
Per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci	2.280.706	2.394.729	2.442.654	2.491.503	2.541.338

La determinazione delle rimanenze finali è stata effettuata utilizzando la percentuale del 12% dei ricavi, secondo l'evoluzione storica.

L'andamento della variazione delle rimanenze è rappresentata nella seguente tabella:

	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV	Anno V
Per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci	-34.586	-22.212	-9.336	-9.516	-9.708



Piano Economico Finanziario
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

Il costo dei servizi è stato quantificato applicando la percentuale di incidenza dei medesimi sui ricavi rilevata nell'anno 2023 pari al 9%.

I costi prospettici sono rappresentati nella seguente tabella:

	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV	Anno V
Per servizi	333.361	350.027	357.032	364.172	371.457

Il costo del personale ha avuto una incidenza sui ricavi pari al 16% nel 2021, al 17% nel 2022 e al 18,4% nel 2023.

Nell'ipotesi formulata è stata utilizzata prudenzialmente la misura del 18,4%.

I costi prospettici sono rappresentati nella seguente tabella:

	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV	Anno V
Per il personale	683.647	717.826	732.191	746.834	761.772

Ipotizzando un minimo di investimenti annui pari a € 50.000, da effettuare per il mantenimento dell'efficienza organizzativa e produttiva delle farmacie, si è ipotizzato un livello costante dei costi di ammortamento. Con una lieve crescita sono stati ipotizzati i costi per il godimento dei beni di terzi e gli oneri diversi di gestione.

I costi per il godimento dei beni di terzi sono dati dal canone annuo corrisposto al Comune per l'affidamento in esclusiva del servizio, per l'utilizzo dei beni concessi in uso dal Comune e per gli altri impegni assunti dallo stesso.

I costi prospettici sono rappresentati nella seguente tabella:

	Anno I	Anno II	Anno III	Anno IV	Anno V
Per godimento di beni di terzi	154.960	158.698	160.292	161.918	163.578
Ammortamenti e svalutazioni	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Oneri diversi di gestione	36.329	38.145	38.909	39.687	40.480

Gli oneri finanziari sono stati stimati in costante diminuzione tenendo conto sia dell'esaurimento dei mutui da rimborsare che dell'aumento del cash flow.

Le imposte sono state stimate nella misura del 28% del risultato prima delle imposte.

Verifica degli equilibri economici

Di seguito viene riportato il conto economico previsionale per i prossimi 5 anni:

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE				
	anno I	anno II	anno III	anno IV	anno V
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.702.400	3.887.500	3.965.300	4.044.600	4.125.500



Piano Economico Finanziario
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

2) Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	45.600	47.400	49.300	51.300	53.400
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE	3.748.000	3.934.900	4.014.600	4.095.900	4.178.900
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.280.706	2.394.729	2.442.654	2.491.503	2.541.338
7) Per servizi	333.361	350.027	357.032	364.172	371.457
8) Per godimento di beni di terzi	154.960	158.698	160.292	161.918	163.578
9) Per il personale	683.647	717.826	732.191	746.834	761.772
10) Ammortamenti e svalutazioni	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11) Variazioni delle rim. di materie p., suss., di cons. e merci	-34.586	-22.212	-9.336	-9.516	-9.708
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	36.329	38.145	38.909	39.687	40.480
TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE	3.589.417	3.772.213	3.856.742	3.929.599	4.003.918
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	158.583	162.687	157.858	166.301	174.982
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)	-22.000	-19.000	-16.000	-13.000	-10.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni (+)	0	0	0	0	0
19) Svalutazioni (-)	0	0	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-)	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	136.583	143.687	141.858	153.301	164.982
22) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio e differite (-/+)	38.243	40.232	39.720	42.924	46.195
23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	98.340	103.455	102.138	110.377	118.787

Di seguito vengono riportati i principali indicatori economici:

Indicatori	anno I	anno II	anno III	anno IV	anno V
Ebit (differenza tra valori e costi della produzione)	158.583	162.687	157.858	166.301	174.982
% su fatturato	4,23%	4,13%	3,93%	4,06%	4,19%
Ebitda (EBIT + ammortamenti)	293.583	297.687	292.858	301.301	309.982
% su fatturato	7,93%	7,66%	7,39%	7,45%	7,51%
ROI (EBIT/Capitale investito)	5,37%	5,14%	4,65%	4,56%	4,45%
ROS (Ebit/ FATT)	4,28%	4,18%	3,98%	4,11%	4,24%
ROE (risultato netto/patrimonio netto)	6,85%	6,38%	5,60%	5,39%	5,19%



Piano Economico Finanziario
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

Si precisa che dovendo circoscrivere l'attività oggetto di analisi alla gestione delle sole *Farmacie comunali* si è provveduto a scorporare dai bilanci di esercizio le componenti reddituali relative alla gestione dell'asilo nido.

Dall'esame dei principali indicatori evidenziati nella precedente tabella risulta verificato il raggiungimento degli equilibri economici nel periodo considerato.

Piano degli investimenti

Nell'ipotesi formulata sono stati ipotizzati investimenti annui di € 50.000 aventi come obiettivo il mantenimento dell'apparato organizzativo - produttivo delle farmacie.

Effetti patrimoniali

Di seguito viene riportato lo stato patrimoniale previsionale per i prossimi 5 anni:

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVO	anno I	anno II	anno III	anno IV	anno V	NETTO E PASSIVO	anno I	anno II	anno III	anno IV	anno V
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI						A) PATRIMONIO NETTO	1.355.229	1.458.684	1.560.822	1.671.199	1.789.986
B) IMMOBILIZZAZIONI						I Capitale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I Immobilizzazioni immateriali	1.963.594	1.888.594	1.813.594	1.738.594	1.663.594	II-VII Riserve	981.190	1.156.889	1.255.229	1.358.684	1.460.822
(-) Fondo di ammortamento	190.673	200.673	210.673	220.673	230.673	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	175.699	98.340	103.455	102.138	110.377
II Immobilizzazioni materiali	-92.922	-102.922	-112.922	-122.922	-132.922	Riserve in sospensione d'imposta					
(-) Fondo di ammortamento	3.267.491	3.317.491	3.367.491	3.417.491	3.467.491	IX Utile (perdita) dell'esercizio	98.340	103.455	102.138	110.377	118.787
III Immobilizzazioni finanziarie	-1.405.794	-1.530.794	-1.655.794	-1.780.794	-1.905.794	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.146	4.146	4.146	4.146	4.146	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
I Rimanenze	896.594	1.099.906	1.277.514	1.468.464	1.669.198	D) DEBITI:	209.604	262.776	317.012	372.333	428.761
II Crediti:	444.288	466.500	475.836	485.352	495.060	Mutui	1.163.355	1.158.040	1.127.274	1.100.525	1.074.045
- scadenti entro l'anno	251.069	261.069	271.069	281.069	301.069	Altri debiti a lungo	341.479	261.479	181.479	101.479	21.479
- scadenti oltre l'anno	211.069	231.069	251.069	271.069	291.069	Fornitori	636.876	671.561	680.795	694.047	707.566
III Attività finanz. che non costituiscono immobil.	40.000	30.000	20.000	10.000	10.000	Banche a breve	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
IV Disponibilità liquide						Diversi	50.000	70.000	90.000	110.000	130.000
	201.237	372.337	530.609	702.043	873.069	Tributari	55.000	75.000	95.000	115.000	135.000
						E) RATEI E RISCONTI	147.000	119.000	91.000	63.000	35.000
D) RATEI E RISCONTI	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	TOTALE DEL PASSIVO	1.544.959	1.569.816	1.570.286	1.575.859	1.582.805
TOTALE DELL' ATTIVO	2.900.188	3.028.500	3.131.108	3.247.058	3.372.792	TOTALE DEL NETTO E DEL PASSIVO	2.900.188	3.028.500	3.131.108	3.247.058	3.372.792



Piano Economico Finanziario
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

Le immobilizzazioni si incrementano per effetto di ipotesi di investimento annuali e diminuiscono per effetto della stima degli ammortamenti.

Le componenti del capitale circolante sono state stimate sulla base delle rilevazioni del bilancio chiuso al 31/12/2023 anche in relazione al valore della produzione (per crediti e debiti commerciali).

Il TFR si incrementa per effetto della stima dell'accantonamento di ciascun esercizio. Non sono previsti ulteriori accantonamenti a Fondi rischi.

Il Patrimonio si incrementa per effetto degli utili realizzati negli esercizi di piano. Non sono rappresentate distribuzioni di dividendi.

Verifica degli equilibri finanziari

La posizione finanziaria netta si modifica per effetto del risultato finanziario di ciascun periodo come rappresentato nel seguente prospetto.

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI DI CASSA)	anni	I	II	III	IV	V
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:						
Utile (perdita) d' esercizio	98.340	103.455	102.138	110.377	118.787	
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':						
Ammortamenti	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
incremento T.F.R.nell' esercizio	50.641	53.172	54.236	55.321	56.428	
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri	0	0	0	0	0	
Autofinanziamento totale	283.981	291.627	291.374	300.698	310.215	
Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:						
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0	0	
Rimanenze	(34.586)	(22.212)	(9.336)	(9.516)	(9.708)	
Crediti	(1.563)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(20.000)	
Ratei e risconti attivi	(1.893)	0	0	0	0	
Fornitori	46.638	34.685	9.234	13.252	13.519	
Debiti diversi	23.155	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ratei e risconti passivi	(29.272)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	
Debiti tributari	22.806	25.284	14.473	1.898	5.736	(4.189)
Flussi di cassa generati dall'attivita' operativa	309.265	306.100	293.272	306.434	306.026	



Piano Economico Finanziario
Affidamento Farmacie comunali
Comune di Casalmaggiore (CR)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:									
(incremento) decremento immobilizzazioni materiali	(50.000)		(50.000)		(50.000)		(50.000)		(50.000)
(incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	(10.000)		(10.000)		(10.000)		(10.000)		(10.000)
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0		0		0		0		0
(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate	0	(60.000)	0	(60.000)	0	(60.000)	0	(60.000)	0
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:									
Variazione passività a lungo	(80.000)		(80.000)		(80.000)		(80.000)		(80.000)
Variazioni nei conti di patrimonio netto	0	(80.000)	0	(80.000)	0	(80.000)	0	(80.000)	0
INCREMENTO CASH FLOW COMPLESSIVO		169.265		166.100		153.272		166.434	166.026

Il cash flow complessivamente generato nei 5 anni ammonta a € 821.096.

Applicando un tasso del 10% si ottiene un VAN pari a € 623.071.

Copia digitale di originale digitale

Casalmaggiore, 20/02/2025
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Candela

COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Parere del 22 novembre 2024

Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 30/10/2024 sull'affidamento in house del servizio gestione farmacie comunali.-

Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito in data odierna per esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b punto 3) del D.Lgs 267/00 e s.m.i., in merito all'affidamento in house del servizio gestione farmacie comunali e

Preso atto che

- il Comune di Casalmaggiore detiene una partecipazione nella "Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l." codice fiscale 01110410196 - P. IVA 01110410196, con sede in Casalmaggiore (CR) P.za Garibaldi n. 8 pari al 100 % del capitale sociale;

Vista/o

- ✓ La normativa comunitaria e il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- ✓ il D.Lgs. 201/2022 recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare gli artt. 14 "scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" e 17 "affidamento a società in house";
- ✓ il D.Lgs. n°36/2023 recante " Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", con particolare riguardo all'art. 7;
- ✓ la Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio farmacie, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica ai sensi dell'art. 14 e 34 del D.Lgs. 201/2022, nonché le necessarie valutazioni e verifiche di ordine tecnico, giuridico ed economico-finanziario, circa la scelta della modalità di gestione "in house" del servizio farmacie ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 ed anche ai fini dell'apparato motivazionale di cui all'art. 7 del d.lgs. 36/2023: le necessarie valutazioni e verifiche circa il mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio e la verifica dei benefici per la collettività derivanti dalla gestione "in house";
- ✓ valutati il contenuto, la motivazione analitica e le conclusioni della "Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio farmacie, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, e motivazione qualificata per l'affidamento", anche in ordine alle finalità di cui all'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, all'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 e all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 circa la sussistenza dei presupposti tecnici, giuridici, economico-finanziari e gestionali dell'affidamento in house e tenuto conto che nella citata relazione vengono illustrate le ragioni di convenienza dell'affidamento;
- ✓ acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili;

il Collegio dei Revisori esprime, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.Lgs. 267/2000, il proprio parere favorevole, alla proposta di deliberazione relativa all'affidamento, in house providing, del servizio di gestione delle tre farmacie comunali alla società AFM s.r.l. -

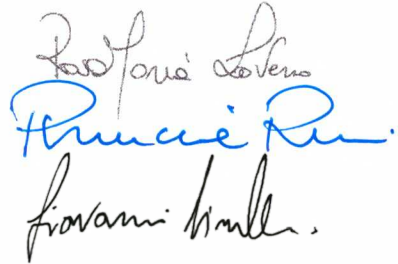
Casalmaggiore, 22 novembre 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PRESIDENTE: rag. Lo Verso Rosa Maria

COMPONENTE: Dott.ssa Rumi Pinuccia

COMPONENTE: Dott. Spinella Giovanni



IL PRESIDENTE RUBERTI PIERFRANCESCO: Passiamo al punto successivo, “Approvazione relazione contratto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo numero 201 del 2022 per la conferma dell'affidamento *in house providing* per il periodo 2024-2029 all’AFM Srl del servizio di gestione delle tre farmacie comunali”. Prego Sindaco.

IL SINDACO BONGIOVANNI FILIPPO: Allora se il contratto di servizio con Casalasca Servizi scade il 31/12/2025, invece quello con l’AFM Srl, la nostra farmacia comunale, scade dopodomani. Avviso che abbiamo fatto stasera una proroga tecnica, che ci consente assolutamente la normativa, ed era già previsto nel contratto di servizio, di 3 mesi per consentire tutte le azioni propedeutiche al riaffidamento alla nostra, *in house providing*, alla nostra società del servizio farmaceutico comunale, la gestione delle tre farmacie comunali. Dico già il risultato finale, ma anche in questo caso abbiamo dovuto fare la consueta relazione prevista dalla legge, articolo 14 del Decreto Legislativo numero 201/2022, perché anche la farmacia è un servizio pubblico locale e quindi, prima di poter procedere con un affidamento, devi fare una relazione di questo genere, come abbiamo fatto per Casalasca, lo devi fare anche per la farmacia, come abbiamo fatto anche il consiglio scorso per l'affidamento del servizio di Tesoreria. Quindi ne vedrete altre, perché poi nel corso di questi 5 anni gli affidamenti scadono e molte volte vanno fatte queste relazioni. Alcune sono più semplici, possiamo gestirle internamente, quelle che sono più complicate, ovviamente quando si parla di società partecipate come in questo caso servono degli esperti esterni, in questo caso l'affidamento è stato fatto ad Idea Pubblica. Avete conosciuto la dottoressa Giusy Caldarola martedì, eravate tutti presenti, dove abbiamo fatto un approfondimento sul lavoro, sulla relazione che ha svolto, la relazione dalla quale si evince che, oggi come oggi, è ancora conveniente per il Comune di Casalmaggiore poter riaffidare all’AFM srl il contratto di servizio. La novità è che il contratto di servizio precedente era del 2014 con scadenza 2024, adesso la normativa impone che per società unipersonali 100% pubbliche, come l’AFM che è al 100% di proprietà del Comune di Casalmaggiore, l'affidamento può essere al massimo, la durata, di 5 anni. Quindi il massimo è 5 anni e noi andiamo, comunque c'è scritto, per periodo 24-29 perché in teoria scade il ... dovrebbe durare dal primo dicembre '24 al primo dicembre 2029 questo affidamento. Dopodiché probabilmente slitterà di due o tre mesi per l'atto che giustamente lo dobbiamo fare così. Il servizio delle farmacie comunali è una funzione pubblica. Sono le nostre farmacie un riferimento importante per il territorio. L'Ente, anche se è un servizio non a rete, non intende comunque privarsi del servizio farmaceutico con il controllo pubblico, quindi andremo ad affidare all’AFM nuovamente per questi 5 anni, controllato anche dai Revisori dei conti, che hanno lasciato la loro relazione, lo stesso servizio di prima. Avete in allegato la bozza del contratto di servizio, dove fondamentalmente si chiede alla Società alcuni impegni nei rapporti con il Comune e soprattutto nei rapporti con la popolazione. Avete in allegato appunto la relazione ai sensi dell'articolo 14, dove fa un po' il riassunto della normativa di riferimento, fa un po' un riassunto del quadro attuale della situazione delle farmacie di Casalmaggiore, parla della universalità del Servizio Pubblico, dove la AFM dovrà garantire continuità del servizio, uguaglianza, efficacia, efficienza, trasparenza, partecipazione. Vi ho fatto distribuire anche una relazione al PEF per capire come vengono fuori certi dati, essendo andati a vedere gli ultimi 5 anni di bilanci, dai ricavi agli utili, come si sono evoluti negli ultimi 5 anni e infine vi è una carrellata, nella relazione sezione C, sulla modalità di affidamento prescelta. Si è soffermata molto la dottoressa Caldarola su questo aspetto perché, teoricamente, il Comune di Casalmaggiore potrebbe gestire in economia la farmacia, cioè avere il Comune Casalmaggiore all'interno un settore farmaceutico con i farmacisti direttamente suoi dipendenti, ma ovviamente oggi con le normative che ci sono eccetera, è una cosa che i Comuni fondamentalmente non riescono più a fare. Stessa cosa per quanto riguarda l'Azienda Speciale, che è un modello decisamente in via di superamento, dove fondamentalmente dal 2011 in poi hanno cercato di dismettere le Aziende Speciali, se non quelle legate ai servizi puramente sociali, quindi c'era la possibilità di avere delle società di capitali. Le società di capitali possono essere ovviamente società di vari tipi, ma noi abbiamo già una srl formata nel 2001, quindi quella usiamo, non è che torniamo indietro. Dopodiché ci sono le possibilità di altre modalità di affidamento: una società mista pubblico-privata oppure, come sempre, possiamo dire “vabbè non ci interessa più, vendiamo tutto, facciamo

affidare a terzi la gestione delle farmacie” e si perde tutto il nostro patrimonio, cosa che ovviamente è stata scartata fin dall'avvio. Ma anche il modello della società mista pubblico-privata ha mostrato alcuni limiti, alcune perplessità con la nuova normativa. Ovviamente fare entrare dei privati ti comporta il fatto che il privato ha determinati interessi, il pubblico ne ha altri, sono interessi sicuramente confliggenti. Sulle responsabilità ci potrebbe essere poca chiarezza e quindi il rischio poi di privatizzazione, in caso di aumento di capitale, aumenterebbe e quindi effettivamente non è una modalità che a noi interessa. Visto che nella modalità *in house* possiamo andare avanti e riaffidarla abbiamo deciso ... e la relazione nelle sue conclusioni dice che è una scelta corretta e giusta, di continuare con la modalità di gestione che prevede l'affidamento delle tre farmacie comunali ad una società *in house*. Nel nostro caso l'AFM srl che è una struttura perfettamente idonea al raggiungimento delle finalità proprie dell'Amministrazione Comunale, sia in termini di qualità di servizi pubblici locali che appunto in termini di servizi alla popolazione. Quindi questo, più o meno, è quanto emerge. Avete la relazione con le conclusioni. Avete tutta la delibera che riassume perché non andiamo sul mercato, perché non facciamo una mista, ma perché andiamo avanti con l'*in house*. Insomma martedì ci siamo visti, avete pensato ricevuto tutti i chiarimenti del caso. Mi soffermo proprio in finale per una piccola modifica per la quale abbiamo ragionato nel piano economico finanziario, ma soprattutto per quanto riguarda il contratto di servizio, che differentemente da oggi dove il canone farmaceutico che viene pagato dalla farmacia al Comune era € 60.000 più un canone variabile che rappresentava l'1,5 del fatturato, è stato portato a € 80.000 più il 2% del fatturato. € 80.000 annui più il 2% del fatturato quindi insomma si stima un introito attorno ai 160.000 euro, mentre oggi, senza considerare gli utili, è sui 100- 110.000 euro. Questa è la modifica che ci siamo sentiti di fare, ovviamente analizzando con Idea Pubblica i dati relativi ai ricavi e agli utili degli ultimi 5 anni.

IL PRESIDENTE RUBERTI PIERFRANCESCO: Grazie Sindaco. Qualcuno vuole intervenire? Prego Consigliere Toscani.

IL CONSIGLIERE TOSCANI LUCIANO: Questa novità dell'adeguamento del canone mentre due sere fa la consulente non era tanto di questa idea, diceva che il canone era quello lì, derivava da una serie di analisi della situazione, deve essere equo, compatibile, quindi mi fa piacere comunque che abbiate deciso di aumentarlo.

IL SINDACO BONGIOVANNI FILIPPO: No, c'era già eh. Non so se si è confusa la Caldarola ma era già così eh.

IL CONSIGLIERE TOSCANI LUCIANO: che più di tanto non si poteva aumentare. Ma non è quello il problema. Noi non abbiamo nessun tipo di problema rispetto all'affidamento *in house* providing della farmacia, ci mancherebbe altro che facessimo una gara rischiando di perdere abbiamo una farmacia al 100% del Comune, quindi è evidente che, fin quando la legge ce lo consentirà, la strada migliore e sicuramente adeguata è quella. Quindi avremmo anche deciso di votare a favore di questa delibera nonché leggendo il dispositivo della delibera, al punto numero due delle proposte dice “di approvare” quindi non solo l'affidamento, “di approvare la relazione illustrativa delle ragioni della sussistenza di allegare la relazione, allegata alla presentazione alla presente delibera richiamandone integralmente i contenuti”. Allora noi ce la siamo andati a leggere questa relazione dopo aver sentito la presentazione della dottoressa e ci sentiamo di fare alcune osservazioni sul piano più tecnico. Quindi noi approviamo o vorremmo approvare l'affidamento *in house* providing, non perché condividiamo la valutazione così ottimistica, così positiva della dottoressa. Ci siamo andati a leggere i bilanci degli ultimi 5 anni, che ci siamo stampati, e sul sito sono pubblicati. Il sito è fatto molto bene tra l'altro. Allora le riflessioni sono diverse rispetto alle quelle emerse della dottoressa. Già aveva incuriosito la valutazione della dottoressa in cui diceva “Abbiamo fatto anche un'analisi del Benchmark”, quindi dopo la due diligence adesso abbiamo il benchmark, cioè un'analisi della situazione dell'azienda rispetto alle aziende del settore, questo significa l'analisi del Benchmark. Invece l'analisi che ci ha illustrato faceva riferimento a un confronto con altri tipi di società pubbliche, ma non farmacie, a cui eventualmente dare Quindi non c'entra nulla. Quindi noi ad oggi non sappiamo quale sia la situazione economica e finanziaria della farmacia paragonabile rispetto agli altri alle altre farmacie sostanzialmente, pubbliche o private. Non lo

sappiamo e quindi cercheremo di scoprirlo. Quindi è sospeso da questo punto di vista di giudizio. Cercando di analizzare i bilanci della farmacia, Signor Sindaco, ci siamo accorti di alcune cose: sostanzialmente la prima valutazione è che è difficile capire come funzioni, come vada la farmacia dai bilanci. I bilanci sono pubblici, sono pubblicati, hanno l'obiettivo dichiarato dalla legge di garantire tutti i portatori di interesse, in primis i cittadini, ma i fornitori, le banche e il sistema rispetto alla situazione di un'azienda. Ci sono nella nota integrativa, che dovrebbe essere quella che spiega le voci più importanti, alcune voci fisse, una che è sempre molto importante per andare a vedere la situazione di un'azienda è l'analisi dei fatti di rilievo che gli amministratori rilevano nell'andamento di un esercizio. Cioè sono obbligati gli amministratori dire "quest'anno abbiamo avuto questi avvenimenti, questi fatti sono successi ..." e quindi io che ero curioso rispetto all'incidenza della pandemia, rispetto ai bilanci della farmacia, la situazione, al fatturato, alla redditività, eccetera. Sono andato a vedermi e nel bilancio del 2020 c'è scritto "fatti di rilievo successi durante l'anno: nessun fatto di rilievo". Ho detto "Ma è strano, magari l'hanno messo l'anno dopo", la stessa cosa. Nei primi tre mesi del nuovo esercizio, prima che gli amministratori approvino il bilancio devono anche scrivere i fatti di rilievo successi nei primi tre mesi del nuovo esercizio, e anche in questo caso non c'è scritto niente. Sono andato a vedere i bilanci di approvazione degli esercizi 2022-2023, gli anni in cui l'azienda decise di fare l'investimento a Casalbello, di affittare una nuova sede, di dismettere la sede vecchia, immaginando che anche questo fosse un atto importante, da descrivere quali sono le conseguenze, le aspettative, i risultati. Anche in questo caso gli amministratori ci dicono "fatti di rilievo successi durante l'esercizio, zero". Ora io non lo so chi ha scritto, sarà stato il Direttore del Collegio dei Revisori, non lo so, però è una cosa strana sostanzialmente. Non c'è nessuna traccia all'interno dei bilanci pubblicati che possa farci capire quali sono le differenze nella gestione dei tre punti vendita, cioè il bilancio è unico e le cifre sono sommate e noi non sappiamo se una va bene o se l'altra va male o viceversa. Quindi era impossibile da parte di uno che guarda ai bilanci capire gli effetti della operazione di dismissione dello stabile e costruzione in affitto. E' chiaro che questo però ha degli impatti invece sul conto economico, che a fatica siamo andati ad isolare partendo da una cosa che ci aveva incuriosito, una intervista apparsa sulla Provincia il 28 aprile 2024, penso in sede di approvazione del bilancio. C'era il socio, c'era l'amministratore, gli amministratori perché all'epoca c'erano ancora tre amministratori, il presidente disse che "il Bilancio approvato il 31 dicembre 2023 ha registrato un aumento di 200.000 euro di fatturato, quindi più 5% prevalentemente dovuto alla crescita dei ricavi del nuovo punto vendita di Casalbello attivato nel giugno 2023" dicendo che però questa farmacia era passata dai € 980.000 dell'anno precedente al milione di euro superato di poco, quindi circa 20 - 30.000 in più di fatturato. Quindi € 200.000 di fatturato non sono dovuti secondo quanto si capisce dall'articolo ... Devo dire che a fronte dell'aumento del 5%, 4,4% del fatturato del 2023 rispetto al 2022, a fronte dell'aumento del fatturato del 4% c'è stata una diminuzione dell'utile lordo prima delle imposte del 23,5%. Questo mi ha ulteriormente incuriosito. Quindi nel 2023 l'azienda ha diminuito in maniera sensibile l'utile prima delle imposte. Per quale motivo? Si va a vedere nel conto economico si intravede qualche cosa, anche se in quel caso non ci aiuta la nota integrativa che speravo mi desse qualche notizia in più. Sostanzialmente si aprono degli interrogativi, nel senso che abbiamo visto un notevole aumento nell'anno 2022, ma soprattutto nel 2023, delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Cioè l'azienda sembra aver fatto investimenti importanti che hanno avuto una ricaduta immediata sugli ammortamenti e, quindi, abbattendo gli utili del conto economico. Ora peccato che, anche in questo caso, e anche qui, è un obbligo di legge, non c'è traccia nella nota integrativa di quali siano queste immobilizzazioni materiali e immateriali. Se voi pensate che negli ultimi 5 anni, dal 2019 al 2022, l'azienda faceva mediamente 10 - 15.000 di investimenti in immobilizzi immateriali. Cosa sono? L'acquisto di marchi, brevetti, programmi di software e cose del genere. 10 -15.000 euro tutti gli anni, improvvisamente nel 2023 102.000 euro di investimenti in immobilizzazioni immateriali. Gli amministratori nello scrivere la nota integrativa hanno ritenuto questo particolare non meritevole di spiegazione, invece sono curioso, vorrei capire. Le immobilizzazioni materiali in quell'anno sono esplose, perché da una media di € 40.000 all'anno, sono le attrezzature che ogni azienda compra, sono passate a € 230.000 nel 2022 e € 326.000 nel 2023.

Questo ha portato e porterà nei prossimi anni a un aumento degli ammortamenti. Che cosa sono? Sostanzialmente l'investimento su Casalbellotto. Allora è chiaro che la decisione dell'amministrazione della farmacia di fare quell'investimento ha significato la firma di un contratto di 6 anni di affitto a € 30.000, se non ricordo male di affitto, in più la l'azienda ha investito nell'immobile che andavano i privati a recuperare circa € 250.000 di risorse per acquisto di immobilizzazioni tecniche incluse nello stabile. Significa che se fra 6 anni l'azienda deciderà di venire via da quello stabile, questi € 250.000 sono là dentro e non sono recuperabili. Oltre a questi l'azienda aveva, non ricordo le cifre perché non ricordo, ha investito circa 100.000 euro, ma credo qualcosa di più, di attrezzature che invece sono di proprietà della farmacia. Se domani la farmacia si sposterà rimarranno di proprietà della farmacia, ben venga, quindi quelle è giusto vederle nei bilanci. Rispetto alla somma invece investita in impiantistica fissa al servizio dell'immobile, che quindi sono perse se noi lasceremo l'immobile vorrei capire quale sia la posizione in bilancio. Ripeto la questione non è una curiosità, è un bilancio di una srl depositato, quello che c'è scritto è vero, non si possono scrivere delle cose non vere nel bilancio. Quindi io chiedo e spero che sia possibile approfondire per capire come è stato costruita questa operazione e quale sia la reale portata sui bilanci passati, ma soprattutto futuri della farmacia. Detto questo, già le avevo detto mi pare che la sua operazione vada in quella direzione, ci sono circa € 50.000 all'anno di imposte dirette che l'azienda paga allo Stato, Ires e IRAP. Allora io credo che sul piano politico questa sia un'operazione incomprensibile, o meglio è chiaro che la legge è quella, ma all'epoca quando l'azienda fu trasformata in società di capitali, perché così bisognava fare, e cominciò a pagare queste tasse cercammo il sistema di ridurre gli utili, affidando alla farmacia servizi che normalmente il Comune deve fare e sono in perdita, per diminuire l'utile in modo da risparmiare sulle imposte dirette che vanno allo Stato. E' il comune che fa la carità allo stato è una cosa abbastanza insopportabile. Il servizio dell'asilo nido fu affidato per quello. Io chiedo se l'amministrazione possa ragionare in futuro per proseguire questo tipo di operazione, affidando all'azienda ulteriori servizi che il Comune deve svolgere e che sono in perdita, tra virgolette, in maniera da evitare questo salasso annuo a favore delle casse dello Stato. Se sarà possibile vorrei anche sapere quali sono le intenzioni dell'azienda o dell'amministrazione, che penso insomma essendo soci al 100% ha a voce in capitolo sul vecchio immobile di Casalbellotto del quale non si parla nei bilanci e nei documenti che ho trovato e che ho letto. Quindi noi non sappiamo nulla e veniamo alla questione politica, lei signor Sindaco ha sorpreso da questo punto di vista non me l'aspettavo, ha deciso di escludere le minoranze dalla gestione della farmacia. Questa è una decisione politica pesante. Lei l'ultima volta mi ha detto che forse a gennaio la situazione sarebbe cambiata. Allora è chiaro che per noi è fondamentale capire se e perché l'amministrazione ha deciso, non ho memoria che sia successo in passato, ha deciso di escludere le minoranze dalla gestione di questa azienda, se ci sono intenzioni diverse per il futuro gradiremmo saperlo, altrimenti noi non partecipiamo a questa decisione di questa sera ce ne andiamo. Nel senso che partecipiamo a un atto di indirizzo verso una società dalla quale ci avete escluso e non abbiamo ancora capito bene le motivazioni. La vicenda politica, poi da ultimo mi soffermo su una cosa che chiesi al segretario nel mese di luglio. Perché lei con una decisione, anche qui per me difficile da comprendere, decise di conferire l'incarico di Amministratore Unico appena dopo eletto a Sindaco per il terzo mandato al precedente Amministratore, che si era dimesso giusto in tempo per potersi candidare a fare il Consigliere Comunale nel Comune di Casalmaggiore, risultandone eletto, accettando l'incarico e dichiarando di non avere motivi di ineleggibilità e di contabilità, quindi proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale il 13 giugno 2024. Secondo noi ricadendo a questo punto nelle fattispecie previste dal Decreto Legislativo 39 del 2013, l'articolo 7 che parla dei casi di inconferibilità dell'incarico a chi ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale negli ultimi due anni. Secondo me era in quella situazione. Io gradirei dal segretario una risposta scritta su questa vicenda, perché vorremmo capire se l'amministratore poteva avere questo incarico. Sul piano politico dico che la legge che dice che un amministratore di una farmacia non può candidarsi a fare il Consigliere Comunale perché influenzerebbe grazie alla sua carica l'esito delle elezioni, quindi voi l'avete fatto dimettere un giorno prima di presentare le liste e lui si è presentato Consigliere, ha vinto le elezioni, è stato eletto, il giorno dopo si è dimesso per tornare a fare l'amministratore. Mi

pare una manovra, almeno me lo consenta di elusione della legge, per non dire di peggio. Una manovra quindi che politicamente squalifica chi l'ha pensata e chi l'ha messa in campo, sulla quale noi continuiamo ad avere grandi perplessità. Adesso si apre un ulteriore, avendo seguito le vicende ... forse anche un po' previsto le vicende di questo Amministratore, so che adesso ha un incarico importante, ha vinto con grande merito un concorso feroce di selezione per fare il Direttore Amministrativo di un'altra partecipata. Ma a questo punto sarà nella figura in cui compra, perché il Busi compra circa € 200.000 all'anno di medicinali, non lo so si comprerà dalla farmacia di cui è Presidente o li comprerà da qualcun altro, quindi facendo un danno alla farmacia. Mi pare che ci sia un po' di conflitto di interesse in questa figura. Gradirei sapere se condividete che ci sia questa anomalia e come intendete e se intendete risolverla. Io le torno a chiedere quello che già le chiesi l'altra volta. Torni a coinvolgere le minoranze. Qui non ci sono dei sovversivi, c'è un Primario dell'ospedale che ha fatto il Presidente del Busi, c'è una persona che ha fatto il Sindaco per tanti anni, ci sono dei Consiglieri Comunali giovani e ci sono Consiglieri Comunali di grande esperienza come Consigliere Piccinelli. Quindi non ci sono dei sovversivi. La sua decisione di escluderci dalla farmacia è una decisione che sicuramente apre un vulnus e una ferita e che noi speriamo che nei prossimi mesi sia possibile sanare.

IL PRESIDENTE RUBERTI PIERFRANCESCO: Grazie Consigliere Toscani. Ci sono altri interventi? Prego.

IL SINDACO BONGIOVANNI FILIPPO: Allora, per quanto riguarda la composizione del CdA della farmacia ho già risposto a un'interpellanza che lei mi ha fatto, nel merito avevo risposto dicendo che essendoci in ballo questo atto che stiamo approvando stasera se voi, ha detto adesso, avete detto che non lo approverete. Vabbè mi dispiace tutto ciò. Ho detto che appena dopo che sarà stato fatto il contratto di affidamento il CDA ritornerà a tre. In questo momento era inutile aprire a tre, che in quel momento non si era ancora formata tra l'altro la Giunta, quando lui è diventato Amministratore unico non si era ancora riunito il Consiglio, per cui l'elezione di Ponticelli non è mai stata convalidata. Era inutile continuare a cambiare la visura, eccetera. Era una problematica. Con questo nuovo affidamento ripartiamo sul pulito col nuovo contratto di servizio con un CDA a tre, dove la minoranza sarà rappresentata, come è sempre stata nei 10 anni antecedenti, in cui io ho svolto il mio mandato. Quindi sì, da gennaio il CDA ritornerà ad essere a tre persone. Quindi questo è sicuramente, assolutamente reale. Dopodiché sulle considerazioni che ha fatto lei, allora io ovviamente essendo l'unico partecipante a quell'assemblea, adesso io non so che cosa viene pubblicato sul sito, perché non ho bisogno di andare a vedere il sito per avere dei dati. Quando noi facciamo l'assemblea e discutiamo del bilancio e del budget preventivo, che faremo entro alla fine dell'anno, e del conto consuntivo, che di solito si fa tra aprile e giugno, io ho sempre uno schema dei ricavi dei costi di ogni singola Farmacia, del Nido, degli investimenti fatti. Per cui quello che lei raccontava, io ce l'ho nel dettaglio. Ce l'ho di là nel mio ufficio. Comunque in ogni caso ne possiamo parlare anche col Presidente, approfondirlo quando vuole. Quindi quello non è il problema. E' vero sono stati fatti grossi investimenti sulla farmacia di Casalbello, ovviamente investimenti materiali e immateriali perché una farmacia va arredata e quando fai una nuova farmacia l'arredi con il meglio che c'è sul mercato, con le automatizzazioni che oggi ci sono. Ogni azienda fa degli investimenti nel corso degli anni, perché non siamo rimasti all'accensione del fuoco, non siamo rimasti che non c'era la ruota rotonda. Ci sono state le evoluzioni e quindi ogni azienda, ogni tot anni, deve adeguarsi a quelli che sono i nuovi ritrovati della tecnica e deve adeguarsi allo stato dell'arte e della tecnica, il più attuale possibile. Il trasferimento della farmacia ha per ovvie ragioni portato a fare degli investimenti importanti in tecnologia e quindi hanno i relativi costi. Tra l'altro il '22 il '23 erano anni in cui anche le materie prime in generale erano aumentate tanto. Quindi sì ci sono stati dei costi in più perché sono gli ammortamenti, come lei giustamente ha interpretato, sul bilancio, per la farmacia di Casalbello. Tutto vero quello che ha detto. Ovviamente siamo a disposizione, non in questa sede, per gli approfondimenti anche col Presidente rispetto a questo. L'altro discorso che lei ha fatto è: pagate delle tasse allo Stato perché con gli utili, ovviamente l'utile è ante imposte, poi avete le imposte e poi c'è l'utile netto che vi rimane, che viene distribuito, in parte va a riserva e in parte viene distribuito. In

più ha detto: è stata creata la farmacia, una multiservizi, perché avevamo deciso nel 2004 di affidare anche l'asilo nido di Quattrocasse, perché così, come dire, abbassava gli utili perché l'asilo è un servizio in perdita. Tra l'altro nei PEF distribuiti e nella relazione della dottoressa Caldarola ovviamente non c'è ... è solo la gestione farmaceutica, non c'è la perdita che ha l'asilo nido, che mediamente è tra i 20 e i 25.000 euro l'anno. Quindi è un po' più basso, lì l'utile che prevedono è solo del servizio farmaceutico. In questi anni da Sindaco, abbiamo assieme analizzato la situazione relativamente a diversi servizi che potevano essere inseriti nella farmacia comunale. Però attenzione perché la farmacia comunale non è scontato e immediato che produca utili. Il primo bilancio che io ho approvato, il primo, quindi ero appena stato eletto Sindaco nel bilancio 2014 ed eravamo nei primi mesi del 2015, l'utile era zero. Negli anni prima c'erano stati degli scossoni societari, nel 2012-2013 con il pensionamento del Direttore storico, le dimissioni repentine di tre membri del Consiglio di Amministrazione, che il mio predecessore e suo successore, dovette sostituire, trovando persone come Marco Ponticelli, persone come Fiorenzo Bozzetti, per ricreare un clima, ricreare una società che era in difficoltà. Se lei legge un po' di articoli che ci sono in giro, a Roma le farmacie perdono. Le farmacie comunali perdono. A Macerata ci sono delle interpellanze, interrogazioni di Consiglieri di minoranza che dicono: "Ma come mai tutto intorno nelle Marche le farmacie comunali guadagnano e a Macerata perdono?". Perché le farmacie sono sul mercato. Quindi se ci sono concorrenti che lavorano meglio, fanno fatica. Magari non sono in perdita, ma magari gli utili sono molto, molto bassi. L'ottima gestione di questi 10 anni ha consentito perché lei si sofferma sull'utile, però in realtà noi abbiamo creato un canone. Il canone è una sorta di affitto che la farmacia paga annualmente al Comune per il fatto di esercitare il servizio farmaceutico, che in passato era molto basso. Io mi ricordo un € 25.000 nel 2010-2011, non so se c'era ai tempi del 2004, non me lo ricordo. E' ovviamente esentasse, è prima. Però anche quello, che abbiamo aumentato nel corso degli anni perché era 50 l'abbiamo portato poi a 60, nella relazione tutti questi passaggi sono descritti. L'abbiamo portato a 60, era l'1% la parte variabile del fatturato, l'abbiamo portata all'uno e mezzo, perché il rendimento della farmacia stava crescendo e quindi abbiamo potuto ed era coerente fare queste scelte. Oggi lo portiamo a 80 da 60 con il 2% variabile. Quindi quello è esentasse. Però come mi dice sempre il Presidente: "occhio, perché quelli te li devo dare sempre a prescindere e comunque. Poi se ho degli investimenti da fare, magari non ho la disponibilità e la liquidità per farli". Questo però comporta il fatto che per avere liquidità eccetera si generano gli utili e si paghino le tasse, che non sono care a nessuno, però dà più agio di agire alla farmacia, e nel caso ci sia un'annata o due che vanno male ha comunque la possibilità di rimediare. Mettere dentro un servizio, ne parlavamo l'altro giorno, come l'asilo nido che oggi perde 255.000 euro l'anno, vuol dire che alla fine dell'anno ti ritrovi lì lì, non è una bella situazione. Noi negli anni passati avevamo pensato più che altro alla colonia, la casa al mare. Già oggi comunque ha una gestione, di fatto facciamo una gara d'appalto perché ci sono degli esterni che gestiscono la colonia, la Cooperativa Meraki negli ultimi anni, perché non c'è più sufficiente personale o il Comune non ha più le capacità di andare ad assumere Tizio e Caio in maniera semplice. Le normative sono molto cambiate. Però su questo il Presidente ha sempre fatto alcune resistenze perché la farmacia non è strutturata. Cioè la farmacia ha come dipendenti delle farmacisti, non ha più l'amministrativo come aveva una volta, non ha un direttore generale che magari ha delle competenze più amministrative, più ampie. Ha delle farmacisti che sono le direttrici dei punti vendita e quindi non ha la capacità. Dovrebbe esternalizzare essa stessa, tant'è che l'asilo nido di Quattrocasse, che quando partì aveva ancora dipendenti comunali, che poi però andarono in pensione e furono sostituite da una cooperativa, però aveva l'amministrativo che faceva gli stipendi e gestiva il personale, la farmacia aveva tutta una serie di cose che poi negli anni, nel tempo ha perso. Quindi oggi la farmacia fa una gara d'appalto per appaltare il servizio. Ha vinto la cooperativa Le Tate srl che gestisce dopo un bel po' di anni, non è una cooperativa scusate, Le Tate srl società di capitali che gestisce, tra l'altro, con tanta soddisfazione degli utenti, nessuno si è mai lamentato, che gestisce l'asilo nido di Quattrocasse. Quindi il Comune sta dando un servizio alla popolazione e sfrutta il fatto che comunque la farmacia ha dei buoni ricavi e ha dei buoni guadagni. Questi guadagni devono essere travasati sul Comune, però stando attenti. In che modo lo facciamo? Le scelte sono politiche, perché

poi gli indirizzi alla società li diamo noi. Quindi: facciamo dei gran servizi alla popolazione? Caliamo l'utile, un po' la farmacia li ha fatti, ha fatto le tessere per gli anziani, fa delle promozioni, degli sconti. Però entro un determinato limite. Alziamo il canone? Mettiamo il canone ancora più alto perché così evitiamo di? Vero, buono. Però poi magari non hai la liquidità o quello che ti serve per fare gli investimenti. Allora un po' d'utile ti serve sempre da mettere a riserva, da poter fare degli investimenti. Quindi si è cercato di utilizzare nel corso di questi anni un mix di questi tre fattori, di modo che si riesce sempre a far rendere la farmacia e a travasare da una parte all'altra, in caso di occorrenza da parte della farmacia di investimenti o da parte del Comune magari di maggiori introiti. Il Presidente e il CDA, condividendo con loro, dicono "Vabbè alla fine nelle casse comunali ti entrano, ti sono entrati in questi anni più o meno € 200.000 all'anno che tu usi come ritieni più opportuno". Tra l'altro gli introiti da utile servono per gli investimenti, la spesa per investimenti è determinata per spesa per gli investimenti e l'altra parte ovviamente è per il sociale, per tenere le rette più basse o non cambiare le rette per i servizi sociali che facciamo eccetera. Quindi insomma si cerca di usare un giusto mix. Le cose che lei dice ok sono reali però non sono state sottovalutate o non considerate nel passato. E' stata fatta tutta una serie di riflessioni e di studi, di approfondimenti che hanno portato questo risultato.

IL PRESIDENTE RUBERTI PIERFRANCESCO: Grazie. Ci sono altri interventi Prego Consigliere Piccinelli.

IL CONSIGLIERE PICCINELLI ANNAMARIA: Sì, alcune considerazioni molto veloci. Anche noi riteniamo che questa forma giuridica sia sicuramente valida, anche proprio per quel controllo analogo di cui parlava. E' vero che, negli anni, questo non impedisce di dimenticare che negli anni scorsi ci siamo opposti come minoranza a diverse scelte che sono state compiute, in primis la scelta di Casalbellotto, che insomma per anni e anche con interventi forti abbiamo osteggiato perché politicamente non abbiamo condiviso. Tra l'altro in quel percorso ci siamo sentiti tante volte dire da lei Sindaco "Ma questa cosa non la so. Ah no ma questa cosa io non la so. Guardate noi non possiamo ..." e quindi con scarse anche informazioni, quando appunto un controllo analogo ci fa pensare che invece le cose si sappiano e il comune giustamente deve sapere le scelte che sono state fatte. Invece noi abbiamo avuto pochissime informazioni, anche quando abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti eccetera. Quindi voglio dire ci sono stati passaggi che proprio non abbiamo condiviso. Tra l'altro dico in questa non condivisione non mi ricordo di aver mai avuto l'appoggio dell'altra opposizione, che era allora quella del Listone. Insomma quindi ricordo bene la geografia delle posizioni che c'erano. Ecco questo non mi impedisce, perché mi sembrano due cose completamente diverse, di apprezzare però questa forma giuridica. Ecco per quanto riguarda i servizi abbiamo sempre dato molta importanza al tema dei trasporti e quindi ci piaceva in questo contesto ritornare su questo argomento. La farmacia prevede nel proprio Statuto e anche fa in parte servizio di trasporti o sta attivando il servizio. Lo fa, ecco sì c'è la Panda esatto, di trasporti per i medicinali. Ecco ci piaceva pensare che potesse rafforzare, irrobustire questo servizio anche verso l'Ospedale. Servizio che c'è stato, poi è stato tolto di cui secondo me c'è bisogno, che non deve essere un servizio gratuito, deve essere un servizio anche come dire remunerato in base alle possibilità delle persone e che secondo noi manca, perché gli anziani davvero fanno tanta fatica a spostarsi verso l'Ospedale o anche gli anziani a venire magari da una frazione in centro oppure a una farmacia ad acquistare medicinali. Incrementare questa voce dei trasporti, non è la prima volta che lo dico, anche in altri contesti insomma in questa sala ho sempre ribadito come creare mobilità, cioè dare il servizio dei trasporti sia nell'organizzazione di una famiglia, della vita di una persona un capitolo molto importante. Quindi perché no, si potrebbe secondo me pensare anche a incrementare questo tipo di servizio per la farmacia. Però per quanto riguarda, a parte a parte questo aspetto, la scelta appunto della forma giuridica noi la condividiamo sicuramente.

IL PRESIDENTE RUBERTI PIERFRANCESCO: Grazie Consigliere Piccinelli. Prego Consigliere Seghezzi.

IL CONSIGLIERE SEGHEZZI GIAMPIETRO: Buonasera. Solo un paio di considerazioni sollecitate da quello che ho sentito, perché anch'io ho dato un occhio ai bilanci incuriosito della cosa

e soprattutto adesso stavo cercando di far mente locale di cosa era stato detto quando ripetutamente abbiamo parlato della farmacia nell'ultima legislatura, chiamiamola così. No la prima osservazione che mi veniva è che osservando il bilancio, la vera differenza, cioè quello che va ad abbattere l' EBITDA tra il 2022 e il 2023 è il costo del personale. Cioè ci sono 86.000 in più di personale a fronte di una differenza di circa € 30.000 di diminuzione dell' EBITDA. Vuol dire che, ed era stato evidenziato questo quando se ne era parlato, c'è stato un forte investimento sul personale che evidentemente non ha ancora dato, immagino, anzi era stato detto soprattutto su Casalbellotto per una serie di servizi nuovi eccetera, che erano quelli che avevano comportato anche i nuovi investimenti. Suppongo che questi diano frutto nel momento in cui un anno come il 2024 quell'operazione in qualche modo è andata a regime. Perché quella è la vera differenza. Sul resto onestamente, sicuramente ci sono gli ammortamenti perché gli investimenti sono stati fatti ed era anche stato spiegato che proprio tutta l'operazione di Casalbellotto, riporto quello che avevo ascoltato non c'ho un'opinione politica su questo. Giusto per far chiarezza. Era stato detto che proprio a fronte di una serie di investimenti ritenuti necessari per offrire servizi migliori, per l'ammodernamento della nuova struttura si era preferito non sovraccaricare il bilancio della farmacia anche con l'investimento di carattere immobiliare. Questo era il motivo per cui si era individuata, da parte del Consiglio di Amministrazione, la formula di fare 6 anni pagando un affitto, con la possibilità di fissare un prezzo massimo per l'acquisto dopo 6 anni. Quindi questa era la spiegazione dal punto di vista contabile dell'operazione. Secondo me operazione condivisibile dal punto di vista della buona gestione amministrativa di una società. Questo ovviamente fa sì che aumentino gli ammortamenti. Gli ammortamenti vanno a ridurre le tasse. Anch'io molto curiosamente ho scorso tutti i bilanci dal 2013 in poi, ho visto che un po' di tasse si sono sempre pagate. Nel 2014 l'utile netto era di € 90 e le tasse pagate erano 16.700, che è l'anno ovviamente in cui si sono pagate meno tasse. Dopo mediamente le tasse sono sempre state intorno ai 40-50.000 euro in tutti questi anni. Per cui oltretutto da azienda mi sembra un ottimo risultato, con un utile netto di 226.000 – 250.000 euro riuscire a pagare solo €. 50.000 di tasse li invidio in qualche modo, perché se ne pagano molto di più. Posto questo, giusto per due osservazioni che mi sono venute in mente ascoltando, invece ribadisco da parte del nostro gruppo la scelta assolutamente convinta di percorrere il percorso appunto che è stato tracciato di rinnovare con una società in house l'affidamento dei servizi farmaceutici del Comune. Grazie.

IL PRESIDENTE RUBERTI PIERFRANCESCO: Grazie Consigliere. Prego Consigliere Toscani.

IL CONSIGLIERE TOSCANI LUCIANO: Molto veloce, poi una dichiarazione di voto.

IL PRESIDENTE RUBERTI PIERFRANCESCO: No, dichiarazione di voto va benissimo.

IL CONSIGLIERE TOSCANI LUCIANO: Ho il diritto di replicare visto che sono stato tirato in ballo. Stava dicendo qualcosa che non ho capito. Se posso parlare. Se invece ritiene che già parlato troppo.

IL PRESIDENTE RUBERTI PIERFRANCESCO: Se mi fa una domanda, mi lasci rispondere no. Le chiedevo soltanto di essere breve, perché lei prima ha già superato il tempo, ma lei può parlare tranquillamente, le sto soltanto chiedendo di essere breve, basta.

IL CONSIGLIERE TOSCANI LUCIANO: Sarò brevissimo. La scelta di non comprare lo stabile, ma di andare in affitto è già stata fatta anche a Vicobellignano. E' una scelta condivisibile. Noi non contestiamo la scelta di avere preso in affitto un immobile per esercitare la farmacia. Noi contestiamo le cifre per quanto ne siamo a conoscenza, perché € 30.000 di affitto per 6 anni più 200, non lo so quanti siano, mila euro di investimento a perdere, perché sono in impianti fissi non recuperabili su un immobile a Casalbellotto di quella metratura, secondo noi, è un investimento spropositato, i cui effetti si cominciano già a vedere nel bilancio 2023, basta vederli, e si vedranno ancora di più nei bilanci prossimi. Se sarà possibile avere dei bilanci un po' più dettagliati, perché noi, come le ho cercato di farvi capire, dalla lettura dei bilanci si capisce poco. Cioè sono bilanci in cui alcuni eventi importantissimi - la pandemia, l'investimento su Casalbellotto - non ci sono. Non è chiaro quanto sia stato l'investimento in immobilizzazioni immateriali e materiali e per che cosa e quale sarà l'utile che arriverà la farmacia da questi investimenti. Perché non c'è una nota che spiega quali siano stati questi.

No, basta, se me le fate avere, le studierò dirò delle cose diverse, se del caso. Per il momento dai bilanci non si vede. La nostra dichiarazione di voto: noi non ce ne andiamo come avevamo pensato o paventato, ma semplicemente perché accogliamo con favore l'impegno a rimetterci in condizione di dare il nostro contributo alla vita dell'azienda da gennaio, se non ho capito male, e quindi ci asteniamo su questo atto. Attendiamo dal Dottore una risposta alla richiesta che abbiamo fatto. Sono stato abbastanza veloce. Grazie Presidente.

IL PRESIDENTE RUBERTI PIERFRANCESCO: Se non ci sono più interventi pongo in votazione “Approvazione relazione contratto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo numero 201 del 2022 per la conferma dell'affidamento in house providing per il periodo 2024-2029 all’AFM Srl”. Voti favorevoli? 13. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Voto per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 13. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva.